



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

254^a seduta pubblica

venerdì 4 settembre 2020

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del presidente Alberti Casellati
e del vice presidente Taverna

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	51
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	53

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE5

GOVERNO

Composizione.....5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1883) *Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Relazione orale):*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale:*PRESIDENTE6, 11, 12
SUDANO, relatrice.....6
GARRUTI, relatore.....8
FERRARI (PD)10
D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento ...11, 12

SUI LAVORI DEL SENATO ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE12

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1883 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE12, 24, 25, 43, 45
D'ARIENZO (PD)13
DI GIROLAMO (M5S)14
ZAFFINI (FdI)15
BERGESIO (L-SP-PSd'Az)17
VONO (IV-PSI)19
CALIENDO (FIBP-UDC)21
MANTOVANI (M5S)22
ROMEO (L-SP-PSd'Az)25
RUSPANDINI (FdI)25
RENI (IV-PSI)26
DE PETRIS (Misto-LeU)29
MIRABELLI (PD)32
PAGANO (FIBP-UDC)34

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az)37

SANTILLO (M5S)40

BERUTTI (Misto-IeC)43

D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento ...45

Votazione nominale con appello45

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

LUNESU (L-SP-PSd'Az)48

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2020.....49

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1883

Emendamento 1.900 (testo corretto) su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione 51

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 51

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente all'emendamento 1.900 al disegno di legge n. 1883 ... 53

CONGEDI E MISSIONI 54

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione..... 54

AFFARI ASSEGNATI 55

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti..... 55

AUTORITÀ

Trasmissione di documenti. Deferimento 56

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 56

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni..... 57

Mozioni..... 60

Interrogazioni..... 64

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento..... 71

Interrogazioni da svolgere in Commissione 79

ANNESSI 81

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,01*).
Si dia lettura del processo verbale.

MONTEVECCHI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 3 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai

Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero on. dott.ssa Laura CASTELLI e sen. dott. Antonio MISIANI.

Con viva cordialità,

f.to Giuseppe CONTE».

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Relazione orale) (ore 11,05)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1883.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Sudano.

SUDANO, *relatrice*. Signor Presidente, ci avviamo alla votazione del disegno di legge di conversione dopo un'attenta discussione, che ha visto davvero un lavoro intenso, il confronto fra tutti i Gruppi parlamentari e il dialogo con il mondo produttivo, accademico, sindacale, delle professioni e dell'associazionismo. Abbiamo infatti acquisito, anche in relazione alla complessità e alla varietà dei temi trattati, circa 90 contributi scritti da parte di tutte le categorie di esperti, che abbiamo audito nelle Commissioni congiunte 1ª ed 8ª, portando avanti il lavoro con il contributo attivo e fattivo del Governo e il supporto costante degli Uffici del Senato e dei Gruppi parlamentari, cui rinnovo il ringraziamento.

Nonostante si sia dovuto procedere un po' a tappe forzate, per la coincidenza dell'esame di altri provvedimenti, le scadenze connaturate al procedimento di conversione e l'ampia estensione dei temi trattati, credo possiamo affermare con soddisfazione di aver svolto un esame attento, che non solo ha contribuito a migliorare significativamente il testo, ma che ha fornito a tutti noi elementi di conoscenza e di riflessione per il prosieguo dell'attività legislativa. L'importanza e l'utilità del lavoro svolto sono state riconosciute, pur nell'inevitabile differenza di accenti e di opinioni, anche da molti degli interventi dei colleghi, sia di maggioranza che di opposizione. Come ho già avuto modo di dire in sede di relazione, era chiaro fin dall'inizio che il novero delle problematiche da affrontare era ampio e reso ancora più urgente della complessa situazione che stiamo vivendo. Era evidente - lo dico ad alcuni colleghi, che pure hanno richiamato diverse questioni merite-

voli di attenzione - che un provvedimento come questo, che già contiene norme disparate ed eterogenee, non può né poteva rispondere ad ogni e qualsiasi problematica. D'altro canto - mi consentirete la riflessione - molte misure essenziali per la modernizzazione della pubblica amministrazione, per la semplificazione dei procedimenti, per la razionalizzazione e l'adeguamento della disciplina dei diversi settori, mai avrebbero potuto trovare attenzione ed accoglimento se non nell'ambito di un provvedimento dichiaratamente di natura ordinamentale, di un intervento che persegue esplicitamente e direttamente questi scopi.

D'altronde, per citare uno degli aspetti del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, aver riconosciuto la dimensione della cittadinanza digitale, delle opportunità per cittadini ed imprese di interloquire sempre ed efficacemente con la pubblica amministrazione mediante canali telematici è un'esigenza maturata nel tempo, che l'emergenza legata alla pandemia ha portato allo scoperto in tutta la sua urgenza. Non possiamo esimerci dal riconoscere un'esigenza del genere, a pena di determinare una sempre più profonda scollatura fra una società e un tessuto economico, per i quali gli strumenti digitali sono ormai parte integrante della vita quotidiana, e un'amministrazione pubblica, che nonostante gli sforzi e le innovazioni introdotte, non è ancora del tutto attrezzata a gestire i procedimenti nella loro interezza nella forma digitale, con gli indubbi vantaggi in termini di efficienza, trasparenza e celerità dell'azione amministrativa, così come non potevamo, né possiamo esimerci dal rispondere alla domanda di modernizzazione delle infrastrutture del Paese. Proprio su questo punto si gioca in gran parte la sfida della ripresa economica e della competitività del sistema Paese, che non potrà mai rialzarsi e reggere il ritmo del resto d'Europa senza garantire strade, porti, ferrovie, autostrade, reti energetiche e di comunicazione all'altezza dell'ulteriore trasformazione e dell'ulteriore evoluzione produttiva, che la fase *post-Covid* imporrà.

Sbloccare l'*iter* di realizzazione di una miriade di opere piccole e grandi, delle infrastrutture, degli interventi di manutenzione ambientale e idrogeologica, fino all'impiantistica sportiva, significa liberare energie produttive e impiegare un'immensa massa di risorse bloccate dall'inerzia della burocrazia, dal gioco dei veti, da un ricorso spesso improprio a contenziosi davanti alla giurisdizione amministrativa. Si tratta di una massa di risorse e di interventi che possono rappresentare già di per sé uno *shock*, specie per quei sistemi economici locali che già languivano prima della grande crisi e per i quali avviare i lavori significa, sia generare nell'immediato occupazione, che dotarsi di strumenti che ne consentano uno sviluppo duraturo.

A quanti rilevano i limiti di un provvedimento ordinamentale è facile rispondere che a poco o nulla serve stanziare risorse per l'una o per l'altra ottima finalità, per una o per un'altra infrastruttura strategica o programma di investimento, se poi quelle risorse non si riescono effettivamente a spendere, se poi quelle ottime progettualità rimangono incagliate in procedure irrazionali, farraginose e insensate.

A ben guardare, eliminare gli ostacoli e semplificare le procedure per le infrastrutture, come per l'iniziativa privata, restituisce alla politica e alle istituzioni un potere di scegliere e orientare che troppo spesso, nei fatti, è

stato distorto e imbrigliato, attribuendo impropriamente poteri di veto a troppi soggetti che non necessariamente rispondono all'oggettivo interesse pubblico.

Si tratta anche di contribuire a ridisegnare il ruolo dell'amministrazione, restituendo un quadro di maggiore certezza di competenze e responsabilità, a partire dalla dirigenza, per arrivare ad ogni ufficio e servizio, dove il cittadino deve poter trovare interlocutori attenti che diano risposte in tempi certi, secondo procedure trasparenti e imparziali, perché è proprio la tendenza all'inerzia, favorita da un quadro poco chiaro delle norme, la patologia che già affliggeva il sistema Italia: un circolo vizioso che si autoalimenta e che deve essere spezzato. Ritengo infatti che, in un momento in cui un virus ha già portato, oltre al dolore per le vite spezzate, anche il peso di una grave crisi economica, sociale e occupazionale, neppure un grande Paese come il nostro possa permettersi di non curare una malattia preesistente rappresentata certamente dalla pesante macchina burocratica dell'Italia.

Come giustamente ci siamo detti e come ho affermato io stessa, la conversione di questo decreto-legge, arricchito e migliorato dal lavoro del Parlamento, non è un punto di arrivo e non può essere una cura miracolosa, ma è certamente l'inizio di un deciso cambiamento di rotta e di un nuovo approccio.

Alleggerire perciò il percorso di realizzazione delle infrastrutture, semplificare i procedimenti amministrativi, modernizzare la disciplina di molti settori, dare garanzia a cittadini e imprese di un rapporto trasparente, veloce e digitale con la pubblica amministrazione sono le sfide cui siamo e saremo ancora chiamati, le sfide alle quali iniziamo a dare una risposta concreta e forte con questo provvedimento.

È necessario e urgente pertanto procedere con decisione, anche con ulteriori provvedimenti, nel processo di semplificazione amministrativa, al fine di rendere più comprensibile e snello il funzionamento della pubblica amministrazione.

Per questo, in conclusione, non prima di aver rinnovato a tutti il ringraziamento per il proficuo lavoro svolto, auspico che questo spirito e questa direzione di marcia possano ispirare l'ancora grande lavoro che abbiamo davanti, perché un Paese più semplice è un Paese più giusto, cui noi legislatori dobbiamo offrire gli strumenti perché possa rialzarsi e riprendere a correre, finalmente libero dai troppi lacci e vincoli che mortificano le migliori idee, intelligenze, capacità e progettualità dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garruti.

GARRUTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi, in molti dei quali è stato sottolineato il quadro generale che da mesi ha stravolto i lavori parlamentari e la vita di milioni di italiani e che ha determinato la nascita di questo decreto-legge, nel quale sono inseriti elementi di non poco conto.

Tornare alla normalità non è e non sarà facile, anche perché l'emergenza sanitaria non può essere considerata pienamente superata e l'attenzio-

ne deve essere ancora alta. Tuttavia, in questa fase dobbiamo ripartire e per farlo il Governo e la maggioranza stanno portando avanti tutta una serie di provvedimenti innovativi e necessari.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge semplificazioni rappresenta uno di questi e ci tengo a sottolinearlo. È stato oggetto di un grande lavoro da parte delle Commissioni 1ª e 8ª, con l'ascolto, l'esame degli emendamenti e riunioni fiume per migliorare un testo accogliendo le proposte migliorative da qualunque parte esse provenissero.

Siamo consapevoli che questo provvedimento non è completamente risolutivo rispetto a tutti i problemi legati alla burocrazia, perché un solo testo non può affrontare la cosiddetta giungla normativa prodotta in decenni di leggi, articoli e commi che hanno regolamentato medesime materie creando procedure lente e farraginose. Ad ogni modo, il testo affronta numerose questioni e in questa fase di ripartenza può dare slancio a settori quali quello dell'edilizia e concretezza ad altri interventi posti in essere dal Governo. Penso, ad esempio, al *superbonus* del 110 per cento sugli interventi di efficientamento energetico per le abitazioni e di prevenzione antisismica.

Replicare agli interventi di ognuno di voi richiederebbe ore, ora però permettetemi di soffermarmi su quelli che, anche all'esterno di quest'Aula, hanno maggiormente alimentato il dibattito degli ultimi giorni, non senza letture fuorvianti e strumentali, riprese anche da alcuni interventi in discussione generale.

Sulla ricalibratura della responsabilità erariale qualcuno ha ventilato un colpo di spugna. Si è detto che anche la Corte dei conti in audizione ha comunicato che non è opportuno limitare la responsabilità erariale al solo caso di dolo per i funzionari pubblici che firmano la pratica.

Abbiamo ovviamente ascoltato con grande attenzione il giudizio della Corte dei conti, ma siamo convinti della bontà della soluzione trovata per superare il contrasto giurisprudenziale e dottrinale e l'atavico problema italiano della paralisi della firma; problema, peraltro, evidenziato in altre occasioni dalla stessa Corte dei conti e da altre autorità indipendenti. Sottolineo, quindi, che non si è fatta alcuna marcia indietro sulla responsabilità erariale, che resta per colpa grave e dolo solo nel caso di comportamenti omissivi del funzionario pubblico a cui è sottoposta la pratica, e la stessa responsabilità viene limitata al solo dolo nel caso del funzionario che firma e che quindi resta perseguibile.

Un argomento che, invece, sembra essere sfuggito alle polemiche, ma che vorrei portare all'attenzione anche di chi ci ascolta, riguarda la digitalizzazione. Sul punto possiamo dire che con il decreto-legge semplificazioni è arrivata la svolta. In questo provvedimento c'è la pubblica amministrazione che vogliamo, quella che mette al centro la persona, snellendo le procedure e avvicinando i servizi pubblici ai bisogni e alle esigenze di tutti noi.

Rafforziamo il principio del *once only*, un principio vigente da tempo nel nostro ordinamento, ma ancora inapplicato. Le pubbliche amministrazioni non devono più chiedere ai cittadini e alle imprese dati e documenti che già possiedono e che possono reperire da altre pubbliche amministrazioni. Per questo, arriva la piattaforma digitale nazionale dei dati, che deve

rendere interrogabili, disponibili e fruibili alla pubblica amministrazione i dati pubblici e conoscibili.

Vogliamo poi garantire a tutti gli italiani la cittadinanza digitale e la possibilità del domicilio digitale: tutti i servizi pubblici digitali devono diventare accessibili dal telefono attraverso l'*app* IO, all'interno della quale ciascuno di noi potrà dotarsi degli strumenti di cittadinanza digitale, visualizzando avvisi, comunicazioni e accedendo a tutti gli atti e procedimenti che lo riguardano. Ci sarà anche la possibilità di indicare il proprio domicilio digitale direttamente dall'*app* e i cittadini accederanno a tutti i servizi della pubblica amministrazione con SPID e carta d'identità elettronica.

Proprio in questi giorni la ministra Pisano ha annunciato il raggiungimento di quota 10 milioni di SPID attivati. Con il decreto-legge arriva la piattaforma digitale unica per le notifiche di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione a cittadini e imprese. La raccomandata cartacea viene sostituita da una comunicazione digitale, ma naturalmente rimane per chi avrà transitoriamente ancora difficoltà con gli strumenti tecnologici. In buona sostanza, quella digitale diventa la modalità normale con cui gli uffici pubblici interloquiscono con i cittadini.

Il decreto-legge semplificazioni supera l'impostazione secondo cui le amministrazioni dovrebbero incentivare l'utilizzo del digitale; attraverso l'amministrazione si deve utilizzare il digitale. Inoltre, le pubbliche amministrazioni possono assumere esperti per la trasformazione digitale e hanno l'obbligo di consentire l'accesso da remoto ai dipendenti.

Si introduce il dovere per le amministrazioni di misurare e pubblicare i tempi effettivi delle procedure. Tutti potranno mettere a confronto i tempi di attesa. Infine, stabiliamo che il ritardo si paga: diversi provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione dopo la scadenza dei termini saranno inefficaci, tranne in caso di atto illegittimo.

Presidente, colleghi, non c'è rilancio senza semplificazione. Il nucleo centrale del decreto semplificazioni è costituito da sburocratizzazione, snellimento delle procedure e, come detto, digitalizzazione. Non riusciremmo a cogliere l'importanza di questo provvedimento se non guardassimo ai 209 miliardi per investimenti in arrivo con il *recovery fund*. Si tratta del piano di investimenti più ingente che l'Italia abbia mai visto, ottenuto grazie all'impegno in Europa del presidente Conte. Per questo occorre essere in grado di spendere proficuamente e tempestivamente queste risorse e il decreto semplificazioni darà un grande impulso in tale direzione.

Prima di concludere, signor Presidente, mi lasci ringraziare ancora una volta i colleghi di maggioranza e opposizione delle Commissioni 1ª e 8ª per il lavoro incessante di queste settimane, i membri del Governo la cui presenza costante ha reso proficuo il dibattito parlamentare, gli uffici delle rispettive Commissioni per il loro lavoro indispensabile e quanti, a vario titolo, hanno contribuito a rendere migliore la conversione in legge di questo - a mio avviso - importante provvedimento. (*Applausi*).

FERRARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per comunicarle che c'è un accordo tra i Gruppi per le vie brevi per chiederle di sospendere per qualche minuto i lavori, in attesa dell'esito delle valutazioni della Presidenza sul testo. Mi pare di capire che siamo vicini alla conclusione e quindi alla possibilità di poter procedere con i nostri lavori. Chiediamo pochi attimi di sospensione in attesa di comprendere come la Presidenza intende procedere.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, sono ben disposto e disponibile ad accogliere la sua richiesta, ma qualche attimo è una dimensione un po' indefinita per poter stabilire un orario di ripresa.

FERRARI (PD). Direi alle 12.

PRESIDENTE. Dal momento che c'è l'accordo rispetto a questa proposta, non facendosi osservazioni, sospendo la seduta fino alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 11,22, è ripresa alle ore 12,15).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce sostanzialmente, con alcune correzioni tecniche, le proposte emendative approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

Avverto che il testo reca l'inserimento di una ulteriore disposizione particolarmente urgente, volta esclusivamente a prorogare al 30 novembre 2020 il termine per la concessione dei contributi relativi ai danni lievi riportati a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, in scadenza il 20 settembre prossimo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha valutato con attenzione, in costante raccordo con i Presidenti delle Commissioni permanenti 1ª e 8ª, gli emendamenti presentati al provvedimento in esame. Pertanto, in conformità a quanto già stabilito durante l'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma primo, del Regolamento, tutti gli emendamenti indicati nell'elenco in distribuzione, in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge.

Con riferimento agli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, la Presidenza dichiara, altresì, improponibile, ai sensi della medesima norma regolamentare, l'emendamento 19.0.76, che reca disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche pro-

fessionali nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto estraneo all'oggetto del decreto-legge.

Conseguentemente, la Presidenza dispone, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, lo stralcio della disposizione identica all'emendamento 19.0.76, contenuta nell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione presentato dal Governo.

Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1883, di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nel testo dichiarato ammissibile dalla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

Convoco la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,40).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge in materia di semplificazione e innovazione digitale.

Per la discussione sulla fiducia è stata ripartita circa un'ora in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto intorno alle 13,30 e la chiama orientativamente alle 14,50.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1883 e della questione di fiducia (ore 12,41)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, va anzitutto premesso che il decreto-legge in materia di semplificazione e innovazione digitale corrisponde pienamente e compiutamente a tutte le esigenze che nel tempo sono state avvertite nei vari settori in cui interviene: appalti pubblici, procedure per gli acquisti e pubblica amministrazione. È quindi sostanzialmente un provvedimento necessario per favorire la ripresa economica del nostro Paese.

Si tratta del quarto intervento di questa natura, dopo quelli che abbiamo visto nel passato, e questo insieme di provvedimenti - un altro sarà in discussione nei prossimi giorni - consente di fronteggiare le emergenze determinate dal Covid in modo che il Paese possa tornare a crescere. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore D'Arienzo, mi perdoni se la interrompo, ma voglio dire ai colleghi occupati in discussioni personali di farlo cortesemente a bassa voce o di accomodarsi fuori. Prego, senatore, prosegua.

D'ARIENZO (PD). Quando si affrontano temi di questa natura, che hanno impegnato la Commissione fino a tarda notte in più occasioni, credo serva porsi una domanda: rispetto alla semplificazione e alla riduzione dei tempi, siamo convinti di aver fatto qualcosa di buono? Il provvedimento dà veramente una mano alla velocizzazione, che tutti auspichiamo nei vari settori nei confronti dei quali è intervenuto? Siamo convinti di sì. Riteniamo che nel testo ci siano gli strumenti principali per far ripartire l'economia del Paese e per far recuperare e crescere il PIL che è stato perso.

Non devo ricordare qui gli effetti positivi dell'accelerazione degli investimenti degli appalti pubblici che, com'è noto, dispongono da anni di diversi miliardi di euro ancora fermi, previsti in più leggi di bilancio, ma che, per varie ragioni, non hanno avuto la loro conclusione. Questo è il motivo fondamentale.

Il decreto-legge semplificazioni è certamente una riforma coraggiosa e ambiziosa, perché ha il merito di intervenire concretamente sulle problematiche che a nostro avviso hanno rallentato la realizzazione delle infrastrutture.

Penso che l'Italia abbia una grande opportunità, ovvero che in quindici mesi, fino al dicembre 2021, la macchina pubblica possa mettere in campo tutti i progetti possibili, che negli anni sono rimasti fermi nei cassetti, utilizzando le norme di favore del provvedimento. Si tratta di iniziative economiche per diversi miliardi di euro.

Avendo partecipato ai lavori delle Commissioni, ho avuto modo di apprezzare che non c'erano grandi differenze sostanziali nell'ambito del rapporto corretto intercorso tra tutti i Gruppi politici, ed è stata anche questa la ragione per la quale tantissimi rappresentanti delle realtà sociali ed economiche del Paese sono venuti in Commissione a dirci di essere sostanzialmente d'accordo.

In quindici mesi, quindi, una svolta epocale. Speriamo che l'Italia sia pronta. Serve uno sforzo, da parte nostra, incentivante rispetto a tutta la macchina pubblica, a sostegno delle istituzioni pubbliche, affinché questo

ingente volume di denaro possa dispiegare positivamente i propri effetti sull'economia e quindi a favore della crescita.

Molte altre scelte contenute nel decreto-legge incideranno sulla vita reale del Paese. Ho parlato, in particolare, delle infrastrutture, ma contiene anche norme sull'agricoltura, sull'ambiente e sulle innovazioni, tutte decisioni che hanno il merito di snellire e favorire l'attuazione delle iniziative in un'ottica positiva, per rendere sempre più tempestivi gli interventi dell'Italia a sostegno, appunto, della crescita. Sono convinto che siamo riusciti a trovare anche quel difficile equilibrio che è sempre difficile da raggiungere - ma credo che ci siamo riusciti e lo sforzo è stato positivo - tra la necessità di crescere e quella di preservare la qualità della vita.

Il decreto semplificazioni, quindi, complessivamente è un mezzo utile a disposizione della macchina pubblica. Per questo riteniamo che la sua completa attuazione sia necessaria e, per quanto ci riguarda, doverosa. Valutiamo pertanto positivamente ogni iniziativa a sostegno dell'approvazione del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signor Presidente, è stato svolto un lavoro prezioso e puntuale nelle Commissioni lavori pubblici e affari costituzionali riunite per l'esame del decreto semplificazioni, con l'obiettivo di migliorarlo. Voglio ringraziare i relatori per l'ottimo lavoro svolto, i Presidenti delle due Commissioni e tutti i colleghi commissari per lo spirito di collaborazione manifestato durante i lavori, nel solo interesse di velocizzare il processo burocratico del nostro Paese e di incentivare gli investimenti pubblici durante questo periodo emergenziale. Un lavoro ottimamente mediato dai sottosegretari di Governo Malpezzi e Margiotta, ai quali va il mio personale ringraziamento, e che mi ha arricchito molto per l'importanza dei temi trattati e per il loro elevato impatto sulla vita di tutti i cittadini.

Se parliamo di snellimento di procedure, non si può non fare riferimento al tema degli appalti pubblici e degli affidamenti e a quello dei poteri straordinari posti in capo alle stazioni appaltanti per lo svolgimento di lavori sopra soglia e sotto soglia e, ancora, dei poteri conferiti ai commissari straordinari. Su questo voglio soffermarmi, perché proprio all'articolo 9 si prevede che venga individuata una serie di opere che rispondono a determinati requisiti, come l'elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva e l'impatto che hanno sul tessuto economico e sociale del territorio nazionale, regionale ma anche locale. La loro individuazione dovrà avvenire entro il 30 dicembre del 2020 e per la loro realizzazione o il loro completamento verranno successivamente nominati commissari straordinari. Ma non basta, perché nei successivi sei mesi, quindi entro il 30 giugno 2021, potranno essere individuate altre opere che rispondano agli stessi requisiti appena esposti, alle quali verranno attribuiti altri commissari. Tutto ciò naturalmente sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi con tempistiche più ristrette.

Insomma, si sta dando seguito a una visione già prevista dal decreto sblocca cantieri e che, ad esempio, ha portato all'individuazione di un'opera strategica per l'Abruzzo e gli abruzzesi: mi riferisco alla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, un sistema idrico che continui a garantire l'approvvigionamento di acque potabili destinate a circa 700.000 utenti e che, allo stesso tempo, incide sulla sicurezza infrastrutturale e la continuità di funzionamento di una galleria autostradale che attraversa l'Appennino per 10 chilometri, il traforo del Gran Sasso.

Con l'approvazione di un emendamento, abbiamo dotato il commissario straordinario di maggiori poteri, affinché alcune peculiarità particolarmente problematiche che gravitano intorno a quest'opera anche in ambito di dissesto idrogeologico possano essere superate e venga immediatamente dato il via ai lavori.

Inoltre, sempre grazie all'approvazione di un emendamento, introduciamo importantissime novità riguardanti il codice della strada. Questo Governo da mesi lavora per favorire il passaggio ad una mobilità più sostenibile e quindi siamo intervenuti per regolare il traffico in crescita dei velocipedisti.

Nel codice della strada avremo zone scolastiche dove viene garantita una particolare attenzione ai pedoni e le strade urbane ciclabili che, insieme alle corsie ciclabili, daranno un giusto spazio ai vari velocipedisti e sulle quali si potrà viaggiare in piena sicurezza e secondo regole ben definite.

In chiusura del mio intervento, voglio soffermarmi sulla tutela garantita per gli usi civici, ottenuta tramite una modifica emendativa al testo del decreto-legge. Infatti, per la realizzazione di opere interrato su terreni che godono di diritto di uso civico, resta la tutela del proprietario allo svolgimento di un *iter* classico - già previsto e in vigore - per la concessione di servitù, sia esso un soggetto privato o un ente pubblico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di fiducia al decreto-legge semplificazioni diamo una nuova occasione al nostro Paese in questo periodo particolarmente caratterizzato da grandi aspettative nutrite dai cittadini nei confronti della politica, le quali, di conseguenza, hanno investito di grandi responsabilità il legislatore e alle quali non ci siamo sottratti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*Fdl*). Signor Presidente, ci accingiamo a votare quella che stiamo ancora cercando di capire se sarà la ventiduesima o la ventiquattresima fiducia: *record* assoluto della storia repubblicana per un Governo nazionale. Per essere il «Governo del cambiamento», devo dire che indubbiamente è un bel risultato: cambiamento nel senso di cambiare idea ogni giorno e che si materializza nella circostanza di costringere alla questione di fiducia (immagino che si tratti di «costringere», visto che non sarà un piacere per il Governo porla sistematicamente).

Immagino anche che il Governo debba ricorrere a questa procedura assolutamente ai limiti della costituzionalità, che, com'è noto, è prevista in via del tutto eccezionale ed episodica, nata e pensata per contrastare la pras-

si dell'ostruzionismo parlamentare, con ore e ore perse a discutere su migliaia di emendamenti aventi l'unico vero scopo di contrastare l'azione di governo da parte dell'opposizione. Oggi tale procedura è divenuta invece uno strumento che il Governo deve utilizzare per mettere insieme i cocci della sua maggioranza (perché questo è). Questa non è polemica politica, ma una banalissima constatazione e un banalissimo stare ai fatti.

Reputo che questa situazione - lo dico alla Presidenza, ma anche a tutti noi - vi stia un briciolino sfuggendo di mano. Credo che a tutto ci sia un limite e che il senso del pudore, se non altro, e il decoro delle istituzioni non stiano solo nel venire in Senato con la cravatta. Il decoro delle istituzioni attiene - e lo dico alla Presidenza - anche alla possibilità di assolvere a un minimo delle competenze degli eletti, dei senatori e dei parlamentari della Repubblica.

Qui c'è una deriva assolutamente pericolosa e assurda, alla quale sembra che nessun osservatore voglia prestare attenzione, come ogni cattiva abitudine. Mi veniva in mente questa mattina un parallelo con la falsa fatturazione: un'azienda comincia con una fatturina e poi a fine anno, visto che il giochino ha funzionato, continua così, finché diventa un trappolone.

Guardate che l'apposizione della questione di fiducia è una cosa ai limiti della legalità e della costituzionalità: è prevista in modo specifico in casi assolutamente straordinari, eccezionali e irripetibili.

È diventata la prassi assolutamente consolidata di questo Governo: 23 voti di fiducia (questo è il ventiquattresimo) e un solo provvedimento approvato in procedura ordinaria nel Conte-*bis*. Tutto ciò da una maggioranza che vede messi insieme i campioni dell'onestà e del cambiamento (anzi, i fenomeni dell'onestà e del cambiamento) e un partito che attinge alla storia repubblicana di anni e che sembra, invece, diventato peggio degli altri. Mi rivolgo ai miei colleghi del Partito Democratico: venite da una storia, non è possibile consentire tutto questo e che diventi prassi votare con la fiducia ogni provvedimento, persino uno come questo, che determina aspetti assolutamente importanti. Possiamo condividere o no, ma dobbiamo confrontarci. Non si può continuare in questo modo.

Mi chiedo come sia possibile che l'Istituzione principale del Paese non obietti qualcosa rispetto a questa prassi che è diventata assolutamente consolidata: un ramo del Parlamento resta assolutamente escluso e l'altro discute a "tozzi e bocconi", come diciamo dalle mie parti (io vengo dall'Umbria).

Ho chiesto al mio Gruppo di prendere la parola, non per strapparmi i capelli (che sono anche pochi), ma per far presente, colleghi, che a tutto c'è un limite e che anche il decoro delle istituzioni è in capo a tutti noi, in primo luogo alla Presidenza, evidentemente, ma *pro quota* a ognuno di noi, senatori della Repubblica, che siamo qui per investitura popolare, alla quale un qualche senso evidentemente dobbiamo riconoscere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, sia chiaro fin d'ora che non ci ispirate alcuna fiducia. L'impegno della Lega sul provvedimento in esame è stato massimo, nel rispetto del popolo italiano, nonostante il Governo abbia di fatto paralizzato questo Parlamento, riducendo la discussione su un decreto-legge a pochi giorni. Con tale mossa ci sta portando di fatto a un monocameralismo imperfetto, che in realtà è quello che viviamo ogni giorno con questo Governo.

Governo che poi si sta sempre più caratterizzando come autoreferenziale e autoritario: va avanti a colpi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (qui ne abbiamo discussi e subiti tantissimi e si tratta di atti amministrativi che, con i loro effetti e ricadute, hanno travalicato l'ambito amministrativo), voti di fiducia, annunci roboanti in quest'Aula, promesse senza riscontro, stati generali convocati e conclusi senza un programma ed entità assolutamente misteriose, come le *task force*.

Dall'altra parte, c'è la realtà che viviamo sui territori ogni giorno: gli italiani, la vita quotidiana delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, dei giovani e degli anziani. Il Governo non dimostra alcuna percezione della realtà; ha una sua visione, che racconta un Paese che non esiste, che è in emergenza non da oggi, ma da alcuni mesi (noi riteniamo da molto tempo ormai); un'Italia in cui la cassa integrazione non è ancora arrivata a tutti, in cui le banche non concedono alle imprese i crediti agevolati e il sistema INPS (il famigerato sistema INPS) va in *tilt* esattamente quando serve, perché quando non serve non va affatto in *tilt*; un Paese in cui gli imprenditori sono spinti più a chiudere che ad aprire.

Ricordo che il decreto semplificazioni nasce per adottare misure snelle, veloci ed efficaci, al fine di provare a far uscire l'Italia dalla crisi economica drammatica scatenatasi *post* pandemia; una crisi di domanda e di offerta, per effetto della quale - le previsioni sono di Istat e della Banca d'Italia, non di noi, pericolosi sovranisti - l'Italia uscirà peggio di tutti gli altri Paesi europei, con un crollo del PIL di oltre il 12,4 per cento, una ripresa stimata ai minimi storici per il prossimo anno e una recessione che è quasi il doppio di quella tedesca.

Secondo l'Istat, il 30 per cento delle imprese rischia di chiudere. Inoltre, secondo Banca d'Italia i redditi delle famiglie sono falciati; il 40 per cento delle famiglie non riesce a pagare i mutui e il 34 per cento ha difficoltà con i pagamenti delle rate e oltre un terzo delle famiglie dispone di risorse finanziarie sufficienti per meno di tre mesi.

Si stima che il Paese perderà oltre 800.000 posti di lavoro entro fine anno: una catastrofe. Occorre risolvere i problemi di questo Paese, totalmente abbandonato da un Governo che ha scelto, proprio con questo decreto-legge, di lasciare fuori emendamenti vitali, che avrebbero consentito subito l'impiego degli italiani: quelli per il settore dell'agricoltura, del turismo e della gastronomia e sui *voucher* semplificati, che vi chiediamo da tempo. Guardate che ci sono 45 milioni di ettolitri di vino da produrre e 25.000 di posti di lavoro per la raccolta delle uve.

La difficoltà è enorme. Tutta questa semplificazione che ci ha spiegato il ministro Bellanova non esiste, nemmeno nel regolarizzare i migranti, dei quali solo il 10 per cento sceglie l'agricoltura, mentre il resto sceglie al-

tre strade. Abbiamo cercato di sostenere, attraverso i nostri emendamenti, grandi possibilità per la nostra attività e il nostro lavoro. Ricordo semplicemente che, senza ombra di dubbio, grazie alla Lega su questo decreto abbiamo ottenuto una pronta effettuazione delle attività connesse alla verifica dell'integrità dei serbatoi del GPL, con tempistiche coerenti con l'attuale fase di emergenza e con la possibilità di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Abbiamo introdotto anche un reale snellimento delle procedure previste dal codice della strada.

Il nostro impegno è stato anche quello di attivarci su emendamenti importanti, per i quali oggi però abbiamo l'amaro in bocca, perché mi dicono che in Commissione bilancio l'emendamento 43.0.98 sarebbe stato giudicato improcedibile, perché pare che non ci sia la copertura: avrebbe permesso di attivare un volano in agricoltura, ai giovani agricoltori sotto i quarantun anni che si insediano (circa in 100.000, nell'arco di due anni, sarebbero potuti entrare in questo sistema attraverso il nostro importante emendamento). (*Applausi*). Mentre sto parlando, la seduta della Commissione bilancio è in corso e pare che l'emendamento 43.0.98 sia stato cassato.

Vi ricordo che la senilizzazione e l'anzianità del settore agricolo è un problema comune a livello europeo, ma particolarmente sentito a livello nazionale. Nel confronto europeo emerge un quadro piuttosto sconcertante per quanto riguarda l'incidenza delle imprese condotte dai giovani. In Italia i giovani con meno di quarant'anni a capo di un'azienda agricola risultano essere l'8 per cento del totale, dato che si pone al di sotto di tre punti percentuali della media europea. Soprattutto, il dato che colpisce è il tasso di ricambio generazionale: mentre in Europa ogni cento capi azienda anziani, cioè con più di sessantacinque anni, ci sono 32 giovani, in Italia invece ce ne sono solo 19. Le aziende agricole condotte da *under* quaranta in Italia sono attualmente 91.000: un'efficace politica di ricambio generazionale farebbe sì che non chiudessero, perché guardate che ogni anno in decine di migliaia chiudono, perché non c'è la logica del ricambio generazionale.

Ci vogliono investimenti. Magari si parte anche con l'agricoltura 4.0; i giovani vogliono qualcosa di più da questo settore: bisogna aiutarli, ma il ricambio non si fa a parole; bisogna incentivarli con misure *ad hoc* come questa, che non è liquidità, ma un investimento.

Perciò io vi prego: se questa misura non dovesse passare in questo decreto, che venga approvata almeno nel prossimo, perché la situazione italiana rispetto a quella europea è gravissima. Noi questo lo abbiamo inteso. Vi ricordo che l'agroalimentare, il cibo, oggi rappresenta il 25 per cento del prodotto interno lordo e tutto quello che è cibo parte dalla terra e dal lavoro della terra.

Inoltre, Presidente, un altro tema che mi sta particolarmente a cuore è relativo alla sicurezza sul lavoro e agli infortuni anche mortali come quello che è avvenuto ieri a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, dove Davide Gennero, ventidue anni, è deceduto a causa delle esalazioni provenienti da un silos di stoccaggio di materie prime agricole. Il fratello Francesco, venticinque anni, accorso insieme al papà per aiutarlo, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni e la sua vita è appesa a un filo. Alla stimata

famiglia Gennero va naturalmente la vicinanza dell'Assemblea del Senato e una preghiera, con tanto tanto affetto. (*Applausi*).

Queste sono definite morti bianche ma sono tragedie inaccettabili per un Paese civile, o che perlomeno si definisce tale. Le morti bianche sono tragedie sottostimate dai dati ufficiali. Ebbene, occorre intervenire subito. Occorre investire risorse perché non servono solo i controlli, ma serve un'attività di prevenzione verso le piccole e medie imprese che a volte hanno difficoltà ad investire in questo settore. Ricordiamocelo da subito nei prossimi provvedimenti. (*Applausi*).

In conclusione, Presidente, noi non ci fermiamo, non ci arrendiamo. Come Lega non retrocediamo di un centimetro. È vergognoso, e lo dico ora in quest'Aula, il processo contro il nostro *leader* Matteo Salvini, un processo farsa. In realtà vorrebbero processare tutti noi italiani che abbiamo a cuore il nostro Paese. Noi siamo orgogliosi del nostro segretario federale che coraggiosamente ha scelto di difendere l'Italia e gli italiani in tempi non sospetti. (*Applausi*).

Solo nel passato mese di luglio, gli sbarchi sono stati sei volte quelli dello stesso periodo di un anno fa, con la Lega al Governo e con l'arrivo - lo ricordo - di molti clandestini positivi al Covid. L'uso strumentale che voi fate dei *media*, i vostri tentativi di intimidirci e zittirci non ci fermeranno. (*Applausi*).

Come dicevo all'inizio, noi non ci fidiamo e come noi di questo Governo non si fida il popolo italiano. Presidente, processateci tutti! Noi siamo il Paese. Prima gli italiani sempre! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

VONO (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, dopo giorni di confronti serrati e discussioni sulla semplificazione di varie procedure irretite da una burocrazia tecnica e su ciò che invece avrebbe bisogno di riforme strutturali e non può chiaramente rientrare in un decreto di emergenza, siamo arrivati ad un testo formulato dal Governo che tiene conto delle misure discusse nelle Commissioni e per cui oggi ci viene richiesta la fiducia. Una fiducia al Governo che reputiamo sia una garanzia per gli italiani che possono contare sulla stabilità necessaria in questo particolare e difficile momento aggravato dalla pandemia non ancora completamente sconfitta.

Quello che ci apprestiamo a convertire in legge è un decreto che introduce nel settore dei contratti pubblici e dell'edilizia misure di semplificazione e di innovazione digitale volte proprio ad alleggerire i procedimenti amministrativi pedanti che troppo spesso hanno impedito al nostro Paese di guardare avanti nei settori strategici per uno sviluppo concreto dell'economia. Chiaramente molto resta da fare, ribadendo che tali norme intervengono in un periodo emergenziale per dare solo alcune risposte a temi cruciali su cui non si poteva lasciar correre.

Per questo siamo orgogliosi di aver contribuito, con molti emendamenti che sono stati recepiti dal Governo, per favorire e agevolare procedure che, altrimenti e normalmente, richiedono tempi lunghi e sovrapposizioni

tra gli enti, come è avvenuto nell'ambito del procedimento di VIA, con l'esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di sviluppo aeroportuali, così come accade da sempre per i porti.

Si interviene anche in altri campi, come nella pubblica amministrazione, con misure che favoriscono l'uso da parte di lavoratori di dispositivi elettronici, personali o messi a disposizione dall'amministrazione stessa, per ottimizzare la prestazione lavorativa e, soprattutto, per fornire migliori servizi all'utenza, senza mai venir meno alla garanzia della sicurezza e della protezione dei dati e delle informazioni a disposizione. Quindi, una agevolazione del cosiddetto lavoro agile.

È ovvio che, per realizzare una vera innovazione, come ho detto anche ieri nel mio intervento, sarà necessaria una formazione continua ad ogni livello di servizio della pubblica amministrazione. Formazione continua che deve essere ben strutturata e non può essere delegata ad un decreto emergenziale, ma è conseguenza naturale delle misure previste per rendere il lavoro sostenibile, con determinazione di progetti e obiettivi specifici.

Noi per questo lavoreremo, come già era stato fatto col Governo Renzi, ad una vera riforma del lavoro, che non consista in assistenzialismi, ma che vada ad agevolare i livelli occupazionali, riconoscendo, sempre e in ogni caso, le competenze e il merito di ognuno.

Un passo in avanti con questa normativa è stato fatto prevedendo anche la sperimentazione da parte di università, enti di ricerca e società anche per i privati, ampliando così le opportunità per tutti i soggetti che operano in questo campo, senza la limitazione solo ai soggetti pubblici. Soprattutto nei settori della ricerca, si devono democraticamente consentire le stesse opportunità a tutti, soprattutto ai nostri tanti giovani che spesso sono costretti ad andar via dall'Italia.

Consentire, quindi, questo, sia nel pubblico che nel privato, senza preclusioni ideologiche e senza lasciare la gestione miope che c'è stata fino adesso in ambienti che dovrebbero fare cultura e, invece, sono prettamente autoreferenziali.

Sono soddisfatta di aver messo fine, e per questo ringrazio il Governo, alla situazione assurda, creata anche dalle norme del decreto-legge n. 35 del 2019 (il cosiddetto decreto Calabria) sulla sanità, che aveva causato il blocco delle competenze della stazione unica appaltante regionale, delegando il tutto a convenzioni con altre Regioni, senza espletare alcuna gara e, quindi, senza portare nulla di nuovo alla sanità calabrese, se non consentire una proroga di gare scadute e un aumento di costi per i calabresi.

Un interesse preminente è stato dato anche, da parte degli enti territoriali e delle imprese, all'articolo 10 recante semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, con cui si introducono le deroghe ai limiti determinati dalle leggi in questo settore, anche ampliando le definizioni di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.

In fondo, tante modifiche di questo provvedimento, rientrano nell'attuazione del piano *shock* di Italia Viva sulle infrastrutture, presentato al Governo e - sembra - anche condiviso in parte. Considerando il momento di fragilità del nostro Paese, è importante avere tutti l'obiettivo comune di raggiungere gli scopi, anche per le strade più impervie. Solo con il buon gover-

no del Paese può emergere la nostra attività, quella che svolgiamo con serietà e responsabilità, per dare di nuovo senso al ruolo alto e prestigioso delle istituzioni che rappresentiamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, quando ho letto il titolo di questo decreto-legge (perché, con la questione di fiducia, che viene richiesta sempre, questo è un decreto, altro che disegno di legge) e ho letto che trattava di semplificazioni e di digitalizzazione, mi sono detto che finalmente ciò si realizzava nel nostro Paese, dopo cinquant'anni.

Bisogna, infatti, dire che la nostra Costituzione, la nostra democrazia, si regge su una serie di controlli e, come *extrema ratio*, sulla valutazione penale dei comportamenti individuali.

In questi anni, invece, abbiamo avuto un'esponenziale crescita del controllo penale e un'eliminazione dei controlli amministrativi. Il controllo amministrativo non è basato sulla filosofia dell'autorizzazione; la filosofia di una serie di provvedimenti, assunti in particolare nella prima Repubblica, che hanno condizionato la vita dei cittadini sotto il profilo delle libertà.

Ho pensato che finalmente si tenesse conto di quanto il presidente Berlusconi ha sempre detto con la sua capacità di grande combattente per la libertà: occorre eliminare le autorizzazioni preventive e, soltanto una volta che il cittadino ha dato inizio a un'attività, va fatto il controllo della legittimità del suo operato. Purtroppo, non è questo ciò che leggiamo nel provvedimento al nostro esame. Presidente, addirittura c'è una modifica che riguarda l'abuso d'ufficio. Innanzitutto siamo dinanzi a un reato che per la terza volta viene modificato perché, di fronte a centinaia di processi intentati e iniziati per abuso d'ufficio, non ne arrivano a soluzione finale di condanna o di accertamento di responsabilità più del 10 per cento.

Si trattava di individuare un elemento scriminante dal momento che quella norma di reato prevede genericamente alcuni comportamenti che sono già determinati da altri reati. La riforma adottata prevede che non ci debba essere discrezionalità nella valutazione. Ci rendiamo conto che, quindi, sarà sempre necessario l'intervento del giudice per stabilire se c'era o meno discrezionalità? Ciò è tutt'altro che semplificazione!

Presidente, avrei sperato in un confronto proprio perché, dopo diversi anni, finalmente era giunto un argomento che avrebbe dovuto consentire un confronto non tra maggioranza e opposizione, ma tra tutti coloro che si interessano alla struttura dello Stato. Alla fine, è stata posta la questione di fiducia. Posso dirvi in tutta onestà che, se ci fosse stata la possibilità di un discorso e di un confronto serio e positivo - che, me lo insegnate, non è la discussione perché precede il momento del voto e, invece, il confronto avviene prima - avrei anche votato la fiducia. Però, avete messo la fiducia sapendo che essa, non solo costringe l'opposizione a votare contro, ma anche a tenere conto della realtà e, cioè, che voi avete impedito un effettivo confronto, che serviva a valutare alcuni aspetti della vita sociale che andavano corretti perché possono sfuggire a chiunque. Bastava semplicemente avere la

capacità di individuare quegli spazi di libertà che dovevano essere riconquistati e dare la possibilità a tutti di intervenire secondo un modello di controllo successivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (*M5S*). Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, la fiducia che ci apprestiamo a conferire al Governo questa volta è anche meritata, in modo particolare, da due donne: il ministro per la pubblica amministrazione Dadone e il ministro per l'innovazione digitale Pisano, che, con la loro determinazione, hanno messo in campo delle norme che segneranno la trasformazione digitale del Paese e - sono sicura - ci vedranno già dal prossimo anno fare un significativo balzo in avanti in merito al livello di digitalizzazione del nostro Paese, che verrà immediatamente registrato nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società della Commissione europea (DESI). (*Applausi*).

Voglio elencare brevemente tre delle fondamentali novità in tema di digitalizzazione introdotte dal decreto-legge di cui tutti noi già da subito possiamo beneficiare. Prima però vorrei fare solo un breve inciso per evidenziare come tra gli emendamenti approvati a mia prima firma, oltre a semplificazioni nell'ambito delle procedure di identificazione di acquirenti SIM, dell'Internet delle cose e nell'utilizzo di tecnologie LPWAN, che consentiranno ai cittadini di godere di innumerevoli benefici in termini di digitalizzazione dei servizi e di qualità della vita, vi sia un'importante norma che riguarda il sisma 2012, che ha colpito prevalentemente la mia Regione, l'Emilia-Romagna, che consente finalmente il proseguimento dei lavori di ricostruzione per circa 300 imprese agricole e agroindustriali, che hanno subito gravi danni a causa di questi tragici eventi. Questo Parlamento e questo Governo non si sono dimenticati di voi, agricoltori dell'Emilia-Romagna.

Tornando al testo del decreto-legge, al capo 1 del titolo III abbiamo la cittadinanza digitale e l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. È di ieri la notizia che sono state attivate 10 milioni di identità SPID; 10 milioni di cittadini sono pronti ad utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione. Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tramite PagoPA, mette a disposizione il punto di accesso telematico che, dal punto di vista del cittadino, si concretizza nell'app IO. Grazie all'app IO e all'autenticazione che può avvenire indifferentemente con SPID o la con la carta d'identità elettronica, il cittadino può interagire con la pubblica amministrazione centrale e locale in modo semplice, intuitivo, efficace e veloce. Per moltissimi servizi riceveremo una notifica sul nostro *smartphone* e con un semplice clic avremo risolto il nostro problema. L'abbiamo vista in opera con il *bonus* vacanze, la vedremo in azione per pagare il bollo auto, la mensa o lo scuolabus per i nostri figli, per rinnovare la patente o la carta d'identità, per pagare la Tari e progressivamente per tutti i servizi. La notifica ci arriva sullo *smartphone* invece che nella cassetta della posta e la nostra risposta si esegue con un clic. Niente più uffici, sportelli o code, nessun tempo perso. Al fine di garantire la cittadinanza con un clic,

nel decreto si obbliga quindi la pubblica amministrazione a fornire i propri servizi anche tramite l'app IO e le amministrazioni devono avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

Purtroppo con l'emendamento presentato dal Gruppo Lega faranno eccezione i piccoli Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, i quali - sottolineo ancora - purtroppo con tale emendamento potrebbero essere lasciati indietro. Infatti per questi piccoli Comuni la data di avvio della trasformazione digitale coinciderà con la fine dello stato di emergenza che stiamo vivendo. Per i loro cittadini il divario digitale sarà quindi acuito. I cittadini dei piccoli Comuni potranno ringraziare la Lega che ha contrattato fino all'ultimo per ottenere di creare questi cittadini digitali di serie B (*Applausi*), che non disporranno di servizi digitali con un clic. Invece tutti gli altri cittadini avranno presto i servizi sull'app IO. Infatti i dirigenti delle strutture pubbliche che non avvieranno la trasformazione entro la data stabilita del 28 febbraio prossimo, verranno penalizzati con la riduzione non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi a tutto il personale delle proprie strutture. Questo è un forte incentivo a non introdurre ritardi, che andrebbero solo a penalizzare i cittadini e il loro diritto alla cittadinanza digitale.

Il decreto, al capo II del titolo III, introduce delle norme in materia di sicurezza nazionale cibernetica. Il testo della norma si preoccupa di diffondere la modalità di lavoro agile contestualmente all'adozione di ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli *standard* nazionali europei e internazionali per la protezione delle proprie reti.

Si promuove la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi attraverso apposite linee guida, con particolare attenzione ai servizi erogati tramite fornitori di servizi *cloud*.

Tutti i servizi informatici della pubblica amministrazione, in particolare modo quelli *in cloud*, dovranno attenersi al codice di condotta tecnologica, che regola le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La sicurezza dei nostri dati sarà quindi al centro dell'attenzione, della progettazione e della gestione dei servizi digitali.

Nel capo III si sancisce la strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali, mediante la disponibilità e l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, oltre ad alcune semplificazioni per la piattaforma digitale nazionale dati. L'obiettivo è che finalmente le banche dati possano colloquiare l'una con l'altra, in modo tale che finalmente possa essere operativo il principio *once-only*. La pubblica amministrazione non può più chiedere al cittadino informazioni, che già le sono state conferite e che la pubblica amministrazione conosce già: ciò comporterà un notevole risparmio di tempo per tutti e una notevole riduzione degli errori, che involontariamente si compiono ogni qualvolta i dati transitano nelle mani di operatori umani.

Giungiamo infine al consolidamento e alla razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese: il famigerato *cloud* della pubblica amministrazione. Tutti noi abbiamo interiorizzato il concetto di sovranità digitale e questo è sicuramente il nostro obiettivo, perché da questa sovranità derivano i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini del presente e del futuro. (*Applausi*). Il principio della sovranità digitale è un obiettivo da raggiungere per tutta l'Europa e che attualmente l'Europa non ha e l'Italia, essendo tra i Paesi europei il più arretrato nella digitalizzazione, è molto più indietro nel recuperare la sovranità digitale rispetto agli altri Paesi. L'unica prospettiva per questo recupero è che avvenga per tutta l'Europa insieme. L'Italia sicuramente non può fare da sola. La prospettiva di *cloud* della pubblica amministrazione, presentata dall'articolo 35 del decreto-legge, si inserisce in una strategia a lungo termine, di cui questo è solo il primo passo, ossia il consolidamento dei servizi. Non possiamo più permetterci la farraginosità di 11.000 *data center* energivori e insicuri. Per questo primo passo potremmo usare i poli strategici nazionali oppure il *cloud* pubblico, differenziando oculatamente la collocazione dei servizi e applicando scrupolosamente il codice di condotta tecnologico. Contemporaneamente dovremo far progredire e crescere le nostre aziende nazionali, che hanno il loro *business* nella fornitura di infrastrutture per il *cloud* e nello sviluppo di servizi applicativi e di *software*. Teniamo presente che, nei prossimi cinque anni, il valore dell'economia dei dati, in Europa, passerà dagli attuali 300 miliardi di euro ad 830 miliardi di euro, con una crescita del 2,4 per cento del PIL totale europeo. Il digitale è l'unico settore che prospetta queste *performance*, ma l'Italia ne potrà beneficiare? Solo se avremo i professionisti che si dedicheranno a queste attività, in particolare i programmatori di *software*. Oggi in Europa abbiamo 5,5 milioni di questi professionisti e nel 2025 avremo bisogno del doppio, ovvero di 11 milioni. (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, le chiedo un attimo soltanto, per terminare il mio intervento.

In tutta Europa c'è carenza di questi specialisti e la carenza si estende anche ai Paesi extra-europei. Per questo tutti i Paesi vanno alla ricerca di queste professionalità, anche formate negli altri Paesi, per accaparrarseli.

Quindi, il nostro problema da una parte è formare le professionalità per far sviluppare il nostro Paese e nello stesso tempo riuscire a trattenerle, per non farle migrare. La sfida di *next generation* EU è soprattutto questa, ovvero quella di riconvertire una buona fetta della forza lavoro in professionalità informatiche di alto livello e di impiegarle per la modernizzazione del Paese e per la gestione della sicurezza dei dati dei nostri cittadini. (*Applausi*).

In questo investimento sta il segreto della crescita e della prosperità del nostro Paese e, nel contempo, della libertà e dei diritti di tutti i nostri cittadini. I nostri Ministri lo hanno capito e hanno iniziato questo progetto: noi sicuramente le sosteniamo e convintamente sosteniamo gli obiettivi di questo decreto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Colleghi, se non ci sono obiezioni, dispongo a questo punto una sospensione dei lavori dell'Assemblea per quindici minuti per permettere **al presidente della 5ª Commissione, senatore Pesco, di aggiornarci sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento.**

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 13,45.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 13,50).

PRESIDENTE. Colleghi, in relazione all'andamento dei lavori della Commissione bilancio sul maxiemendamento, sentito il Presidente del Senato, sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,50 è ripresa alle ore 14,07).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, visto che c'è stata un'interlocuzione da parte di tutti i Capigruppo per cercare di sveltire la procedura, volevamo ringraziarla per la cortese attenzione che ha avuto nei nostri confronti nell'accordarci la possibilità di iniziare le dichiarazioni di voto, perché comunque da parte di tutti c'era la volontà di mantenere l'orario dei nostri lavori così come avevamo concordato, senza porre alcun problema. Tra l'altro, la Commissione bilancio, da quello che ci risulta, ha quasi terminato il suo lavoro. Devono solo scrivere il parere.

Quindi, non ci sembrava corretto allungare i tempi per ragioni burocratiche, visto che poi, soprattutto per qualcuno che abita in zone più lontane, diventa più difficile il rientro. Grazie, Presidente. (*Applausi*).

RUSPANDINI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI (*FdI*). Signor Presidente, anche quelli di noi che sono abituati a fare politica come si faceva una volta, in mezzo alla gente, si devono rassegnare. Viviamo nell'era della comunicazione e questa maggioranza lo ha capito bene perché conosce le regole. Sa che le parole hanno sicuramente una grande importanza nel mondo della comunicazione attuale. È per questo che gli italiani hanno dovuto sorbirsi una serie di proclami beligeranti, una serie di trasposizioni della realtà che poi, alla fine, non hanno avuto i contenuti che tutti speravamo.

Abbiamo sentito parlare di cura Italia, di decreto liquidità, di decreto rilancio, il tutto condito da quello che Conte ha voluto mettere in campo rilanciando - questa volta il termine va usato - le famose parole «potenza di fuoco». Abbiamo ascoltato addirittura il Presidente del Consiglio che parlava di potenza di fuoco con la quale sarebbero stati risolti i problemi delle imprese e dei cittadini italiani. Mentre io sto parlando, mentre noi parliamo, centinaia di aziende in Italia ancora non hanno preso i soldi e centinaia, migliaia di lavoratori - quelli più deboli, quelli delle piccole aziende - ancora non prendono la cassa integrazione. Ecco la potenza di fuoco del Governo Conte.

Tutto questo non bastava, però. Non bastava perché abbiamo continuato con le parole roboanti. Adesso ci accingiamo a votare, tramite l'ennesimo ricorso alla fiducia, quella che il presidente Conte ha definito la madre di tutte le riforme: il decreto semplificazioni di oggi dovrebbe essere, secondo Conte e secondo questa maggioranza, la madre di tutte le riforme. Certo che la parola ci sta tutta, una parola evocativa, una parola magica, perché ogni cittadino italiano, ogni impresa ha dovuto duellare con la burocrazia in Italia, ha dovuto subire lungaggini e ha dovuto battersi per potersi vedere riconosciuti i diritti più elementari a causa della burocrazia. (*Brusio*).

Presidente, le chiederei, se si può, di chiedere di osservare un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non si riesce a sentire nulla. C'è un brusio troppo diffuso.

RUSPANDINI (*FdI*). Quindi, al netto del nome, i contenuti sono quelli che abbiamo visto, cioè un provvedimento che interviene in maniera disorganica e disarticolata in diversi ambiti e che assume i connotati di un decreto *omnibus*, una summa nella quale si trova tutto e il contrario di tutto, dalla disciplina sui contratti pubblici al diritto di voto per gli italiani all'estero, passando per l'abuso d'ufficio, all'identità digitale, i porti, i viadotti, le università, l'Alitalia, la valutazione sull'impatto ambientale; materia quest'ultima che mi è molto cara perché, con grande delusione, ho visto bocciare i miei emendamenti sui siti di interesse nazionale, relativamente alle decine di migliaia di aziende che stanno delocalizzando perché in Italia non è possibile, per chi ricade nei SIN, spostare nemmeno un cancello.

Con le associazioni di categoria, con le associazioni ambientaliste e con i Comuni avevamo predisposto alcuni emendamenti di grandissima prudenza, di grande serietà e di buon senso che sono stati bocciati, sacrificati sull'altare di una semplificazione che non semplifica nulla. Per questo sono costretto a dire, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, che l'unica semplificazione che avete fatto e che avete ottenuto è quella delle procedure parlamentari, perché state mortificando la nostra azione politica, la nostra rappresentanza e questo Parlamento con il ricorso alle *task force* e all'ennesima fiducia.

Per questo annunciamo il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia.

RENZI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, oggi, per Italia Viva è un giorno di festa. Aver portato all'attenzione di questa maggioranza e poi di questo Parlamento quello che abbiamo definito il piano *shock* e che oggi assume la denominazione di decreto semplificazioni è un risultato politico importante. Nel momento in cui diciamo che sbloccare i cantieri serve a far ripartire l'Italia, diamo atto al Governo di essere stato di parola.

Un osservatore dei tempi che stiamo vivendo che io ammiro molto, che si chiama Massimo Recalcati, sostiene che c'è un tabù nel dibattito politico di oggi. È il tabù della gratitudine. È come se esprimere gratitudine fosse un qualcosa di talmente fuori moda, *démodé*, inconsueto, da suonare strano.

Io qui, oggi, voglio esprimere gratitudine verso il Presidente del Consiglio, verso i membri del Governo, verso la maggioranza, verso tutto l'arco parlamentare, perché oggi si fa chiarezza su un punto che noi di Italia Viva avevamo posto. Quando, lo ricorderete, perché la maggioranza lo ha osservato e l'opposizione ci ha attaccato, noi abbiamo posto un tema di distanza e di dissidio, anche nei confronti della maggioranza, in un determinato momento nella primavera del 2020, molti osservatori hanno detto: chissà cosa chiederanno quelli di Italia Viva, quanti posti, quanti Sottosegretari, quanti Ministeri.

Ebbene, i posti sono sempre quelli di prima. Noi non abbiamo chiesto posti, ma abbiamo chiesto l'assunzione della responsabilità politica di dire che questo Paese riparte dalle infrastrutture e dai cantieri, non dai sussidi e dall'assistenzialismo. Il Presidente del Consiglio, su questo, è stato di parola, perché il decreto semplificazioni è la risposta alle nostre richieste.

È sufficiente? Lo vedremo. Non è l'atto che noi sognavamo, ma riconosciamo che in quell'atto c'è molto di quanto chiedevamo. E riconosciamo che questo è stato possibile per uno sforzo da parte di tutti, ma anche perché dobbiamo imparare dalla storia del nostro Paese. La storia del nostro Paese è una storia nella quale, se guardiamo gli ultimi anni, gli episodi di maggiore successo sono quelli che hanno visto la presenza, come il decreto semplificazioni prevede, di commissari e di procedure semplificate.

Astrattamente, questo è discutibile. In un Paese normale, le cose funzionerebbero a prescindere dalle strutture commissariali. Ma chi fa politica affronta la realtà, non il proprio pregiudizio ideologico. Se oggi Pompei non fa più notizia per i crolli, ma fa notizia perché le persone sono tornate a riscoprirne la bellezza, è perché si è scelta una procedura commissariale affidandola, qualche anno fa, a un importante generale dell'Arma dei carabinieri. Se l'Expo ha permesso a Milano di tornare ad essere una capitale europea, è stato grazie a quelle strutture commissariali che hanno permesso la realizzazione di un evento che, nella primavera del 2014, sembrava impossibile.

Allo stesso modo, il ponte di Genova oggi sta lì a dimostrare che l'Italia sa fare le cose per bene se vuole. Accanto a questo, però, signor Presidente, abbiamo il dovere della franchezza. Ci sono delle pagine, anche ades-

so, di brutta politica. C'è il ponte di Genova che, con il dolore dei caduti e con la capacità degli operai, è ripartito, ma c'è anche un ponte, a pochi chilometri di distanza, al confine tra Liguria e Toscana, il ponte di Albiano Magra, che è caduto, si è accartocciato su se stesso sei mesi fa e che è ancora lì nelle stesse identiche condizioni.

Nel momento in cui io dico bravo e ringrazio per aver sbloccato il piano *shock*, io dico anche al Governo che si deve fare molto di più. Non è, infatti, pensabile che quell'episodio, che non ha fatto notizia semplicemente perché, fortunatamente, in pieno *lockdown* non ci stava passando praticamente nessuno, sia un episodio di serie B. Ci sono tanti ponti, come quello nel Comune di Aulla, che sono ancora bloccati.

In sostanza, signor Presidente, il decreto-legge di oggi è un passo in avanti. Il piano *shock* diventa legge. È un fatto positivo, ma c'è ancora moltissimo da fare.

Provo rapidamente a sintetizzare le tre sfide che, secondo me, abbiamo di fronte. La prima è un tema che riguarda le città d'arte. Noi dobbiamo avere consapevolezza che le città d'arte rischiano di essere spazzate via dalla pandemia, almeno nel breve periodo. Certo, nessuno ammazzerà mai Firenze, Venezia o Roma, ma queste città hanno una sofferenza doppia.

In questo decreto sono inserite misure importanti per alcune città. Da senatore eletto nel collegio di Firenze sono molto felice della norma prevista non dai lavori parlamentari, ma direttamente dal Governo sullo sblocco dell'aeroporto e sono molto felice del fatto che si capisca che l'investimento sugli stadi non è un giocattolino per i tifosi, ma un pezzo di economia dello sport che si traduce in posti di lavoro e ricchezza. Ringrazio i colleghi parlamentari che hanno unito la loro firma alla mia sull'emendamento che permetterà di non avere il vincolo delle soprintendenze sugli stadi. Sulle città d'arte non si va solo con stadi o aeroporti.

Lo dico con molta forza: dobbiamo avere l'intelligenza, come ha proposto, ad esempio, un funzionario dello Stato, il prefetto di Firenze, di andare verso il sistema delle zone franche urbane nelle città d'arte - vedo persone che conoscono le città d'arte per tanti motivi - oppure avremo una sofferenza particolarmente grave in queste realtà per i prossimi due o tre anni.

Vengo al secondo punto. Oggi c'è una divisione profonda tra chi crede che la ricostruzione passi dai ponti e chi pensa che la ricostruzione passi dai muri. Non voglio citare il grande pensiero di Giorgio La Pira, ma nel momento in cui si riparte si deve scegliere il modello culturale che si vuole per il Paese. Io penso - lo dico con rispetto verso i compagni di esperienza, ancorché avversari politici, di Fratelli d'Italia e della Lega - che l'idea del sovranismo abbia mostrato i suoi limiti e ne abbiamo già parlato. Penso che il *lockdown* abbia dimostrato come l'Italia abbia tutto tranne che l'esigenza del sovranismo. L'Italia è un Paese che ha bisogno di essere spalancato sul mondo; ha bisogno di globalizzazione e di essere aperto perché, se blocchiamo i prodotti, i turisti e le merci, rendiamo il Paese più debole e, quindi, credo che ci sia bisogno di costruire ponti e non muri.

Altro punto fondamentale del mio intervento è che c'è bisogno di una riflessione su questi temi. Noi abbiamo un'enorme quantità di denari (208

miliardi di euro) che vengono dall'Europa e che devono essere spesi nelle prossime settimane, mesi e anni. Su che modello di sviluppo li mettiamo? Io penso che lo sblocca Italia, il decreto semplificazioni che stiamo approvando e il piano *choc* vadano nella direzione di un Paese che crea posti di lavoro nei cantieri e non sussidi e assistenzialismo e sono contento di questo. Il modello di sviluppo delle infrastrutture è il grande punto di discussione dei prossimi anni.

Signor Presidente, vengo alla conclusione: c'è un importante elemento che si pone e lo dico in questo caso al Governo. Avete fatto bene a intervenire cercando di far sì che il coronavirus fosse innanzitutto bloccato. Vorrei che da quest'Assemblea arrivasse un messaggio anche in queste ore di grande vicinanza e affetto per tutti coloro che sono ancora in prima fila a combattere contro il coronavirus, ovvero gli infermieri, i medici e anche chi sta soffrendo per il coronavirus. (*Applausi*).

Signor Presidente, per il suo tramite vorrei rivolgere un affettuoso augurio di pronta guarigione al presidente Silvio Berlusconi perché penso che questo sia un segnale di grande rispetto verso un uomo delle Istituzioni del quale sono stato e sono avversario politico, ma che in questo momento sta vivendo un momento di difficoltà. (*Applausi*).

Signor Presidente, una volta che abbiamo detto che il coronavirus c'è ed è l'occasione di combattere contro un grande problema, ma anche di ripartire, l'ultimo punto è molto semplice: dopo le elezioni regionali, il Governo e la maggioranza dovranno avere la forza di venire in Parlamento e chiarire in modo organico, strategico e visionario, se possibile, come intendiamo affrontare la grande occasione del *recovery fund*, dei 200 miliardi e - io dico - anche del MES e del programma SURE. Mi spiego in un altro modo: dobbiamo venire in Parlamento a spiegare il nostro disegno per i prossimi tre anni oppure non ci sarà possibilità alcuna per la politica di svolgere un ruolo.

Per questo dico che il Governo, che fortunatamente rispetto al Governo precedente segue più Macron e Merkel che i *gilet* gialli e Alternative für Deutschland, deve prendere esempio da ciò che ha fatto Macron ieri: 100 miliardi, 20 pagine spiegate bene e una visione per i prossimi anni. Dopo le elezioni regionali attendiamo il Presidente del Consiglio in Aula per un grande dibattito su questi temi.

Nel frattempo, Italia Viva vota la fiducia convintamente. Il piano *choc* è diventato legge; ha vinto l'Italia, ha vinto la politica. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, come ben sanno tutti i colleghi senatori di maggioranza e opposizione, che hanno lavorato duramente nei giorni scorsi, stiamo parlando di un provvedimento molto complesso, che si aggiunge ai molti decreti emanati per cercare di affrontare rapidamente la fase emergenziale e dare risposte, che sono state di urgenza,

all'insegna del fatto che era necessario sostenere le famiglie, le imprese, garantire la cassa integrazione e il reddito d'emergenza. Si è trattato di una serie di provvedimenti che sono stati, a mio avviso, assolutamente fondamentali.

Il decreto-legge affronta un'altra questione, che è quella della semplificazione e delle velocizzazioni per la ripresa dei lavori e delle opere, per dare una spinta in avanti all'economia.

Non nascondo, come sa chi ha partecipato alle discussioni anche nelle Commissioni competenti, che noi abbiamo posto un tema assolutamente fondamentale che rimane lì. Si deve operare certamente con le semplificazioni e si è operato con le deroghe, che sono previste nel provvedimento per quanto riguarda tutto il sistema dei contratti pubblici, delle gare e degli appalti. La questione che però credo riguardi tutto il Parlamento e che la maggioranza deve affrontare, facendolo rapidamente anche nell'esame del cosiddetto decreto-legge agosto, è il fatto che per dare davvero una spinta di velocizzazione e di semplificazione, bisogna fare una grande operazione di intervento sulla pubblica amministrazione.

La parte che riguarda l'innovazione digitale è stata affrontata nel provvedimento al nostro esame, ma serve un grande piano - lo ribadisco perché noi sul punto continueremo la nostra battaglia - per un piano di assunzioni di personale qualificato e di tecnici. Per troppo tempo, soprattutto le amministrazioni comunali e gli enti locali, ma anche l'apparato dell'amministrazione centrale, a causa del blocco del *turnover*, sono stati ridotti praticamente all'osso. Noi abbiamo bisogno di investire nelle risorse umane, nei giovani e nella qualificazione del personale. Come è infatti noto i tempi lunghi vengono prima di andare in gara, nella fase della progettazione. Questa è quindi l'altra scommessa che non possiamo assolutamente perdere. Servono investimenti e una grande operazione che sarà fondamentale per il nostro Paese. Tutto ciò è necessario per garantire la qualità, perché possiamo andare in deroga, possiamo fare tutte le semplificazioni che vogliamo, ma per realizzare le opere bisogna ricordare che nel nostro Paese per troppo tempo la qualità non c'è stata. È necessario invece tornare a progetti grandi, qualificati e non tirar fuori magari tutto quanto c'è nei cassetti.

Colgo l'occasione dell'intervento del senatore Renzi per dire che il Parlamento deve affrontare la questione, esaminare fino in fondo e dire la propria sul *recovery plan*. È infatti una grande occasione per l'Italia, che noi non dobbiamo sprecare, tirando fuori magari vecchie opere dai cassetti per metterle tutte insieme. Dobbiamo avere la capacità di realizzare un grande progetto che sia veramente di rilancio del nostro Paese.

Con molta tranquillità posso dire che il provvedimento presentava diverse questioni che per noi erano anche critiche. È stato però molto migliorato.

Il lavoro parlamentare questa volta ha prodotto un risultato, che credo sia di assoluta importanza, a dimostrazione del fatto che, quando si fanno lavorare le Commissioni e i senatori, si riesce a dare un contributo fondamentale e importante.

Voglio ora affrontare un'altra questione, che ci ha molto occupato e che ci sta davvero a cuore: le semplificazioni edilizie. All'esterno si sono

dette cose assolutamente non vere: il contributo che abbiamo offerto, insieme anche ad altri colleghi, alla discussione e al dibattito nelle Commissioni competenti ha posto una questione importante. Pensiamo sia assolutamente necessario fare un grande piano di riqualificazione delle nostre città. Abbiamo un'edilizia risalente agli anni Settanta ed Ottanta, su cui bisogna intervenire davvero, perché è stata un'edilizia tremenda, dal punto di vista estetico, dell'urbanistica e del rispetto dei diritti e della qualità della vita nelle nostre città. Su questo bisogna intervenire, accelerare e fare piani di riqualificazione e quindi le semplificazioni, per questa parte, ci sono e vanno bene, anche se a mio avviso il Senato deve finalmente affrontare e licenziare i disegni di legge in materia di consumo del suolo e di rigenerazione urbana. Abbiamo bisogno di un grande progetto, che è buona parte del rilancio delle nostre città e del nostro Paese.

Il lavoro fatto parte dall'idea che il patrimonio e l'identità del Paese sono i meravigliosi centri storici d'Italia. È qui presente il ministro Bellanova, che sa bene che nella sua Regione ci sono dei gioielli, anche nei posti più inaspettati, dei centri storici e un tessuto prezioso dal punto di vista edilizio. Su quello sosteniamo che ci vuole cautela. Certamente si devono fare interventi, ma all'interno di un piano di recupero e di riqualificazione, in cui le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunali, sappiano gestire e indicare qual è il piano di riqualificazione. Questo è l'intervento che abbiamo fatto e pertanto ringrazio i relatori e i colleghi, perché, al contrario di quanto si diceva fuori, hanno ben compreso la portata dell'intervento proposto. Questi elementi costituiscono l'identità del nostro Paese, il valore delle nostre città, la grande ricchezza dell'Italia: è il *gran tour*, signor Presidente, per cui si veniva in Italia e dobbiamo continuare a farli venire, per ammirare queste bellezze. La bellezza è un valore importante e non solo estetico, ma anche sociale ed economico enorme, che dobbiamo preservare e migliorare. Questa è stata la portata del lavoro che abbiamo compiuto.

Abbiamo affrontato anche altri temi e abbiamo corretto giustamente delle norme: pensiamo alla questione della valutazione di impatto ambientale. Abbiamo restituito tempo alla discussione pubblica e ai cittadini, per poterli coinvolgere, perché la partecipazione alle opere è un fatto fondamentale, affinché i cittadini sappiano e conoscano. Abbiamo spinto ancora di più sulla questione delle energie rinnovabili, perché la transizione energetica e la transizione verde non si possono fare solo a parole, ma bisogna anche in quel caso semplificare, accelerare e fare in modo che questa operazione possa avvenire.

Si tratta peraltro di un'operazione strettamente collegata al piano di riqualificazione delle nostre città e alla misura, assolutamente fondamentale, del superecobonus, che vedrete ci darà dei risultati importantissimi, dal punto di vista non solo della riqualificazione energetica, ma anche economico.

Quindi, come vedete, sono stati fatti degli interventi e delle modifiche al provvedimento in esame, che fanno sì che esso sia certamente uno strumento importante. Torno a ripetere che questa è una parte, da noi affrontata. L'altra parte fondamentale - concludo, signor Presidente, annunciando il nostro voto favorevole alla fiducia e al decreto-legge al nostro esame - è la grande operazione che dobbiamo fare nella pubblica amministrazione e ne-

gli enti locali, perché serve un piano straordinario per immettere forze giovani e qualificate e per consentire una grande possibilità. Abbiamo infatti tante risorse nel Paese e dobbiamo impiegarle per far sì che l'Italia possa riprendere il suo cammino e concretizzare davvero il suo rilancio. (*Applausi*).

MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, dico subito che voteremo convintamente la fiducia su questo provvedimento, un provvedimento che, com'è stato detto da diversi colleghi che mi hanno preceduto, riteniamo importante per il Paese.

È un decreto che qualifica l'azione di Governo e che ci consente di affrontare meglio la ripartenza dopo il Covid; un provvedimento che esce arricchito e migliorato dal confronto parlamentare, dal lavoro positivo della maggioranza e dal contributo della stessa opposizione, a cui vorrei dire che non si può, da una parte, sbandierare l'approvazione di decine di propri emendamenti e poi però denunciare la presunta mancanza di volontà della maggioranza di aprirsi ai contributi dell'opposizione e di raccogliarli. (*Applausi*). Abbiamo fatto un buon lavoro insieme, non è vergognoso riconoscerlo.

Ancora, voteremo la fiducia su un provvedimento davvero utile al Paese: si può dire e dovremmo dirlo tutti anche perché, al di là delle parole, della propaganda e delle volgarità - anche oggi ho sentito il senatore Salvini dire che il Governo è criminale - al di là di tutto questo, appunto al di là della propaganda dell'opposizione, se non fosse un provvedimento molto utile per il Paese, dovrete spiegarci perché avete proposto e ottenuto di prolungarne di cinque mesi gli effetti.

Questo provvedimento dimostra che è possibile velocizzare le opere, ridurre i tempi senza rinunciare alle regole, alla trasparenza e alla tutela del lavoro. Si possono ridurre i tempi e i vincoli burocratici senza sospendere - come vorrebbe qualcuno o, meglio, come avrebbe voluto qualcuno - il codice antimafia o il codice degli appalti. Dimostreremo ai teorici del baratto «più opere, se c'è meno legalità» che invece è possibile e giusto tenere insieme le cose. Sulla convinzione che si debbano ridurre i tempi e la burocrazia senza eliminare le tutele di legalità e le regole, il Governo e la maggioranza hanno costruito - io credo bene - questo provvedimento.

Questa è la cifra del decreto: liberiamo risorse enormi per appaltare opere pubbliche e infrastrutture, accelerando le gare e non rinunciando alla trasparenza. Inoltre, dopo gli emendamenti che abbiamo proposto e che sono stati approvati sulla pubblicazione dei bandi e sulla rotazione delle aziende per gli appalti sopra soglia, abbiamo ulteriormente migliorato l'aspetto della trasparenza.

Anche sull'edilizia - ne ha parlato proprio ora la collega De Petris - non solo la norma, così com'è uscita dalla discussione di questi giorni, semplifica in modo significativo gli *iter* amministrativi e autorizzativi, ma lo fa

senza togliere ai sindaci e agli amministratori le prerogative rispetto alle scelte urbanistiche.

Quello in esame è un provvedimento che facilita la rigenerazione urbana e francamente non riesco a capire alcune polemiche di questi giorni. Certo non può esaurire il tema e sicuramente abbiamo bisogno, anche in questa Camera, di prendere in mano al più presto una proposta di legge sulla rigenerazione urbana. Tuttavia, bisogna dire chiaramente che qui ci sono già l'abbattimento e la ricostruzione di edifici esistenti che devono essere sostituiti, che viene considerata una semplice ristrutturazione e non una nuova costruzione. Sarà consentito intervenire sulle sagome e aumentare le volumetrie. Basterà, nella maggioranza dei casi, la semplice segnalazione di inizio attività.

Si potranno iniziare i lavori senza necessità di chiedere il permesso di costruire, essendo l'intervento di abbattimento e ricostruzione omologato a una ristrutturazione. Questa è la rigenerazione urbana.

Abbiamo anche fatto di più. Con un emendamento presentato insieme al senatore Collina abbiamo consentito di realizzare - solo con la SCIA e senza bisogno del permesso di costruire - anche nuove costruzioni di interesse pubblico: scuole, ospedali, edilizia sociale; tutto questo accelera. E non è neppure vero che questo provvedimento blocca gli interventi nei centri storici. Per tali interventi continuerà a servire il permesso a costruire; certo, non potranno essere omologati a semplici ristrutturazioni, ma l'abbattimento e la ricostruzione restano possibili, anche modificando le sagome e le volumetrie, se coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e regionali.

Sostenere che questo è un provvedimento che serve a impedire l'abbattimento e la ricostruzione di immobili obsoleti è sbagliato; per contro, sostenere che un provvedimento come questo deve anche servire a impedire l'abbattimento e la ricostruzione di immobili di pregio penso sia giusto. Non è vero che è un blocco degli interventi; è semplicemente una scelta per salvaguardare un patrimonio culturale e storico di questo Paese. In realtà, sulla materia edilizia c'è una semplificazione importante che può creare lavoro e migliorare le città, fatta con equilibrio, tenendo insieme necessità di fare presto, tutelando il patrimonio storico, culturale e di pregio.

C'è molto altro in questo decreto-legge, signor Presidente, che dovrebbe essere valorizzato. Mi limito a tre sottolineature perché i miei colleghi durante il dibattito hanno già affrontato molte questioni. La prima riguarda innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione: una parte importantissima del provvedimento, che renderà concretamente la vita più semplice a famiglie e imprese, mettendo la pubblica amministrazione nelle condizioni di essere più vicina ai cittadini e di dare risposte più rapide a cittadini e imprese. Il secondo elemento che voglio valorizzare è frutto del lavoro dei Gruppi e dell'interlocuzione con i Comuni. Mi riferisco agli emendamenti approvati sulla mobilità nelle città, che danno più strumenti per organizzare la mobilità evitando che il post-Covid, con le difficoltà di utilizzo del trasporto pubblico, ci faccia tornare indietro a un uso diffuso e prioritario dell'automobile, con le conseguenze devastanti che avrebbe su traffico e ambiente.

Infine, vorrei dire a chi l'ha sostenuto che non è stato abolito alcun reato. Sull'abuso d'ufficio si è trovato - anche qui - un equilibrio migliore; c'è la necessità di dare maggiori certezze e tranquillità a chi si assume responsabilità nella pubblica amministrazione.

Sostenere che se non c'è dolo non può esserci punibilità è giusto, così come lo è ritenere che, se una norma lascia spazi di discrezionalità, il reato eventualmente commesso non può essere l'abuso d'ufficio. Dall'altra parte, è giusto che diventi una responsabilità da sanzionare quella di chi non si assume la responsabilità fino in fondo di garantire tempi congrui ai procedimenti autorizzativi. Questo dice il provvedimento.

Concludo, Presidente, dicendo che voteremo convintamente la fiducia su un testo che - lo ripeto - è utile, importante, innovativo e concreto; un decreto-legge che serve al Paese.

In generale, quando si fa politica, quando si sta in Parlamento, ci sono due strade da percorrere: o si sceglie di agitare i problemi per portare a casa qualche voto in più o si prova a risolverli, mettendo prima l'interesse del Paese.

Lo voglio dire a tutta la maggioranza: dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, di aver scelto la seconda strada, quella della responsabilità e della consapevolezza che, oggi più che mai, il nostro dovere è aiutare famiglie e imprese a ripartire, in un Paese che funzioni meglio. Il provvedimento in discussione serve a questo. (*Applausi*).

PAGANO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, esponenti del Governo, colleghi senatori, vorrei preliminarmente, se me lo consentite, visto che sento il dovere di ringraziare il senatore Matteo Renzi per averlo fatto, rivolgere un pensiero affettuoso e accorato al nostro presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. (*Applausi*). Essendo stato ricoverato questa notte presso l'ospedale San Raffaele, a lui, a nome di tutto il Gruppo Forza Italia, rivolgo il più affettuoso augurio che possa tornare tra noi nel più breve tempo possibile.

Entrando nel merito, non nascondo che questo al nostro esame è per noi di Forza Italia un provvedimento di particolare significato. Il nostro è un movimento politico nato e cresciuto intorno proprio all'idea che questo Paese divenisse più semplice, più facile per i cittadini italiani, quindi parlare di semplificazione per noi significa tutto. Capite bene che per un movimento politico che basa il suo pensiero e la sua azione sul mettere al centro delle proprie attenzioni, del proprio agire politico il cittadino e non lo Stato, non il pubblico, l'idea di realizzare un provvedimento come questo era di straordinaria importanza e soprattutto di straordinaria portata politica. È questa la ragione per la quale ci eravamo già mossi in precedenza e quando il Presidente del Consiglio dei ministri, a fronte delle nostre proposte e delle nostre richieste anche di abrogazione del codice degli appalti, ha avviato l'idea di realizzare un decreto-legge che si occupasse esattamente di questo compito

a largo raggio, parlando non solo di codice degli appalti, ma anche di edilizia privata, di terremoto e di altri temi di grande urgenza ed attualità per il nostro Paese, noi l'abbiamo colta come un'occasione importante. È questa la ragione per la quale noi di Forza Italia ci siamo posti ancora di più in una logica di collaborazione con il Governo e con la maggioranza. Ebbene, devo dirvi che anche in questa occasione, purtroppo, il sentimento che emerge tra noi è la delusione. Noi siamo profondamente delusi. (*Applausi*). Siamo delusi innanzitutto per un concetto, che evidentemente è nella mente e nel cuore del presidente della Repubblica Mattarella, ma non degli esponenti di questa maggioranza, e cioè che questa pandemia, questa epidemia di *coronavirus* che ha colpito il nostro Paese e non solo, poteva e doveva essere una straordinaria opportunità, una straordinaria occasione per ottenere due risultati: in primo luogo una vera coesione nazionale, un'unità di popolo che mettesse insieme non solo quelli che votano per voi, ma anche quelli che votano per noi, che oggi sembrano essere la maggioranza. (*Applausi*). Nei momenti di difficoltà, così come è accaduto anche in passato, penso ad esempio al dopoguerra, il popolo deve essere unito se vuole raggiungere alti obiettivi, non può dividersi, e mai come in questa occasione avevamo l'opportunità di farlo. In secondo luogo, quando capitano tragedie di questa portata, vige il principio dell'ora o mai più. (*Applausi*). Questa poteva essere un'occasione straordinaria per sbloccare il nostro Paese da una terribile cultura del sospetto che da trent'anni blocca ogni attività di questo Paese. (*Applausi*). Siamo delusi perché ci siamo rivolti alla maggioranza e non ho nulla da dire sull'atteggiamento del sottosegretario Margiotta e del ministro D'Incà, che è qui presente in Aula, un approccio di pace, se vogliamo definirlo così, ma comunque di collaborazione.

Il nostro apporto è stato di vera e autentica collaborazione: non abbiamo predisposto emendamenti ostruzionistici, ma abbiamo proposto emendamenti, in particolare quelli che abbiamo segnalato agli esponenti della maggioranza, che volevano portare questa maggioranza a dividerli per sbloccare alcuni problemi che attanagliano il Paese e che vengono sottolineati anche da alcuni esponenti della vostra maggioranza. Poco fa ho ascoltato Matteo Renzi, il quale ha posto come una delle prime emergenze di questo Paese lo sblocco delle opere pubbliche e la realizzazione di infrastrutture. È giusto ricordare che l'Italia, dopo la Seconda guerra mondiale, ha messo insieme tutte le energie, tutte le risorse e tutto il potenziale di creatività di cui è capace il popolo italiano per rinascere, e nel giro di pochi anni siamo diventati un esempio per gli altri Paesi in Europa. Siamo stati il primo Paese a realizzare un'autostrada in Europa; ma sapete che oggi siamo gli ultimi per opere pubbliche? (*Applausi*). Abbiamo una capacità di realizzare infrastrutture pari a zero; qualunque altro Paese riesce a realizzarle in modo molto più rapido e semplice. Soprattutto, quel che abbiamo realizzato negli anni passati purtroppo sta cadendo a pezzi. Il crollo del ponte di Genova è non solo l'aspetto di una inefficienza di chi gestiva quell'autostrada, ma è un problema che riguarda tutte le opere pubbliche di questo Paese, tutta la rete autostradale, i nostri ponti, le nostre strade, i nostri ospedali, persino i nostri edifici comunali. Noi abbiamo bisogno di far ripartire questo Paese (*Applausi*), perché senza infrastrutture resta piantato, muore.

Così come è stato accennato prima di me, voglio dirvi che abbiamo un problema che dall'intervento del collega del PD è emerso: ha ripetuto cinque o sei volte la parola «trasparenza»; ha parlato di legalità. Ma se continuiamo a pensare che gli imprenditori, i cittadini e i politici italiani siano tutti dei potenziali ladri e delinquenti, non usciremo più da questa cultura del sospetto che ha distrutto questo Paese. (*Applausi*). Ma chi pensa, collega, di fare le opere in modo illegale? Ci poniamo esattamente come fanalino di coda se ipotizziamo di non poter realizzare le opere perché ci può essere sempre qualcuno che vuole rubare. È un'impostazione ideologica e di mancanza assoluta di fiducia nel popolo italiano - questa è la verità - che purtroppo ha fatto sì che negli ultimi anni questo Paese raggiungesse livelli davvero infimi rispetto agli altri. Siamo divenuti negli anni Ottanta la settima potenza economica mondiale. Signor sottosegretario Margiotta, lo sa che non lo siamo più? Lo sa che ormai siamo stiamo diventando il fanalino di coda? Non riusciamo più a realizzare opere; qualunque cosa riusciamo a bloccarla in tutti i modi possibili e immaginabili.

Volete qualche esempio degli emendamenti che voi avete respinto? Abbiamo portato avanti alcuni emendamenti con il chiaro ed evidente intendimento di cercare di semplificare la vita agli italiani. L'ha detto poco fa il collega Caliendo: il problema è quello dei controlli esasperati, di tutti i controlli *ex ante*; in questo Paese non è possibile fare i controlli *ex post* perché non siamo in grado di farlo come in tutti gli altri Paesi moderni e anglosassoni? (*Applausi*). Non è possibile. Abbiamo fatto questo tipo di tentativo sperando di trovare un po' di collaborazione, ma purtroppo - diciamocelo francamente - la vostra maggioranza è divisa al suo interno: dentro di voi ci sono culture ambientaliste, giustizialiste, culture del blocco, culture del sospetto, con le quali, purtroppo, vi trovate a dover confliggere quotidianamente. Anche soltanto un intervento quale quello sugli stadi, che è stato proposto da Matteo Renzi ma anche da noi, dalla Lega e da Fratelli d'Italia, alla fine se non ci fosse stato il voto di Forza Italia e degli altri esponenti del centrodestra non sarebbe passato. Perché?

Perché ci sono ancora alcune predisposizioni ideologiche che purtroppo bloccano ogni intervento possibile che stimoli il rilancio dell'economia di questo Paese. I migliori giuristi, i migliori esperti, i migliori amministratori, sanno perfettamente che questa è una condizione unica nella storia di questo Paese ed è l'unica condizione che ci può far trovare pronti per un rilancio dell'economia.

Diciamocelo: questa era una buona iniziativa. Come ho detto all'inizio, il decreto semplificazioni poteva essere un'occasione, un'opportunità unica per rilanciare la nostra economia. Ebbene, solo in parte viene colto questo aspetto. Il codice degli appalti, che fu approvato durante il Governo Renzi, ha purtroppo bloccato ogni iniziativa infrastrutturale; la nostra edilizia privata è purtroppo ancora bloccata da tutti gli interventi e da tutti i controlli *ex ante*. La possibilità di intervenire, come chiedevano i nostri emendamenti, sul procedimento giudiziario amministrativo, ad esempio cercando di evitare che i magistrati dei tribunali amministrativi regionali blocchino tutto attendendo il merito, non dando più alcun tipo di sospensiva e bloccando quindi l'intervento, non è stata da voi colta, ma è stata re-

spinta. Vi è stato sostanzialmente un ostracismo nei confronti di tutte le idee sane che noi abbiamo portato nell'interesse dei cittadini italiani e che non sono state colte.

Noi ci auguriamo che, sia pure in modo indiretto, qualche processo di miglioramento possa comunque emergere da questo provvedimento. Tuttavia, tenuto conto dell'atteggiamento ideologico o *post* ideologico che ancora alberga in questa amministrazione, che non ha dato la possibilità ai nostri migliori contributi di essere approvati per qualificare meglio questo provvedimento, noi saremo costretti ancora una volta a votare no. (*Applausi*).

Il Gruppo Forza Italia voterà contro questo provvedimento. (*Applausi*).

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come hanno fatto i miei colleghi, vorrei portare i miei ringraziamenti ai relatori, al Presidente e ai componenti delle Commissioni, ai funzionari, oltre che ai Sottosegretari e ai Ministri presenti durante le diverse giornate e le lunghe nottate.

Il *premier* Conte e la maggioranza, come al loro solito, l'avevano sparata grossa. Avevano promesso - non a noi, ma agli italiani - che con questo provvedimento, dopo la povertà, avrebbero abolito anche la burocrazia. Pur non avendo grande fiducia nelle roboanti dichiarazioni delle conferenze stampa e delle dirette Facebook, ci siamo messi in gioco, perché era comunque un'occasione per dare risposte concrete al Paese. Un'occasione attesa da amministratori locali, associazioni di categoria e imprese.

Una richiesta forte, che arriva da tutti i cittadini, è che la normativa con cui ci troviamo ad agire sia certa e non in continuo cambiamento. In pratica, l'aspettativa di un Paese moderno, un Paese del G7, era che le semplificazioni divenissero strutturali, da un lato superando il codice degli appalti, che - ormai è evidente a tutti - ha di fatto bloccato gli interventi, le opere infrastrutturali e gli investimenti, e dall'altro facilitando la vita ai cittadini.

I nostri emendamenti andavano in questa direzione, ma non avete voluto ascoltare chi dal punto di vista amministrativo ha sicuramente più esperienza di buona parte della vostra maggioranza (*Applausi*), visto che la maggior parte dei parlamentari dei 5 Stelle non ha mai messo piede in un consiglio comunale e ancor meno nella Giunta di un Comune. Siete passati dal divano e dai vostri *blog* alla guida del Paese, e infatti i risultati si vedono. (*Applausi*).

Non avete voluto considerare la moratoria sul codice degli appalti. Per lo meno siamo riusciti, ma solo dopo un'insistenza da sfinito, a farvi capire la necessità di prorogare i termini del decreto semplificazioni fino al dicembre 2021. (*Applausi*).

Anche in questo caso siete stati un po' turchi e soprattutto poco lungimiranti, visto che avevamo chiesto di arrivare fino al 2023. Vogliamo

scommettere che diversi dei provvedimenti adottati nel decreto semplificazioni finiranno nel prossimo mille proroghe? Il contrario di quanto ci chiedono i cittadini e le imprese: invece di norme certe, lungimiranti, strutturali, di largo respiro, voi continuate a mettere toppe che però non danno certezze e possibilità di programmazione.

Una sperimentazione come questa avrebbe avuto la necessità di un tempo più ampio per capirne gli effetti reali. Siamo dispiaciuti che alcune nostre proposte di buon senso non siano state recepite.

Secondo noi alcuni articoli porteranno a svariati contenziosi e intoppi burocratici. Un esempio? La responsabilità del RUP in caso di ritardo nell'inizio delle opere. Altro che semplificazione! Questa è pura complicazione. *(Applausi)*.

Se voi colleghi del MoVimento 5 Stelle usciste da quel palazzo che volevate aprire come una scatoletta di tonno, e in cui invece ora vi siete chiusi dentro a chiave, e andaste tra la gente, nei cantieri e nei Comuni, vi rendereste conto che non è il RUP che blocca gli interventi, ma la burocrazia che voi state complicando, anziché semplificando, solo perché si vede malaffare e corrotti in ogni amministratore. *(Applausi)*.

Voi così però offendete e umiliate migliaia di sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti comunali, che lavorano con impegno e onestà al servizio della propria comunità. *(Applausi)*. Ma voi che siete rimasti chiusi nel palazzo e nei vostri *blog* non potete sapere il mazzo che si fanno realmente nei Comuni. *(Applausi)*.

Ancora: quanti contenziosi partiranno sull'esclusione dalla gara di imprese di cui si ha conoscenza di non aver ottemperato a contributi o imposte? È così che pensate la ripresa dell'economia e di aiutare le imprese? Impedendo loro di avere un appalto sulla base della presunta conoscenza di non aver versato delle imposte? Magari era meglio ascoltare le nostre proposte per superare questo punto e prevedere la possibilità di accordi di rientro.

Non avete voluto capire cosa comporterà il fatto di non aver tolto il riferimento negli atti di trasferimento delle piccole deformità, uno snellimento per le autorizzazioni paesistiche per dare la possibilità a tutti di usufruire del *superbonus* in edilizia. Oppure, visto il momento difficile che stiamo vivendo, non avete concesso la possibilità di deroga per tutti i porti italiani per interventi infrastrutturali, così come concesso al porto di Taranto. Bisogna sottolineare, però, che diversi nostri emendamenti sono stati accolti e di questo vi diamo atto, perché in questa occasione rispetto ad altri provvedimenti la voce del buon senso è stata ascoltata. *(Applausi)*.

Certo, abbiamo dovuto insistere non poco e per questo permettetemi di ringraziare i colleghi della Lega per il lavoro svolto con proposte concrete, fatte di esperienza e ascolto del territorio. Siamo riusciti a far comprendere che erano urgenti le semplificazioni per sbloccare gli appalti per gli enti locali e per i disabili, per risolvere le annose problematiche delle motorizzazioni civili. E ancora, visto l'accumulo di pratiche inevase, la proroga del termine per la restituzione del beneficio fiscale per quelle imprese che dal 2010 al 2012 hanno anche beneficiato degli incentivi del conto energia. O

ancora, gli incentivi per gli impianti fotovoltaici collocati su discariche chiuse, cave esaurite, aree bonificate.

Poi, siamo riusciti a farvi capire l'importanza di estendere a tutto il territorio nazionale gli incentivi ai giovani agricoltori prima previsti solo per il Sud, che permetterà un ricambio generazionale. E poi la sburocratizzazione per l'autorizzazione delle zone a carattere sismico, che rischiavano di essere condannate definitivamente a non essere ricostruite.

Dicevo prima che questo decreto era una buona opportunità, ma su certi aspetti siete riusciti addirittura nell'impresa di peggiorare la normativa, anziché semplificarla. Prendiamo la rigenerazione urbana: le nostre città spesso si trovano con dei vuoti urbani da rigenerare, una necessità che non deve essere vista come speculazione, ma anzi come un'opportunità. Per togliere questi vuoti urbani bisognava incentivare chi vuole investire, non mettere paletti. Chi non ha un'esperienza sul campo come amministratore locale o come professionista, ma fa solo l'ambientalista *snob* da salotto, non si rende conto di cosa voglia dire trovarsi di fronte a edifici abbandonati, ricettacolo di balordi e delinquenza, che voi alimentate riempiendo le nostre città di clandestini. (*Applausi*).

Se si vuole fare in modo che ci sia un consumo di suolo quasi pari a zero, si deve dare la possibilità di demolire e ricostruire all'interno del tessuto urbano, senza insuperabili vincoli burocratici. Se ho un capannone in una zona ormai residenziale, aspetto anni di pratiche e permessi e poi mi si dice che devo tenere gli stessi prospetti e le stesse sagome. Prendiamo esempio dalla rigenerazione urbana delle città europee, non restiamo legati al "non tocco nulla"; mettiamo dei paletti ben chiari sugli immobili vincolati e non in generale. Serve coraggio.

C'è poi l'intervento sblocca-stadi. Permettetemi di ricordare alla senatrice Biti e al caro Matteo Renzi, che forse sono annebbiati dalla smania di visibilità e lo hanno dimenticato, che è stato approvato anche un nostro emendamento, ma soprattutto che, senza i voti della Lega, il loro emendamento non sarebbe passato vista la contrarietà dei loro alleati di Governo del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

Questa è stata solo uno delle spaccature e dei mal di pancia all'interno della maggioranza. Siete piegati agli ordini della CGIL, come ha tranquillamente riferito in audizione un loro rappresentante, quando ha affermato di avere un proprio Gruppo parlamentare. E la CGIL è tutt'altro che semplificazione. (*Applausi*).

Ancora più evidente è stato l'ennesimo voltafaccia dei 5 Stelle: dall'uno vale uno e dallo *streaming* sempre e ovunque, si è passati a saldare la scatola di tonno che volevano aprire dopo aver sostituito però il tonno con una buona aragosta. (*Applausi*).

Vi rendete conto di aver approvato un emendamento che permette di eliminare il dibattito pubblico dall'*iter* autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architetture di rilevanza sociale che hanno impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio? (*Applausi*).

Ma voi non eravate i portavoce dei cittadini? O dopo esservi rinchiusi nella famigerata scatoletta di tonno pensate "chi se ne frega" del parere dei cittadini su TAV, TAP, termovalorizzatori e grandi infrastrutture?

Come dicevo all'inizio, era una grande opportunità che avete colto solo in parte, o anche meglio soprattutto grazie al nostro contributo che ha migliorato il decreto. Purtroppo vi siete intestarditi su diversi articoli e invece di semplificare avete aumentato la burocrazia. Non è complicando le norme che si evita il malaffare, anzi è il contrario. Ci voleva più coraggio, più fiducia negli italiani e negli amministratori locali. Invece avete preferito prestarvi ad essere usati da chi ha come ideologia proprio la complicazione, il boicottaggio della libera iniziativa e la tortura burocratica verso cittadini e imprese. Mettendo la fiducia, il giudizio sul decreto da tecnico diventa politico e questo non era quello che volevamo.

Il voto della Lega-Partito Sardo d'Azione sulla fiducia sarà quindi convintamente contrario. (*Applausi*).

SANTILLO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, colleghi, per comprendere l'importanza di questo provvedimento, il decreto semplificazioni, bisogna volgere lo sguardo verso l'obiettivo finale, verso il futuro. Questo futuro e questo obiettivo corrispondono ad uno dei punti più significativi che sono stati conseguiti da questo Governo grazie allo stimolo e al supporto continuo del MoVimento 5 Stelle. Tale obiettivo finale è rappresentato da un numero: 209 miliardi di euro. (*Applausi*).

Si tratta di un grande piano di investimenti che noi potremo affrontare in questo Paese grazie al *recovery fund*, oramai ribattezzato Next generation EU, e non grazie alle operazioni di *marketing* o al piano *shock* evocati prima.

Sul punto, però, credo sia importante fare una digressione: nel periodo più duro per il Paese, quello dei primi provvedimenti di chiusura delle attività produttive, la risposta dell'Unione europea è stata subito deficitaria. Nessuno di noi deve dimenticare che in quel momento era stato messo in campo un pacchetto che, prevedendo poche risorse date in prestito tramite il piano SURE, la BEI o il MES, risultava del tutto inadeguato e non all'altezza dell'importante sfida davanti alla quale noi oggi ci troviamo. Ed è stato allora che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sostenuto dall'impegno costante del MoVimento 5 Stelle, ha portato l'Italia a farsi capofila di otto Paesi per chiedere all'Unione europea una svolta, un cambio di passo, che mettesse in campo molte più risorse da reperire finalmente attraverso una massiccia e direi storica emissione di debito comune. Ed è esattamente quello che è successo: un'Europa finalmente diversa. Non ancora completamente quella che piace a noi, ma che sicuramente ha mostrato di poter recuperare quel valore della solidarietà di cui tanto abbiamo bisogno.

Da qui arrivano i 209 miliardi messi a disposizione dell'Italia attraverso il *recovery fund*, di cui 80 miliardi in termini di sussidi. Mai, negli ultimi cinquant'anni, nel nostro Paese abbiamo avuto l'opportunità di realizzare un piano di investimenti nel digitale, nella transizione energetica, nell'ambiente, nel potenziamento e completamento delle infrastrutture. Mai!

Tutti questi punti, nessuno escluso, sono gli storici obiettivi che il MoVi-mento 5 Stelle è stato in grado di imporre all'Europa intera. (*Applausi*).

Ed eccoci arrivati al punto: non possiamo permetterci tentennamenti nella realizzazione di investimenti così ingenti. Abbiamo il dovere, nei confronti degli italiani, di mettere a terra rapidamente questi soldi e di dare una prospettiva di sviluppo alle nostre comunità. Per tale ragione il decreto semplificazioni è fondamentale. Ci consentirà di sveltire e fluidificare tutta una serie di procedure senza abbandonare mai gli ineliminabili presidi a tutela della legalità e dell'ambiente.

Questo decreto è stato davvero un grandissimo lavoro per tutti noi. Ricordiamolo: 2.900 gli emendamenti arrivati; oltre 1.000 quelli giudicati inammissibili; alla fine, saranno quasi 320 quelli approvati. Qui, il mio ringraziamento va ai due relatori, ai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e lavori pubblici, alla presidente Casellati e agli uffici di supporto. Il mio ringraziamento va anche ai colleghi delle opposizioni.

Grazie al lavoro svolto in questi nove giorni, di cui molto in sedute notturne, abbiamo avuto la possibilità, insieme, di poter prevedere delle misure da realizzare per il bene del Paese. L'auspicio è che questo modo di collaborare possa proseguire anche in forma ordinaria, successivamente. I ringraziamenti, ovviamente, vanno anche ai Sottosegretari e al Governo, sempre presenti. (*Applausi*).

È stato un grandissimo esercizio di democrazia. Il decreto semplificazioni, dopo il decreto cura Italia, il decreto liquidità e il decreto rilancio, è il quarto provvedimento che il Governo mette in campo per far fronte a questa crisi pandemica senza precedenti, per proteggere il nostro tessuto economico produttivo ma, allo stesso tempo, per tracciare la strada di un pronto rilancio dell'economia. Parliamo di un decreto che porta avanti un'operazione di semplificazione amministrativa senza precedenti, inserendosi, peraltro, in perfetta linea di continuità con il decreto sblocca cantieri, condotto in porto durante il primo Governo Conte.

Come dimostrato dal rapporto Cresme, il decreto sblocca cantieri stava dando dei grandi frutti, che potremo continuare a cogliere con il *recovery fund*. È grazie al decreto sblocca cantieri, infatti, che nel 2019 si è segnato un più 40 per cento delle emissioni di bandi pubblici per quanto riguarda la concessione di lavori pubblici in questo Paese. E se andiamo a focalizzarci sui soli lavori pubblici, l'incremento è stato di oltre il 50 per cento.

Ma noi sappiamo bene che non sono i bandi pubblici che ci consentono di spendere soldi nel Paese. Ecco perché stiamo intervenendo con il decreto semplificazioni, migliorandolo in sede di conversione. Come lo stiamo facendo? Con le procedure di aggiudicazione, che stiamo velocizzando con le procedure negoziate. Per gli affidamenti diretti siamo stati ad ascoltare la voce dei professionisti e di chi svolge servizi di ingegneria, architettura e di fornitura, abbassando la soglia che precedentemente era stata prevista dal Governo, portandola da 150.000 appunto a 75.000. Questo lo facciamo, però, senza mai derogare al principio della rotazione e della trasparenza, per noi cardini fondamentali.

Fatemi inoltre dire, colleghi, che la semplificazione è un risultato cui dovremmo tendere con sempre maggiore intensità e convinzione. Come in-

fatti sostengono tutte le Autorità indipendenti, è nelle lungaggini burocratiche che si annidano i più pericolosi rischi di inefficienze, opacità, incrostazioni affaristiche e infiltrazioni criminali. Su questo, quindi, rispediamo seccamente al mittente le accuse di aver abbassato la guardia. (*Applausi*).

Insinuazioni tanto più risibili se consideriamo che, grazie al MoViamento 5 Stelle, questo Paese, con la legge spazza corrotti, si è dotato di presidi più all'avanguardia nel contrasto ai furbi e furbetti vari. Il decreto semplificazioni incide nella quotidianità, non soltanto nelle opere, come ricordavano alcuni colleghi delle altre forze politiche in precedenza.

Nella quotidianità nel rapporto con i cittadini, sarà l'attuazione della Piattaforma digitale nazionale dati che ci consentirà di realizzare l'obiettivo che è il *once only*; quell'obiettivo per cui il cittadino una sola volta deve produrre un certificato o un documento alla pubblica amministrazione. E se un'altra pubblica amministrazione vuole lo stesso documento dall'impresa o dal cittadino, lo va a chiedere all'altra pubblica amministrazione e non nuovamente al cittadino. (*Applausi*).

Potenzieremo i servizi attraverso la *app* IO, ricordata prima anche dalla senatrice Mantovani, con la quale potremo avere più facilmente autocertificazioni e formulare istanze. Sostituiremo la raccomandata cartacea con la comunicazione digitale ed i cittadini avranno finalmente l'accesso a tutti i servizi, grazie allo SPID e alla carta d'identità elettronica.

Anche nella ricalibratura dell'abuso d'ufficio e della responsabilità erariale non c'è nessun passo indietro o colpo di spugna. Quanto all'abuso d'ufficio, prevediamo che, per configurare l'illecito da parte del pubblico ufficiale, non si dovrà più tenere conto dell'eventuale violazione di generiche norme di legge o di regolamento, ma della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge che non gli lascino margini di discrezionalità.

I funzionari pubblici devono essere messi nelle condizioni di sbloccare lavori ed opere. L'attuale formulazione è troppo ampia e generica e, spesso, genera immobilismo per paura di infrangere le norme. Allo stesso tempo, come dicevo, rivediamo il tema della responsabilità erariale, in modo tale da contrastare il fenomeno della paralisi della firma da parte dei funzionari pubblici.

Per questo prevediamo di mantenere una responsabilità erariale più grave in caso di comportamenti omissivi da parte dei funzionari stessi. In sostanza, la responsabilità erariale del funzionario che agisce - e cioè che firma - viene limitata alla sola ipotesi di dolo, mentre resta per dolo e colpa grave in presenza di omissioni.

Abbiamo cercato di semplificare anche la procedura in tema di lavori edili privati. Abbiamo ridotto i tempi per l'autorizzazione sismica o, piuttosto, consentito di ricorrere alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anziché al permesso a costruire, nel caso anche di variazione di prospetti, per quegli interventi di demolizione e ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. (*Applausi*).

Non è affatto vero, infine, che l'intervento blocca la rigenerazione urbana nei centri storici, che invece viene ben codificata con l'estensione

degli ambiti di tutela dai soli centri storici anche alle zone assimilabili alle zone omogenee A e a quelle di particolare pregio storico e architettonico.

Signor Presidente e colleghi, il Paese ha di fronte a sé una storica occasione. Le ferite lasciate aperte dal Covid e il tragico prezzo pagato in termini di vite umane resteranno per sempre nella nostra mente, ma dobbiamo far sì che convivano con il ricordo dell'enorme impegno profuso per cambiare un Paese che finalmente sarà tornato a correre. (*Applausi*).

BERUTTI (*Misto-IeC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BERUTTI (*Misto-IeC*). Signor Presidente, l'intervento, a nome della componente IDEA e CAMBIAMO, è in dissenso naturalmente dalla posizione del Gruppo Misto.

Ognuno di noi, quando sente parlare di semplificazione, non può che ben sperare e ciò vale anche per ogni cittadino e ogni imprenditore e per chi è impegnato nelle file dell'amministrazione pubblica. Come IDEA e CAMBIAMO, dunque, eravamo ben disposti su questo fronte. D'altronde, l'idea che sia necessaria un'amministrazione pubblica che sappia semplificare le proprie procedure per dare in tempi ragionevoli risposte concrete ai bisogni del Paese è uno dei tratti che caratterizzano la nostra visione politica.

Dopo che lo abbiamo urlato in ogni sede, pare che l'esigenza di semplificare e di innovare sia diventata evidente a tutti, persino a questo Governo. Purtroppo, come temevamo, le proposte nate dall'Esecutivo e dalla maggioranza sono solo una serie male articolata di interventi emergenziali, transitori e sperimentali che non guardano al sistema e ai processi nel loro complesso e che rischiano di creare un quadro regolatorio che complica anziché semplificare. A questo è necessario aggiungere che la maggior parte delle proposte avanzate dalle opposizioni e da Cambiamo, in particolare, non sono state ascoltate.

Al di là di una serie di promesse, che poi bisognerà saper realizzare - e naturalmente vedremo se ci riuscirete - purtroppo in questo provvedimento mancano una visione complessiva e la capacità di darle una declinazione organica e puntuale. Rischiamo dunque di approvare un disegno di legge complicazioni e non semplificazioni e per questo il nostro voto sarà assolutamente contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Se evitassimo gli assembramenti al centro dell'Aula, sarebbe forse meglio: per cortesia, ognuno riprenda i propri posti; è inutile altrimenti che ci raccomandiamo con tutti sulle mascherine e sul distanziamento (c'è un assembramento improbabile).

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

MONTEVECCHI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: siano soppresse le previsioni di cui agli emendamenti 11.9, limitatamente ai commi 3-ter e 3-quater, lettera a), 19.15, 43.43, 43.0.7 (testo 4), 50.0.17 (testo 2)/Coord. 2, 53.2 (testo 4), 55.8 (testo 2), 56.91 (identico agli emendamenti 56.90, 56.92, 56.93) e 62.0.1.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'emendamento 7.7 (testo 2), al comma 7-ter, sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»; all'emendamento 8.69 (testo 2), alla lettera c)-ter sostituire le parole «gli enti territoriali possono» con le seguenti «gli altri enti pubblici territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»; all'emendamento 37.1 (testo 2) sia aggiunto infine il seguente comma «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; l'emendamento 39.0.39 sia sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (*venture capital*), italiano ed estero.

Per l'attuazione dell'intervento il Ministro dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia SpA, mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma.»; all'emendamento 40.0.14 sia aggiunto, infine, il seguente comma: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; all'emendamento 43.0.98, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»; all'emendamento 48.20 (testo 2), al comma 7-bis siano aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.»; all'emendamento 49.0.22, al comma 2 sia soppresso l'ultimo periodo e sia aggiunto, infine, il seguente comma: «3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.»; all'emendamento 62.0.2 il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Acquirente Unico SpA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico SpA mediante l'acquisizione della Servizi fondo bombole metano SpA (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima, che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri, anche finanziari, di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.»; al medesimo emendamento 62.0.2, al comma 4, dopo le parole «con decreto del Ministero dello sviluppo economico», siano inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.»; all'emendamento 62.0.5 (testo 3), al comma 1, sostituire le parole «produzione annuale da esse ottenuta» con le seguenti: «produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.».

PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Sì, signor Presidente, il Governo recepisce le modifiche proposte dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Leone).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Leone.

MONTEVECCHI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Audino

Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Carbone, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago

Endrizzi, Errani, Evangelista

Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lonardo, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevicchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Renzi, Ricciardi, Rojc, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo

Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Unterberger

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono

Zanda.

Rispondono no i senatori:

Aimi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Bergesio, Berutti, Binetti, Bonino, Borghe-
si, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Campari, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Corti

De Bertoldi, De Vecchis

Faggi, Fantetti, Fregolent, Fusco

Giammanco, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
Lucidi, Lunesu
Maffoni, Malan, Marin, Martelli, Masini, Minuto, Modena, Moles,
Montani
Ostellari
Pagano, Papatheu, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pergreffi, Pianasso,
Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Rauti, Riccardi, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Romeo, Rossi, Rufa, Ru-
spandini
Saponara, Saviane, Sbrana, Serafini
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato
Urraro
Vallardi, Vescovi
Zaffini, Zuliani.

Si astiene il senatore:

Durnwalder.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	241
Senatori votanti	240
Maggioranza	120
Favorevoli	157
Contrari	82
Astenuti	1

Il Senato approva. *(Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 76.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, mi rivolgo con il mio intervento soprattutto ai miei concittadini. Ho sempre considerato il mese di settembre un po' come il primo gennaio, dove si cerca di tirare le somme dei mesi passati e si fanno i buoni propositi per il nuovo inizio. Guardandoci alle spalle, abbiamo trascorso dei mesi molto pesanti sofferenze, crisi economiche, perdite di tutti i cittadini che hanno pagato il prezzo di questa pandemia, chi con il lavoro, chi addirittura con la vita.

Con l'arrivo dei mesi estivi, tutti volenterosi e pronti alla rinascita, abbiamo voluto investire sulla fiducia nei cittadini, premiarci dopo i mesi di *lockdown* e tentato di far ripartire l'economia con il turismo. Penso naturalmente alla mia isola che a giugno veniva definita Covid *free*, che ha raggiunto oltre 7 milioni di presenze, nonostante il periodo sicuramente non favorevole, e si è rivelata, ancora una volta, meta preferita dagli italiani e non solo.

All'inizio dell'estate noi sardi eravamo però titubanti, conoscevamo i rischi che avremmo corso nell'essere una destinazione così gettonata e, di conseguenza, per tutelarci, abbiamo proposto il certificato di negatività, venendo sbeffeggiati dal Governo e paragonati alla Corea del Sud.

Mesi dopo, quando l'estate volge alla sua fine, dopo che milioni di italiani si sono riversati sulle spiagge della mia isola, vediamo le naturali e ovvie ripercussioni sanitarie date dalle misure non adatte imposte dal Governo. Vediamo anche una campagna mediatica strumentalizzata dalla sinistra, che fa passare la Sardegna come isola di untori, quando l'unica cosa che siamo stati è vittime di un Governo non curante, che ha preferito pensare alle proprie poltrone piuttosto che assecondare la richiesta del presidente Solinas ed evitare tanti contagi inutili.

Non c'è stata alcuna negligenza da parte della regione Sardegna ed è inutile il *dossier* che la Giunta Zingaretti ha presentato al ministro Speranza per denunciare la mancata collaborazione dell'isola dopo l'impennata dei contagi.

Nel mese di luglio la Sardegna aveva lo 0,3 di sieroprevalenza un dato certificato dal Ministero della salute. Così come ha dichiarato il presidente Solinas, la responsabilità di controllare la salute di chi passa le frontiere e si muove negli scali è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che attraverso gli uffici sanitari di frontiera... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...deve assumersi queste responsabilità.

Quindi è inutile dire che i casi positivi, che si registrano nel Lazio, provengono dalla Sardegna per negligenza della Regione; piuttosto si è saputo dai giornali, da molte testimonianze e dai *social network* che molti giovani, pur di passare indenni ai controlli, assumevano paracetamolo. Dunque, non credo proprio che questa responsabilità possa essere attribuita alla nostra isola.

Come dicevo all'inizio del discorso, colleghi, settembre è un mese in cui bisogna guardare avanti e pensare ai buoni propositi. Mi auguro dunque fortemente che le persone che si sono permesse di condannare la mia isola, si facciano un esame di coscienza, come per esempio il governatore Zingaretti, che è stato il primo a pagare le conseguenze della sua negligenza nei confronti della pandemia, passando dagli aperitivi in Corso Como al suo isolamento nel mese di marzo. Smetta di puntare il dito contro il governo sardo, ma cerchi di trovare un modo costruttivo per affrontare la situazione. La pandemia si può sconfiggere solo...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Lunesu.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Concludo, signor Presidente. Ci si focalizzi dunque sul combattere tutti insieme la pandemia, in maniera costruttiva. Intanto però il governatore della Sardegna, Solinas, ha dato mandato ai legali della Regione di valutare il reale danno della campagna mediatica, poiché continuano ad arrivare disdette e, soprattutto, si è presentata una situazione che è di assoluta falsità.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 8 settembre 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del documento:

Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata dalla Commissione femminicidio nella seduta del 14 luglio 2020 (*Doc. XXII-bis, n. 3*)

La seduta è tolta (*ore 16,16*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (1883) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (1883) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE
SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (vedi annesso)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Per il testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e gli allegati A e B, si rinvia all'Atto Senato 1883. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 254.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1, Tomi I, II e III, del 13 agosto 2020 e all'Annesso II del 3 settembre 2020 .

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente all'emendamento
1.900 al disegno di legge n. 1883**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

siano soppresse le previsioni di cui agli emendamenti 11.9, limitatamente ai commi 3-ter e 3-quater, lettera a), 19,15, 43.43, 43.0.7 (testo 4), testo 50.0.17 (testo 2)/Coord.2, 53.2 (testo 4), 55.8 (testo 2), 56.91 (identico al 56.90, 56.92 e 56,93) e 62.0.1.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

all'emendamento 7.7 (testo 2), al comma 7-ter, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2021", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" ;

all'emendamento 8.69 (testo 2), alla lettera c)-ter, sostituire le parole: "gli enti territoriali possono" con le seguenti: "gli altri enti pubblici territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

all'emendamento 37.1 (testo 2), sia aggiunto, infine, il seguente comma: "2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

l'emendamento 39.0.39 sia sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (*venture capital*) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma.";

all'emendamento 40.0.14 sia aggiunto, infine, il seguente comma: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

all'emendamento 43.0.98, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori

oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

all'emendamento 48.20 (testo 2), al comma 7-*bis*, siano aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.";

all'emendamento 49.0.22, al comma 2 sia soppresso l'ultimo periodo e sia aggiunto, infine, il seguente comma: "3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

all'emendamento 62.0.2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM") subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.";

al medesimo emendamento 62.0.2, al comma 4, dopo le parole: "con decreto del Ministero dello sviluppo economico", siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

all'emendamento 62.0.5 (testo 3), al comma 1, sostituire le parole: "produzione annuale da esse ottenuta", con le seguenti: "produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.".

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abate, Alderisi, Barachini, Barboni, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo, Causin, Cerno, Ciriani, Crimi, Damiani, De Falco, De Poli, De Siano, Di Marzio, Di Piazza, Faraone, Fattori, Garnerò Santanchè, Giacobbe, Iannone, Iori, La Pietra, Lezzi, Lupo, Mallegni, Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nastri, Petrenga, Quagliariello, Rizzotti, Romagnoli, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Turco, Urso e Vaccaro.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Di Nicola Primo, Lannutti Elio, Taverna Paola, Granato Bianca Laura, Maiorino Alessandra, Abate Rosa Silvana, Lomuti Arnaldo, Pavanelli Emma, Trentacoste Fabrizio, Leone Cinzia, Marilotti Gianni, Romano Iunio Valerio, Lanzi Gabriele, Vanin Orietta, Naturale Gisella, Crucioli Mat-

tia, De Lucia Danila, Pisani Giuseppe, Cioffi Andrea, Castiello Francesco, Gaudiano Felicia, Ruotolo Sandro, Santangelo Vincenzo, Morra Nicola, Castellone Maria Domenica, Dessì Emanuele, Piarulli Angela Anna Bruna, Evangelista Elvira Lucia, Fenu Emiliano, Coltorti Mauro

Introduzione di una soglia massima di partecipazione azionaria in aziende editoriali giornalistiche, televisive, radiofoniche o testate online, da parte di soggetti privati operanti in modo prevalente in settori diversi da quello editoriale (1929)

(presentato in data 04/09/2020)

Affari assegnati

In data 2 settembre 2020 è stato deferito alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati (Atto n. 566).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 agosto 2020, ha inviato gli estratti della seguente documentazione concernente l'esercizio di poteri speciali:

ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, con condizioni, in ordine alla notifica della società TIM S.p.a. avente ad oggetto la stipula di quattro contratti con Huawei Technologies Italia S.r.l. (Atto n. 564). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente;

ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, con condizioni, in ordine alla notifica della società VODAFONE S.p.a. avente ad oggetto la sostituzione di componenti tecnologiche propedeutiche al funzionamento del sistema di gestione dei nodi radio, compresi quelli 5G, denominato OSS iManager U2020 (Atto n. 565). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 1º e 2 settembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

all'avvocato Amedeo Teti, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;

alla dottoressa Laura D'Aprile, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 28 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, come modificato dall'articolo 25, comma 2-*bis*, della legge 28 febbraio 2020, n. 8, la relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente (*Doc. XXVII, n.16*).

Autorità, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con lettera in data 7 agosto 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *h*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, la prima relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. CCLVIII, n. 1*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Gallone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04015 del senatore Battistoni.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 agosto al 4 settembre 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 76

AIMI: sulle rivolte nel carcere di Modena dell'8 marzo 2020 (4-03034) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

AIMI, MALLEGGNI: su un progetto scolastico nell'ambito del *festival* delle migrazioni (4-02567) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

AUGUSSORI: sugli esami di maturità 2019/2020 per studenti interni e privatisti (4-03183) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

BARBARO: sulla crisi delle scuole paritarie a causa del COVID-19 (4-03245) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

BERARDI ed altri: sul concorso per allievi agenti della Polizia penitenziaria (4-03377) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

BONINO: sugli esami di maturità 2019/2020 per studenti interni e privatisti (4-03194) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

BOTTO: sull'erronea rilevazione di tre malati di coronavirus nel comune di Rovegno (Genova) (4-03616) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BRIZIARELLI: sulle modalità di organizzazione del lavoro nel carcere di Orvieto nel 2019 (4-03482) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

CAMPAGNA ed altri: sulla *partnership* con Eni in un corso per la formazione degli insegnanti e nei programmi scolastici relativi all'educazione ambientale (4-02895) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

CAMPARI ed altri: sull'apertura del nuovo padiglione degli istituti penitenziari di Parma (4-03520) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

CASTIELLO: su due nuovi commissariati della Polizia di Stato ad Agropoli e a Sala Consilina (Salerno) (4-02825) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CIRIANI: sull'elogio di alcuni rappresentanti politici in una circolare di una scuola in provincia di Pordenone (4-02766) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

FATTORI ed altri: sulla *partnership* con Eni in un corso per la formazione degli insegnanti e nei programmi scolastici relativi all'educazione ambientale (4-02782) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

FAZZOLARI: sulla "casa degli italiani" di Barcellona (4-03758) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

GASPARRI: sulla scarcerazione di *boss* di mafia (4-03303) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

GASPARRI, MOLES: sulla donazione di 62 *personal computer* a studenti svantaggiati del IV municipio di Roma (4-03247) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

LAFORGIA: sulla classificazione per censo degli alunni in una scuola di Roma (4-02736) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

LANNUTTI ed altri: sulla possibile presenza di telefoni cellulari all'interno delle carceri (4-03540) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

LONARDO: sui pericoli di contagio da COVID-19 nelle carceri (4-03055) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

MALLEGNI: sull'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (4-03008) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

MARILOTTI ed altri: sul rischio di chiusura delle scuole d'infanzia di Bortigiadas e Nughedu San Nicolò in Sardegna (4-03278) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

MARIN: sull'aggressione di un detenuto ad un poliziotto nella casa circondariale di Salerno (4-03586) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

ORTIS ed altri: sulla situazione delle carceri molisane, in particolare di quella di Campobasso (4-02957) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

PAPATHEU, VITALI: sulle domande per la mobilità del personale scolastico (4-03172) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

PETRENGA: sulle misure da adottare per il nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione all'emergenza COVID-19 (4-03261) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

PILLON: sull'adozione di 46 bambini nati con la pratica dell'utero in affitto in Ucraina (4-03434) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

RICHETTI: sulla percezione di fondi pubblici da parte del Codacons e sul rispetto della deontologia forense (4-03911) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

SANTANGELO ed altri: sulla scomparsa del peschereccio "Nuova Iside" di Trapani (4-03783) (risp. GUERINI, *ministro della difesa*)

VALLARDI: sulla rimborsabilità di viaggi culturali e di studio (4-03164) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

VANIN ed altri: sulla sospensione del progetto "Fuss" per l'utilizzo del *software* non commerciale nelle scuole di Bolzano e provincia (4-02674) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

Mozioni

GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, CALIGIURI, PAPATHEU, MINUTO, SERAFINI, MASINI, ROSSI - Il Senato,

premessi che:

l'ONU, con risoluzione dell'Assemblea Generale del 28 luglio 2010, GA/10967, dichiara il diritto all'acqua un diritto umano universale e fondamentale e tale risoluzione sottolinea ripetutamente che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, ed è fondamentale per tutti gli altri diritti umani e raccomanda agli Stati di attuare iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici;

il numero di donne e uomini privi di accesso sostenibile ad una fonte sicura di acqua potabile per qualsiasi ragione, da molti anni supera in tutto il mondo il miliardo;

l'art. 144 (tutela e uso delle risorse idriche) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (Codice dell'ambiente), ai commi 1 e 2, stabilisce rispettivamente che "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale";

il comma 3 dello stesso articolo reca la disciplina degli usi delle acque finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse;

nonostante ciò, molti dati pubblicati nei vari quotidiani, riviste, emittenti televisive, radio e ogni altra forma di comunicazione, rendono noto che, secondo gli ultimi dati ISTAT, tutta l'acqua potabile immessa nella rete distributiva del nostro Paese risulta avere una dispersione del 47,9 per cento dell'acqua prelevata rispetto al 23 per cento della media UE, in quanto, secondo i dati, circa il 60 per cento delle infrastrutture della rete idrica italiana ha più di 30 anni e il 25 per cento ha più di 50 anni. Peraltro molte tubature risultano in "cemento-amianto";

secondo i dati della Community Value Acqua per l'Italia di The European House - Ambrosetti, con 40 euro per abitante all'anno (60 euro in meno per abitante rispetto alla media europea), il nostro Paese è in fondo alla classifica europea per investimenti nel settore idrico, davanti solo a Malta e Romania, meno della metà di Germania (90 euro per abitante) e Francia (100 euro per abitante);

secondo i dati di Community Value Acqua per l'Italia, l'Italia è il Paese più idrovoro in Europa con 160 metri cubi di acqua prelevata per uso potabile per ogni abitante all'anno (il doppio della media europea, due volte

la Francia e 3 quasi tre volte la Germania) e 188 litri *pro capite* annui di acqua minerale in bottiglia, che ci posizionano 1° Paese al mondo per consumo;

l'evoluzione demografica, la crescente urbanizzazione e i cambiamenti climatici sono fattori che concorrono a sottoporre la risorsa idrica a uno *stress* senza precedenti, nel mondo, in Europa e in Italia. L'intervento su tali problematiche è tanto più urgente in quanto il periodo di eccezionalità impone di considerare l'acqua quale vera e propria risorsa strategica per il mondo, ma anche e soprattutto in ambito nazionale;

dal 2009 al 2017 gli investimenti pubblici in Italia si sono ridotti dal 3,4 al 2 per cento del PIL. Si tratta di minori investimenti cumulati per più di 124 miliardi di euro che hanno avuto un effetto anche sugli investimenti privati che si sono contratti in modo significativo, per un totale di minori investimenti cumulati per più di 488 miliardi di euro rispetto al 2008;

i temi relativi al territorio, ambiente, difesa del suolo, cultura dell'acqua e progettazione paesistica impongono un confronto anche con la complessità dell'elemento "acqua" e la necessità di affrontare la questione della sostenibilità in termini ecologico-ambientali, economici ed etici al fine di perseguire l'obiettivo di un cambiamento culturale capace di incidere sulla modalità di consumo e di vita dei cittadini allineandoci alla visione europea e mondiale dell'acqua come risorsa sempre più da valorizzare;

come dimostrato dalle analisi della Community Value Acqua per l'Italia, oggi più che mai, una filiera dell'acqua efficiente e sostenibile è una questione vitale per il sistema economico e produttivo nazionale, con ricadute sullo sviluppo del Paese e sulla quotidianità di cittadini e imprese. È fondamentale avere una visione e una strategia capace di mettere a sistema i contributi di tutti gli attori della filiera estesa dell'acqua,

impegna il Governo:

1) a varare una strategia nazionale per la gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua e l'utilizzo responsabile, finalizzata a:

1.a) dare un indirizzo di medio-lungo termine, condividendone gli obiettivi con gli *stakeholders* interessati (*industry*, Istituzioni, consumatori);

1.b) attivare le competenze interdisciplinari (normative, tecnologiche, eccetera) necessarie a governare la transizione verso modelli di produzione e consumo sostenibili;

1.c) dare inizio come obiettivo primario per la pubblica amministrazione, ai fini della tutela e risanamento idrogeologico del territorio, all'azione di prevenzione della fonte idrica in termini qualitativi e quantitativi;

2) a rilanciare gli investimenti per lo sviluppo della filiera estesa dell'acqua in Italia attraverso:

2.a) l'adeguamento dell'attuale livello tariffario, per continuare a garantire una costante crescita degli investimenti nel settore idrico (0,8 euro al

metro cubo a Milano, 1,7 euro al metro cubo a Roma rispetto ai 6 euro al metro cubo a Berlino e ai 3,9 euro al metro cubo a Parigi);

2.b) il detassamento degli utili reinvestiti a carico della fiscalità generale;

2.c) la semplificazione normativa del codice degli appalti per scongiurare ulteriori ritardi e giungere a un assestamento della disciplina;

2.d) la semplificazione da parte degli enti preposti in materia al rilascio delle autorizzazioni di concessione idrica per scongiurare ulteriori ritardi e giungere a un assestamento della disciplina e unificare ad un solo e unico ente preposto alla gestione del ciclo integrato delle acque;

2.e) il lancio di uno strumento finanziario con l'obiettivo di sviluppare a livello territoriale l'implementazione di *best practice* tecnologiche legate al mondo dell'acqua lungo tutta la filiera e valutarne l'impatto socio-economico (ad esempio "Water Bond");

2.f) la promozione di meccanismi di collaborazione virtuosa tra grandi e piccole imprese all'avanguardia nel settore;

2.g) l'assestamento di investimenti di *Corporate Venture Capital* volti al finanziamento e alla conseguente crescita di *start-up* nazionali all'avanguardia nel settore delle tecnologie a supporto della filiera estesa dell'acqua (ad esempio monitoraggio delle perdite, salvaguardia dei pozzi perdenti e dispersione nel sottosuolo, efficientamento nell'utilizzo, irrigazione a goccia, protezione dalla corrosione interna delle tubazioni di acqua potabili e impianti anticorrosivi, mappature di carte geotermiche, idrogeologiche e idrogeochimiche, eccetera);

2.h) il rilancio a livello nazionale delle aree termali a livello pubblico (acque minerali pregiate, termali, turismo, divulgazione scientifica della storia delle acque, eccetera);

2.i) l'aggiornamento del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 riguardo il "ciclo integrato delle acque" al fine di colmare, attraverso un sistema integrato, il divario nell'efficientamento delle risorse idriche tra il sud Italia ed il resto del Paese;

3) ad incentivare la circolarità lungo tutta la filiera estesa dell'acqua in Italia attraverso:

3.a) l'ammodernamento delle infrastrutture di raccolta e distribuzione della risorsa e la valorizzazione dei fanghi di depurazione come fonte di energia primaria e secondaria;

3.b) la creazione di un sistema di incentivi fiscali per l'installazione di bacini di raccolta dell'acqua piovana per usi non domestici e negli stabilimenti produttivi delle aziende manifatturiere;

3.c) la creazione di un sistema di incentivi fiscali per l'installazione di sistemi di recupero delle acque da reflue industriali ad uso potabile mediante certificazione dell'Ente ASL o ATS nelle aziende manifatturiere (filiera alimentare);

3.d) l'istituzione di un sistema di sicurezza degli impianti con l'applicazione di un sistema integrato tra la combinazione di più tecnologie e digitalizzazione dell'azienda che permetta al personale, agli impianti ed ai sistemi informativi di interagire e dialogare tra di loro per migliorare gli *standard* dei servizi e la qualità della vita dei cittadini;

3.e) l'istituzione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua una volta depurata e re-immessa in circolo nelle fonti naturali, al fine di tutelare quegli operatori che prelevano direttamente la risorsa per le proprie attività produttive (ad esempio agricoltori per attività di irrigazione) e se ne assumono quindi la responsabilità;

3.f) la creazione di un sistema di incentivi per innovare le *partnership* tra società di ricerca tra pubblico e privato e incentivo agli studenti per approfondire i propri studi presso società organizzate e certificate (tirocini durante gli anni scolastici presso aziende);

3.g) la promozione della cultura dell'acqua all'interno delle istituzioni scolastiche;

3.h) un programma di prevenzione e di governo dei processi di degrado del territorio, badando alla relazione tra sistema acqua e presenza antropica;

3.i) l'introduzione attenta e dettagliata di un piano di manutenzione informatizzata delle infrastrutture del "Ciclo Integrato delle Acque", gestita in parte anche dall'utente medesimo che ha fatto richiesta al fine di sgravare un costo alla pubblica amministrazione, potendo al tempo stesso avvalersi di tecnologie innovative ed efficaci per l'esecuzione delle opere e la manutenzione, ma capaci al contempo di mitigare l'impatto ambientale, implementando anche norme tecniche, codici per la progettazione e gli interventi, metodologie per la verifica, linee guida e tipologiche delle opere, revisione dei prezziari, formazione, percorsi progettuali ed esecutivi premianti e validati;

3.l) l'impegno a certificare i bacini idrici, insediamenti produttivi, enti gestori della risorsa acqua, ciclo integrato delle acque secondo uno *standard* credibile e riconosciuto per la sostenibilità idrica, per comprendere il loro uso e impatto sull'acqua e per lavorare in modo collaborativo e trasparente per la gestione sostenibile delle risorse idriche all'interno di un contesto di raccolta attraverso 4 fondamentali principi: bilancio idrico sostenibile; buona qualità dell'acqua; aree sane importanti legate all'acqua (siti e valori); buon governo dell'acqua;

4) a favorire la riqualificazione degli edifici anche dal punto di vista idrico attraverso:

4.a) l'incentivazione alla sostituzione e/o all'ammodernamento degli impianti idraulici;

4.b) la creazione di sistemi di incentivazione fiscale per la costruzione di "tetti verdi", ovvero soluzioni rientranti nella categoria di sistemi di drenaggio sostenibile (SUDS), per ridurre fino al 90 per cento la dispersione idrica delle piogge, calmierando il loro potenziale impatto nei luoghi alta-

mente urbanizzati, e per contenere gli sbalzi termici e le emissioni inquinanti dell'edificio;

4.c) la formazione di pompe di calore con estrazione e restituzione completa delle acque nel sottosuolo al fine di creare energia nell'edificio.

(1-00285)

Interrogazioni

CORRADO, NATURALE, TRENTACOSTE, ANGRISANI, DE LUCIA - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che il 3 agosto 2020 il "Corriere della Sera" abbia dato notizia della vendita al magnate ucraino Olexandr Boguslayev dell'isola Gallinara, situata a distanza di circa 1,5 chilometri dalla costa ligure all'altezza di Albenga e Alassio (Savona), tra Capo S. Croce e la punta di Vadino;

l'attenzione e la preoccupazione subito montate e rilanciate dai *media* dipendono dal timore che un luogo di grande valore naturalistico e storico sia ulteriormente sottratto alla fruizione pubblica e, nonostante la vincolistica stringente, possa diventare oggetto di speculazioni immobiliari che ne stravolgano la fisionomia, fino a minare l'integrità dei suoi ecosistemi terrestri e marini tuttora incontaminati;

rileva in particolare, il fatto che la piccola isola (metri 470 per 450; altitudine massima metri 87 s.l.m.), staccatasi dalla terraferma durante il Quaternario, coincida con la "Riserva naturale regionale dell'isola Gallinara" (istituita *ex lege* regionale 26 aprile 1989 n. 11 in attuazione della legge regionale n. 40 del 1977; riclassificata con legge regionale n. 12 del 1995, modificata con legge regionale n. 32 del 1995), interdetta perciò alla caccia e sede, sulle scogliere del versante sud, di un'imponente colonia di gabbiani reali, nonché sito di interesse comunitario che, come altri 125 in Liguria, ai sensi della direttiva Habitat della Commissione europea è anche Zona speciale di conservazione (ZSC, codice IT324908S); dal 1991 è inoltre compresa nell'area marina protetta "Santuario dei cetacei";

quanto alla cennata importanza storica, basti ricordarla rifugio temporaneo/occasionale di santi e papi fin dall'alto Medioevo, ma soprattutto sede del monastero di san Martino, fondato dai monaci colombaniani e diventato poi abbazia benedettina, che nei secoli VIII-XIV ebbe ampi possedimenti sulla terraferma, da Sanremo a Finale Ligure e persino in Provenza e Catalogna. Nel 1842, l'isola e il monastero, abbandonati dai religiosi fin dal secolo precedente, furono venduti ad un privato dal Vescovo di Albenga;

considerato che:

in merito alla suddetta vendita avvenuta il 17 luglio 2020 e resa nota all'inizio di agosto 2020, il Comune di Albenga, gestore della riserva fino all'insediamento dell'Ente Parco del Finalese, non sarebbe senza responsabilità;

nelle previsioni della già richiamata legge regionale n. 11 del 1989, infatti, il comune, qualora non fosse riuscito a stipulare una convenzione con i proprietari, avrebbe potuto procedere finanche all'espropriazione per pubblica utilità (art. 5) delle aree e degli immobili necessari ad attuare i programmi della Riserva, volti a "a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale dei valori storico - culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato con particolare riguardo al patrimonio zoologico botanico archeologico e geomorfologico; b) promuovere la fruizione a fini scientifici culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela" (art. 3);

perdurando l'immobilismo comunale, i comproprietari della Gallinara (poco meno d'una decina di famiglie liguri e piemontesi di industriali e banchieri che l'acquistarono sul finire degli anni '70, affidandone la sorveglianza alla Gallinaria S.r.l. di Novara), hanno ora ceduto alle offerte della società di Montecarlo "Galinette", che farebbe capo al Bugoslavjev, residente nel Principato, ma cittadino della caraibica Grenada; la cifra offerta ammonterebbe a circa 10 milioni di euro;

considerato inoltre che:

il Sindaco ingauno, appena avuta notizia della vendita, ha preso contatto con l'ufficio territoriale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di valutare l'eventualità che lo Stato e gli Enti locali abilitati (Comune e Regione) possano esercitare il diritto di prelazione nella procedura di alienazione, il cui avvio è stato comunicato dalla proprietà alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

qualche giorno dopo, il ministro Franceschini ha telefonato personalmente al Sindaco e gli ha assicurato massima attenzione da parte del Ministero, impegnato nella stesura dell'istruttoria prodromica a qualsiasi intervento, da attuare nei tempi previsti dalla normativa (90 giorni). La competenza del Ministero è molto articolata e si interseca con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato altresì che:

interdetta ai turisti, che non possono approdare nel porticciolo, la Gallinara è tuttavia una meta ambita dai vacanzieri del Ponente ligure, in quanto paradiso dei subacquei, ai quali offre percorsi naturalistici sommersi di grande suggestione e persino un itinerario archeologico sottomarino per disabili e non vedenti;

le testimonianze dei traffici commerciali mediterranei che lambivano la Gallinara superstiti sui suoi fondali sono in effetti numerosissime e datano almeno dal V sec. a.C. al Medioevo; sull'isola, poi, e in particolare sul versante sud-est, qualche anno fa (1994-1996) sono state condotte indagini ar-

cheologiche che hanno restituito prove tangibili dell'uso culturale e funerario della grotta detta di san Martino almeno dal IV secolo, confermando quanto si legge nelle fonti storiche circa l'eremitaggio di Martino di Tour;

tracce monumentali della frequentazione stabile della Gallinara dal Rinascimento in poi sono la torre di guardia fatta edificare dai Genovesi nel '500, il palazzo padronale sovrapposto ai resti del monastero benedettino e la chiesetta di primo Novecento in stile neoromanico, tutti elementi ormai integrati nel paesaggio storicizzato dell'isola-tartaruga;

considerato infine che, a giudizio dell'interrogante a fronte di una risposta immediata e abbastanza rassicurante da parte del Ministero, preoccupa, invece, il silenzio della Regione Liguria e del suo Presidente, possibile spia di una tacita accondiscendenza alle mire degli immobiliari,

si chiede di sapere:

se e come i Ministri in indirizzo, sulla base delle rispettive competenze, intendano attivarsi per garantire la piena tutela della "Riserva naturale regionale dell'isola Gallinara";

se abbiano intenzione di esercitare il diritto di prelazione nella procedura di alienazione in corso (sempre che non si tratti di una manovra speculativa per costringere lo Stato ad acquistare), per assicurare l'isola alla fruizione pubblica, sottraendola all'ennesimo passaggio di proprietà tra privati, che, nel caso di specie, vedrebbe quale nuovo padrone un cittadino extracomunitario con interessi immobiliari nella vicina Costa Azzurra.

(3-01890)

CORRADO, NATURALE, TRENTACOSTE, DE LUCIA, ANGRI-SANI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che, in vista della fine del *lockdown* decretato a causa della pandemia da coronavirus SARS Co-V 2, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo abbia impartito ai propri istituti sparsi sul territorio nazionale le disposizioni necessarie, a seconda delle diverse tipologie (aree archeologiche, musei, gallerie, monumenti, biblioteche, archivi), per garantirne la riapertura in sicurezza;

l'accessibilità dei 560 musei statali, in particolare, che si prevedeva di ripristinare entro il 18 maggio 2020 e più tardi, con gli altri cosiddetti luoghi della cultura, entro il 30 giugno 2020, si è concretizzata, in realtà, in tempi e modi assai variabili, e solo circa due terzi del totale sono finora riusciti a riaprire, mentre l'altro terzo è rimasto inaccessibile al pubblico;

in Calabria, dei 17 istituti che fanno capo al Ministero, dodici sono musei archeologici; a partire da luglio 2020, nove di questi sono tornati ad accogliere il pubblico grossomodo con le stesse modalità e tempi del pre COVID, mentre due hanno incontrato particolari difficoltà, che ancora ne

condizionano e a tratti ne compromettono il funzionamento; uno resta tutto-sbarrato;

nel merito, il Museo archeologico nazionale "Vito Capialbi" di Vibo Valentia, uno di quelli penalizzati, fa il paio con il Museo archeologico nazionale di Crotone, e, sempre nel territorio della città pitagorica, adiacente al Parco archeologico di Capo Colonna, si trova il Museo archeologico nazionale di Capo Colonna, unico istituto chiuso da marzo 2020 e mai riaperto;

non sembra casuale che le due (ex) province minori della Calabria si siano aggiudicate il triste primato della riapertura più tardiva e stentata, né sorprende oltremodo l'eccezione, in negativo, costituita dal Museo archeologico nazionale di Capo Colonna;

la gestione dell'ex Polo museale, oggi Direzione regionale Musei della Calabria, affidata da gennaio 2019 alla storica dell'arte napoletana Antonella Cucciniello, si è infatti caratterizzata fin dall'inizio per un'assai scarsa attenzione nei confronti dei musei e dei parchi archeologici, specialmente vibonesi e crotonesi (nonché del personale a quelli assegnato) che, a dispetto della loro straordinaria valenza culturale, sembrerebbero essere molto distanti, non solo geograficamente, dagli interessi della dirigente insediata a Cosenza;

il fatto stesso che tra Crotone e Capo Colonna, situate a circa 10 chilometri l'una dall'altra, insistano due musei archeologici nazionali, complementari ma di eccezionale importanza scientifica, anche se considerati singolarmente, dimostra che l'atteggiamento denunciato non può trovare alcuna sensata giustificazione;

eppure, per accennare solo al caso mediaticamente più eclatante, la vicenda del guasto dell'impianto di video-sorveglianza del Museo e Parco di Capo Colonna protrattosi per oltre tre mesi, a partire da metà luglio 2019, per manifesta incapacità di gestire una situazione di ordinaria emergenza persino dopo lo stanziamento *ad hoc* di 75.000 euro, a fine agosto 2019, da parte della Direzione generale Musei, poteva far temere quanto sarebbe accaduto in un caso di ben più grave ed eccezionale disagio, qual è stata la pandemia occorsa nel 2020;

considerato che:

la riapertura del Museo archeologico nazionale di Crotone, ospitato dal 1968 in un immobile del centro storico cittadino, è avvenuta solo in data 11 luglio 2020, dopo un lungo tergiversare che lo stesso direttore, dottor Gregorio Aversa, ha candidamente riassunto ai *media* a metà giugno senza nascondere il carattere ondivago delle decisioni assunte fin lì;

il cattivo funzionamento e poi il definitivo cedimento dell'impianto di climatizzazione del museo (sanificato solo grazie all'intervento di un privato), però, ne ha compromessa la fruizione al punto di consentire solo la visita al piano terreno, comunque ardua a causa delle temperature torride; ciò ha permesso ai visitatori più temerari di vedere, oltre all'allestimento permanente, anche alcuni reperti di eccezionale valore, di solito esposti al

primo piano, che lo stesso Aversa ha fatto trasferire nelle vetrine non allarmate del piano terra: una decisione quanto meno avventata, a fronte di un impianto di video-sorveglianza solo parzialmente funzionante;

peggiore sorte ha avuto il Museo di Capo Colonna, aperto nel 2006 e molto più ampio di quello urbano, dunque potenzialmente meno difficile da mettere in sicurezza seguendo le norme anti-COVID-19; qui, invece di far riattivare dai tecnici la climatizzazione garantita dall'impianto geotermico, fuori uso dai primi dell'anno, la direzione ha preferito negare del tutto la riapertura, nonostante le molte migliaia di presenze di visitatori che il sito conosce ogni estate e specialmente nella presente stagione;

ciò ha permesso alla Direzione regionale di spostare, dal 31 luglio 2020, due dipendenti con sede a Capo Colonna e uno con sede a Crotone nella fortezza di Le Castella, in agro di Isola Capo Rizzuto (Crotone), alla quale non è ancora assegnato personale del Ministero e che, pertanto, senza quel "sacrificio" imposto dalla dottoressa Cucciniello alla città pitagorica, non avrebbe potuto aprire i battenti neppure nel mese di massima affluenza;

nello stesso spirito, anche uno dei tirocinanti messi a disposizione del Ministero dalla Regione Calabria per coadiuvare il personale ministeriale è stato spostato da Capo Colonna a Le Castella,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della scabrosa situazione dei musei statali di Crotone e Capo Colonna descritta;

se non ravvisi nella perdurante chiusura del Museo di Capo Colonna, e di quello soltanto in tutta la Calabria, gli estremi di una immotivata interruzione di pubblico servizio, della quale la Direzione generale Musei dovrebbe seriamente chiedere conto ai direttori regionale e locale, fino a valutare l'ipotesi di un'avocazione dei due istituti da parte del neo-dirigente generale, professor Massimo Osanna;

se non ritenga urgente attivarsi per far sì che nei musei statali di tutto il territorio nazionale tornino al più presto ad essere garantiti i livelli minimi di servizio assicurati ai visitatori dalla specifica Carta dei servizi, anche in considerazione dell'aporia tra situazioni come quella calabrese narrata e gli impegni finanziari assunti dal Dicastero verso i musei non statali (50 milioni di euro) per consentire loro di superare indenni la difficile stagione e persino nei confronti degli operatori coinvolti in mostre annullate o rinviate a causa del COVID-19.

(3-01891)

CORRADO, TRENTACOSTE, LANNUTTI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che nel giugno 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) avviò un'istruttoria avente ad oggetto "Roma, Municipio XII Ovest, loc. Tenuta La Perna. Progetto di lottizzazione A.T.O

Comprensorio Tor de' Cenci Sud. Richiesta nulla osta", allo scopo di valutare una richiesta del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune, pervenuta agli uffici ministeriali a settembre 2010, concernente la variante al progetto presentato nel 1994;

per il suddetto progetto la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma aveva già rilasciato *nulla osta* con prescrizioni di salvaguardia delle tombe a camera di epoca medio-repubblicana scoperte sulla sponda ovest di un canale di erosione, mentre per le opere di canalizzazione agraria rinvenute era stato ritenuto sufficiente il mero recupero del dato scientifico;

ai fini del rilascio del *nulla osta* relativo al nuovo progetto, comportante un ampliamento della zona interessata dalla lottizzazione, tra ottobre 2010 e aprile 2011 furono eseguite indagini archeologiche preventive, che evidenziarono il proseguimento del citato canale e l'estensione dell'impianto agricolo, dotato di una rete di sistemi di drenaggio e coltivazione presuntivamente attribuita alla tarda Repubblica;

nel rispetto delle prescrizioni impartite, furono apportate variazioni al progetto per salvaguardare integralmente la prosecuzione del canale, destinandola a verde, e ad ottobre 2011 il direttore regionale MIBAC, arch. Federica Galloni, espresse parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere previste, imponendo in particolare che fosse "garantita l'assistenza archeologica in corso d'opera", decisione già esplicitata nella nota del 13 settembre 2011 concernente la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS);

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma aveva tuttavia manifestato un orientamento diverso, osservando: "considerato che l'area in questione risulta una enclave all'interno di un'ampia porzione territoriale di cui alla Riserva Naturale Regionale "Decima-Malafede" sottoposta a tutela paesaggistica (art. 142 lettera f del D.Lgs. 42/04) e conserva ancora le connotazioni di "paesaggio agrario di rilevante valore" (art. 24 delle NTA del P.T.P.R.) ritiene che l'area in oggetto debba mantenere la continuità con il paesaggio circostante anche in considerazione dei censiti filari di alberature";

considerato che:

la proposta di deliberazione della Giunta Capitolina n. 188/2019 intitolata "Progetto urbanistico dell'Ambito di Trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale R 13 Tor de' Cenci Sud in località Tenuta La Perna approvato ai sensi dell'art. 1-bis comma 1 della Legge Regione Lazio n. 36 del 2.07.1987 e ss.mm.ii. Accettazione delle aree a destinazione pubblica" è basata su un procedimento di autorizzazione preventiva che richiama esplicitamente il prefato parere con prescrizioni della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 25 ottobre 2011, previsto all'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 42 del 2004 per le "zone di interesse archeologico";

l'autorizzazione paesaggistica al Progetto urbanistico in questione rilasciata dalla Regione Lazio il 25 marzo 2014, a valle delle pronunce sud-

dette, deve però ritenersi scaduta, perché rientra nelle fattispecie descritte nell'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, integrato dal decreto-legge n. 83 del 2014, che determina l'efficacia quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica legandola a quello dell'efficacia del titolo edilizio, se ottenuto dopo il 1° giugno 2014, data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2014;

non può essere invocato a sostegno della validità del parere regionale anteriore al 1° giugno 2014 neppure l'art.3-*quater* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, che statuisce: "È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", poiché detto parere non era in corso di efficacia alla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2013;

quanto, infine, alla questione della validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16, ultimo comma del Regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, è da ritenersi vigente quanto disposto dall'art. 158 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come da giurisprudenza costante;

considerato inoltre che in data 23 luglio 2020, con il solo parere contrario della consigliera Gemma Guerrini, su 33 votanti, è stata approvata la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 188/2019,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto;

se non ritenga che la suddetta approvazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 188/2019 possa considerarsi illegittima sul piano amministrativo e, pertanto, impugnabile.

(3-01892)

SAVIANE, TESTOR, CENTINAIO, BRUZZONE, BERGESIO, VALLARDI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

continuano ad essere rilevanti i numeri di predazioni di animali compiute dai lupi; questi, secondo notizie di stampa, soltanto nei primi due giorni di settembre, hanno assaltato circa 30 capi della razza alpagota nei territori di Ronchena, Ciet di Belluno e Pian Longhi di Ponte nelle Alpi;

la specie lupo (*Canis lupus*) è tutelata dalla normativa nazionale in virtù della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, a livello comunitario, dalla direttiva 92/43/CEE (Habitat), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 16, prevede che gli Stati membri possano richiedere una deroga per intervenire sulle popolazioni di animali selvatici in determinate circostanze, a condizione che sia mantenuto uno stato di conservazione soddisfacente di tali popolazioni;

gli allevatori sono in stato di allarme, non riuscendo con le misure di vigilanza e protezione da loro adottate a contenere il fenomeno; per tale ragione chiedono un intervento da parte delle istituzioni;

è necessaria l'urgente adozione di misure per rendere compatibile la presenza del lupo con le attività esercitate dall'uomo, adottando le limitazioni necessarie a garantire la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati, in modo tale da permettere la prosecuzione delle attività di mantenimento e custodia dei pascoli e dei paesaggi alpini svolte dagli allevatori, fondamentali per la custodia delle montagne;

la provincia di Belluno, che da tempo è impegnata nel migliorare le tecniche di allevamento e coltivazione, rendendole più sostenibili nel rispetto del territorio e del mondo animale che lo popola, potrebbe divenire territorio di riferimento per la realizzazione di un progetto pilota nell'ambito delle iniziative di attuazione del "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia",

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di assumere iniziative per l'attuazione di un piano di gestione del lupo, che preveda il monitoraggio delle popolazioni, il censimento su basi scientifiche e il contenimento, anche tramite gli abbattimenti, dei soggetti in esubero, individuando proprio nella provincia di Belluno il territorio di riferimento per la realizzazione di un progetto pilota.

(3-01893)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RENZI, FARAONE, BONIFAZI, CARBONE, COMINCINI, CONZATTI, CUCCA, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, NENCINI, PARENTE, SBROLLINI, SUDANO, VONO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'8 aprile 2020 ad Albiano Magra, frazione del comune di Aulla (Massa Carrara), è crollato il ponte che attraversa il fiume Magra;

il ponte collega Albiano Magra con Santo Stefano Magra (La Spezia) e si trova lungo la strada statale 330 che si immette sulla statale Cisa;

in passato, l'infrastruttura era stata oggetto di segnalazioni a causa della presenza di numerose crepe;

il crollo del ponte ha provocato gravi disagi per i cittadini di Albiano, Caprigliola, Stadano, Isola, Bettola e Montedivalli;

peraltro, la situazione di isolamento in cui si sono ritrovati i cittadini ha ripercussioni negative, oltre che sulla viabilità, anche sull'accessibilità ai servizi sanitari di primo soccorso e alle caserme dei vigili del fuoco;

dopo ben 5 mesi, anche la situazione delle macerie e dei detriti è di evidente pericolo per l'intera comunità, soprattutto in vista della stagione autunnale e invernale;

in data 25 maggio 2020, all'esito della riunione convocata dal presidente della Regione Toscana, si è scelto di adottare la soluzione delle rampe di accesso alla A15 e, contestualmente, i sindaci della provincia di La Spezia, coordinati dal subcommissario, stanno lavorando ad un'opera complementare da realizzare sulla A12;

i lavori per la costruzione delle rampe, ad oggi, non sono ancora iniziati, benché siano ormai trascorsi 5 mesi dal crollo;

trattandosi di un'opera provvisoria, è opportuno procedere celermente e, dunque, anche in deroga rispetto alla tradizionale procedura di VIA nazionale;

il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad oggi, non si è ancora espresso con un parere sulla deroga alle caratteristiche geometriche per la progettazione delle strade di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792;

considerato che:

è indispensabile procedere con tempistiche celeri, sia per lo stato di abbandono e disagio in cui versano i cittadini, sia per l'indiscutibile penalizzazione del distretto manifatturiero e commerciale lunigianese e dello sviluppo turistico del territorio;

la ricostruzione del ponte è essenziale e strategica per i collegamenti e l'economia delle due regioni, nell'ottica di un investimento sul territorio della Lunigiana, valorizzandone la vocazione turistica in un'ottica sostenibile,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano predisporre misure idonee di competenza per procedere celermente alla rimozione dei detriti e delle macerie, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e altresì alla realizzazione ed esecuzione del progetto relativo alle rampe autostradali, che permetteranno di ripristinare i collegamenti stradali.

(3-01889)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PETRIS - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il mondo scientifico ritiene, per i dati finora emersi, che il COVID-19 si sia originato a causa del contatto con animali selvatici e il relativo salto di specie;

in queste settimane sono previste e confermate alla partecipazione del pubblico, esposizioni di animali selvatici, in particolare a Longarone (Belluno) con i "Reptiles Day" il 5 e 6 settembre, a Sacile (Pordenone) con la Sagra dei osei il 6 settembre, ad Anagni (Frosinone) il 26 e 27 settembre con "I love reptiles", il 3 e 4 ottobre a Catania con "Expopet", il 22 e 23 novembre a Montichiari (Brescia) con "Esotika", a Calenzano (Firenze) il 28 e 29 novembre con "Firenze Wild",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e, per quanto di loro competenza, quali iniziative siano state intraprese per assicurarsi che dalle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Lombardia e Toscana siano state effettivamente programmate le fiere elencate e siano stati assunti gli idonei provvedimenti, con i servizi veterinari pubblici riguardo agli animali, così come dai servizi sanitari per operatori, lavoratori e pubblico, ritenuti validi a prevenire la diffusione di malattie animali, zoonosi ed epidemie;

se non intendano comunque vietare queste e altre simili iniziative per tutto il periodo necessario a prevenire la diffusione del COVID-19.

(4-04024)

ALESSANDRINI, PITTONI, BARBARO, BORGONZONI, SAPONARA - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

le nuove GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, volute dal Ministro in indirizzo, a poche ore dalla loro comparsa, cominciano a far discutere per ritardi di pubblicazione e per errori di punteggio riscontrati;

la prima pecca viene dalla mancata pubblicazione in ogni provincia delle Gps, rispettando il termine prestabilito;

in data 1° settembre 2020 era prevista in tutte le provincie d'Italia la pubblicazione delle nuove GPS, tuttavia, ad oggi, solo pochi territori hanno pubblicato i nuovi elenchi;

a destare, inoltre, preoccupazione sono stati i punteggi di alcuni insegnanti riscontrati nelle nuove graduatorie provinciali pubblicate, che vantano ben più di 900 punti, se non addirittura più di 3.000 punti;

tutto ciò getta discredito nei confronti di un sistema di conteggio digitale considerato infallibile, ma che in realtà non lo è affatto, con tutte le conseguenze del caso;

infatti, la pubblicazione delle GPS sarà definitiva stavolta, e non provvisoria come avveniva per le graduatorie di istituto fino a tre anni fa;

l'ordinanza ministeriale n. 60 sulle GPS prevede che le graduatorie vengano pubblicate e diventino immediatamente definitive, impugnabili solo mediante ricorso al TAR competente entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, con tempi tutt'altro che celeri, si tratta di una disposizione che non ha precedenti per le graduatorie per le supplenze;

tale scelta, oltretutto illogica sarà foriera di contenziosi che ricadranno sulle scuole, quando alla stipula di contratti dovranno fare i controlli e rescindere i contratti in caso di errore;

chi pagherà le conseguenze di questo pasticcio saranno ancora una volta il mondo della scuola, i suoi docenti e i suoi alunni,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di sanare una situazione che rischia gravemente di compromettere l'avvio di un anno scolastico che si preannuncia molto complicato.

(4-04025)

PILLON, LUNESU - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 25 agosto 2020 il primo firmatario della presente interrogazione veniva a conoscenza di notizie relative a un possibile focolaio di SARS-Cov-2 in Sardegna, nella zona di Arzachena, presso il centro vacanze "Isuledda", presso il quale lo stesso si trovava con la famiglia;

la notizia, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero", riferiva di 63 soggetti positivi tra il personale del centro vacanze;

l'interrogante si premurava di contattare immediatamente la Prefettura per ottenere maggiori informazioni in ordine alla possibile emergenza;

la Prefettura lo metteva in contatto col capo dell'Unità di crisi per la Sardegna del nord, che invero lo informava di aver già più volte provveduto a smentire la notizia, precisando che erano stati effettivamente eseguiti dei tamponi sul personale del centro vacanze, ma che ancora non erano disponibili i risultati degli esami;

nonostante le smentite ufficiali, l'indomani diversi quotidiani e TG nazionali pubblicavano la notizia di un focolaio presso il centro vacanze "Isuledda";

in data 29 agosto pervenivano infine gli esiti degli esami dei tamponi effettuati sul personale, i quali risultavano tutti negativi;

considerato il danno di immagine ed economico causato, non solo al centro vacanze, ma alla Regione Sardegna e al turismo italiano, da questa massiva diffusione di notizie false, che ha comportato il prematuro abbandono della struttura da parte di molti turisti,

si chiede di sapere:

se sia stata avviata un'indagine sui fatti in questione, al fine di individuare responsabilità ed eventuali profili penali annessi alla diffusione di questa notizia falsa;

quali strumenti il Ministro in indirizzo intenda impiegare per impedire che simili allarmismi possano verificarsi nuovamente, causando ulteriori danni all'immagine e all'economia del nostro Paese.

(4-04026)

GALLONE, MALLEGNI, MOLES, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione*. - Premesso che:

gli interroganti hanno già presentato l'interrogazione 4-03439 pubblicata il 13 maggio 2020, in cui si evince che tutti gli operatori del settore, legati al turismo *business*, sono tra quelli che stanno subendo i maggiori danni economici conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19;

più in particolare, il settore specifico degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è completamente fermo dal 23 febbraio, il fatturato è pari a zero dall'inizio dell'emergenza e le prospettive di ripresa sono incerte e difficili;

le uniche risorse che gli operatori hanno ricevuto dallo Stato sono quelle che sono state previste per tutte le imprese indistintamente, ovvero il contributo a fondo perduto del 10 per cento sulla differenza di fatturato tra il mese di aprile 2019 ed il mese di aprile 2020, che, come si evince da diverse missive ricevute dai parlamentari, son serviti per pagare le quattordicesime ai dipendenti, ma che non hanno compensato nemmeno in minima parte le grandi perdite dell'anno in corso;

le imprese si trovano in grave difficoltà con la gestione del personale dipendente, con le rate dei mutui e dei *leasing* da pagare per l'acquisto mezzi, per il pagamento delle scadenze fiscali e contributive, per la sussistenza stessa delle famiglie dei titolari, che vivono del lavoro nell'impresa;

si apprende che in alcune regioni le ditte di trasporto pubblico locale abbiano acquistato, sovvenzionati dallo Stato, *pullman* euro 1 ed euro 2, dunque mezzi vecchi ed obsoleti, per far fronte alle numerose richieste e alle limitazioni imposte per contenere il contagio da COVID-19;

le aziende di autobus per trasporti privati, a differenza delle ditte pubbliche, devono rispettare specifici requisiti anti inquinamento che impongono almeno la categoria euro 5;

le aziende di trasporto privato, pur di rimettere in moto la propria impresa, si sono messe a disposizione per sopperire con i loro mezzi alle mancanze delle ditte di trasporto pubblico, dovute ai nuovi regolamenti anti contagio;

solo nella provincia di Bergamo le aziende di autotrasporti privati hanno fermi da mesi circa 600 autobus;

il problema dell'affollamento sui *pullman* si pone storicamente ogni settembre e dunque ogni inizio di nuovo anno scolastico e quest'anno ha una valenza ancora più importante;

in alcuni Comuni italiani, le aziende private svolgono già servizi di scuolabus per elementari e medie e dunque potrebbero garantire in sicurezza un servizio più ampio, ad esempio evitando il disagio del doppio o triplo turno a studenti, docenti di entrambe le scuole,

si chiede di sapere:

che cosa i Ministri in indirizzo intendano fare per evitare il rischio del definitivo collasso delle ditte di autotrasporti privati;

che cosa abbiano previsto per scongiurare il rischio di affollamento dei bus urbani ed extraurbani;

se non ritengano utile e opportuno coinvolgere anche le aziende di autoservizi privati nella gestione del trasporto pubblico in modo da permettere la conciliazione di più interessi, ovvero, quelli degli utenti che potrebbero avere servizi migliori, quelli delle aziende di trasporto pubblico che potrebbero evitare il sovraffollamento e quelli delle aziende private che sono senza lavoro da febbraio.

(4-04027)

MALLEGNI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

consta all'interrogante che, nonostante l'emergenza COVID-19 e le difficoltà di molte imprese italiane nel portare avanti la loro attività, gli Istituti bancari non sembrano intenzionati a sospendere le procedure di recessione dai contratti di conto corrente con le imprese che operano nel settore del gioco legale;

risulta che nei giorni scorsi la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese avrebbe assunto la decisione di recedere da ben due contratti di conto attraverso i quali un imprenditore svolge la sua attività;

tale decisione crea un danno incalcolabile alle imprese del settore e desta perplessità da un lato, per il *modus operandi* a parere dell'interrogante assolutamente ingiustificato, esercitato in maniera irrituale nei confronti di aziende, che presentano saldi attivi e che risultano in regola con i pagamenti di fornitori, imposte e contributi previdenziali; dall'altro, perché tale recesso immotivato obbliga le società o aziende a chiudere, in quanto le sempre più stringenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari non ne consentirebbero l'operatività;

i conti correnti sono servizi pubblici essenziali per garantire il funzionamento del ciclo economico e, in quanto tali, non possono essere negati;

risulta che le banche stiano chiudendo i rapporti di conto corrente consegnando ai correntisti unicamente un assegno circolare, il quale per sua

natura ha necessità di un conto corrente e di un rapporto bancario per essere tradotto in liquidità disponibile alla spesa od utilizzato per il pagamento di spese ed utenze;

già in passato operatori del gioco legale avevano evidenziato questa situazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire chiarimenti in merito alle decisioni di recesso dai conti correnti assunte dagli Istituti di credito e riguardo alla funzione degli stessi alla luce della normativa vigente sulle limitazioni dell'utilizzo del contante, di cui alla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), che impone ai cittadini l'esclusivo utilizzo di un conto corrente sul quale depositare emolumenti derivanti da rapporti di lavoro, e altre transazioni oltre una somma determinata. Questioni che da tempo sono rimaste in sospeso per il corretto funzionamento dell'intero comparto e che in questo momento di crisi si stanno accentuando.

(4-04028)

DE BERTOLDI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la vicenda legata ad alcuni parlamentari in carica, che hanno percepito l'indennità pari a 600 euro, riconosciuta in favore di alcune categorie di lavoratori possessori di partita IVA (a determinate condizioni) come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto Cura Italia), (articoli da 27 a 31 e 38), a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribadisce, ad avviso dell'interrogante, oltre ad un evidente ed immorale comportamento (sebbene legittimo) un palese e grave errore normativo, in considerazione che le disposizioni previste hanno stabilito dei limiti di reddito per il percepimento del *bonus* da 600 euro, soltanto per le libere professioni ordinistiche (discriminate, a giudizio dell'interrogante dal Governo) e non per tutte le partite IVA beneficiarie, come invece, a giudizio dell'interrogante, sarebbe stato invece corretto;

al riguardo, risulta conseguentemente urgente e necessario, secondo l'interrogante, conoscere il numero esatto di coloro che hanno beneficiato del *bonus*, avendo un reddito superiore ai limiti già imposti ai citati professionisti iscritti in ordini, in relazione all'evidente possibilità che i percettori possano essere in realtà, centinaia di migliaia e non invece soltanto cinque parlamentari risultati alle cronache di stampa nazionale (fatto che consente al partito del Movimento 5 stelle di esercitare un evidente "populismo", quando, a giudizio dell'interrogante, risulta essere il primo responsabile di tale increscioso comportamento);

in tale quadro, emergono inoltre secondo l'interrogante, evidenti profili di ragionevolezza, in relazione all'avvio di procedure in giudizio, da parte dei contribuenti danneggiati, nel far valere i propri diritti, attraverso un'azione di classe (cosiddetta *class action*) come stabilito dall'articolo 140-bis

del Codice del Consumo, in considerazione che le modalità legislative introdotte dal Governo e approvate dalla maggioranza, così ambigue e distorte, potrebbero costituire eventuali azioni di risarcimento per la gestione del *lockdown*, anche a causa della mancata previsione di un limite di reddito nell'assegnazione dell'indennità di 600 euro, che ha depauperato le casse statali, magari a beneficio di alcuni cittadini benestanti,

si chiede di sapere;

quali sia il numero effettivo di coloro che hanno beneficiato dell'indennità pari a 600 euro, prevista dal decreto-legge Cura Italia, avendo un reddito superiore ai limiti già imposti ai professionisti ordinistici, citati in premessa;

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, siano in possesso di altre informazioni, in merito alla vicenda legata ai percettori del *bonus* richiamato, che ha escluso immotivatamente dal beneficio, i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali, categoria che sta affrontando, dall'inizio dell'emergenza sanitaria diffusa nel Paese, gravissimi problemi economici e finanziari e, in caso affermativo, se non ritengano di rendere pubbliche tali informazioni;

se infine, in considerazione della gravissima situazione normativa, legata alle disposizioni previste dal citato decreto-legge, relative all'indennità dei 600 euro (limitata soltanto ad alcune categorie di lavoratori) che sta causando evidenti distorsioni e ambiguità nell'effettiva applicazione di tali regole, il Governo non ritenga urgente e necessario, rivedere profondamente l'intero impianto normativo, al fine di rendere più chiare e semplici le disposizioni, estendendo al contempo, a tutti i titolari di partita IVA, il beneficio previsto, rendendo pertanto più equilibrata la finalità normativa citata in premessa.

(4-04029)

AUGUSSORI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la stazione ferroviaria di Lodi, in seguito alla chiusura che ha interessato gran parte dei servizi al pubblico durante i mesi più problematici dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, non ha ancora ripreso la sua piena funzionalità: la biglietteria continua ad essere chiusa (ed in sostituzione c'è un solo distributore automatico, situazione che crea inevitabilmente disagi soprattutto alle persone più anziane), la sala d'aspetto risulta essere sbarrata ed i servizi igienici sono fuori uso;

i perduranti disservizi, che proseguono nonostante la quasi totale riapertura delle attività produttive e commerciali in tutto il territorio nazionale, hanno scatenato le proteste dei pendolari ed hanno portato il Sindaco della città a scrivere formalmente già due lettere per chiedere il ripristino della piena operatività della stazione;

è inaccettabile che la stazione ferroviaria di una città capoluogo, che rappresenta un nodo di interscambio fondamentale per il trasporto locale, versi in una situazione simile, senza che le Amministrazioni abbiano ricevuto comunicazioni ufficiali sulla data di riapertura della biglietteria, che continua ad essere posticipata;

negli ultimi giorni, la gestione della biglietteria è passata da Rfi a Trenord, e sembra che la nuova società abbia finalmente in programma la ripresa dell'attività a partire da ottobre,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per garantire la tutela dei diritti dei viaggiatori che transitano nella stazione di Lodi e che devono potersi avvalere di un servizio di trasporto adeguato e dignitoso e di una stazione ferroviaria che offra servizi al pubblico adeguati sia al numero delle persone che la frequentano, sia all'importanza che la stazione riveste come punto di interscambio nel trasporto locale;

quali siano le tempistiche previste per la risoluzione dei disagi della stazione ferroviaria di Lodi, ripetutamente segnalati dai cittadini, dall'Amministrazione comunale e dalla stampa locale.

(4-04030)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01892 della senatrice Corrado ed altri, sul progetto di urbanizzazione di Tenuta La Perna, in località Tor de' Cenci, a Roma;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01893 del senatore Saviane ed altri, sull'attuazione di un piano di gestione del lupo.

A N N E S S I

Emendamento 1.900

1.900
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con il seguente:

Art. 1.

è consuetudine in legge

1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ~~è stato approvato dal Senato della Repubblica, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.~~

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

MAXI EMENDAMENTO

Emendamenti	All'articolo 1
1.5 (testo 2)	Al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
1.22 (testo 3) Identico 1.23 (testo 3)	Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;»;
1.36 (testo 2) + 1.22 testo 3 e id 1.23 (testo 3)	2) alla lettera b), le parole: «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro»;
1.19 (testo 2) Identico 1.21 (testo 2) +COORD. 2	3) alla lettera b), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di un avviso sui rispettivi siti internet istituzionali»;
1.39 (testo 2)	4) alla lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»;



1.14 (testo 2)	<i>Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».</i>
1.55 (testo 2)	<i>Dopo il comma 5, è inserito il seguente:</i> «5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
1.39 (testo 2)	<i>Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"».</i>
	<i>All'articolo 2</i>
1.3 (testo 2)	<i>Al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
2.8 Identico 2.9	<i>Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».</i>
2.12 (testo 2)	<i>Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione»</i>
2.14	<i>Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».</i>
2.18 + 2.19	<i>Al comma 4, le parole: «e carceraria, delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per»;</i>
2.21 (testo 2) Identico 2.22 (testo 2)	<i>Al comma 4, le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)»;</i>
2.24	<i>sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile,</i>



	anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.».
2.0.1	<p><i>Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p><i>«Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese)</i></p> <p>1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di "raggruppamenti temporanei" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».</p>
2.0.5 testo 2	<p><i>Art. 2-ter.</i></p> <p><i>(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)</i></p> <p>1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo Ferrovie:</p> <p>a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo;</p> <p>b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».</p>
	<i>All'articolo 3</i>
1.3 (testo 2)	<i>al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
1.3 (testo 2)	<i>al comma 2, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
3.3	<i>al comma 2, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;</i>
3.10 (testo 2)	<i>al comma 7, capoverso art. 83-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le Organizzazioni Sindacali».</i>
Identico 3.11 (testo 2)	
	<i>All'articolo 4</i>
4.8 (testo 2)	<i>Al comma 4, comma 1, lettera a), le parole: «è di norma definito» sono sostituite dalle seguenti: «allorché le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito».</i>
4.0.3 testo 2	<p><i>Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:</i></p> <p><i>«Articolo 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)</i></p>



	<p>1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-<i>quinqies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p> <p>2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui all'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p> <p>3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»</p>
	<i>All'articolo 5</i>
1.3 (testo 2)	<i>All'articolo 5, comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
5.3 (testo 3)	<i>Al comma 4, alinea, primo periodo, dopo le parole: «soggetto designato,» sono inserite le seguenti: «né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;</i>
Identico 5.4 (testo 2) + coord.2	
	<i>All'articolo 6</i>
1.3 (testo 2)	<i>Al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
6.9 (testo 2)	<i>Al comma 2, primo periodo, le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni».</i>
1.3 (testo 2)	<i>al comma 6, secondo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
	<i>All'articolo 7</i>
7.7 testo 2	<p><i>Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:</i></p> <p><i>«7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile</i></p>



	<p>unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».</p>
	<i>All'articolo 8</i>
1.3 (testo 2)	<i>al comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</i>
8.1	<p><i>al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</i></p> <p>«a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».</p>
8.6 (testo 2)	<i>al comma 1, lettera d), le parole: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».</i>
8.64 (testo 4) + 8.121+9.29	<p><i>al comma 5, alla lettera a), sono premesse le seguenti:</i></p> <p>«0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici", sono aggiunte le seguenti: "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";</p> <p>0a-bis) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, le parole: "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50"»;</p>
8.29 + 8.30 (testo 2) Identici 8.31 (testo 2) 8.32 (testo 2) 8.33 (testo 2) + 8.121	<p><i>al comma 5, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:</i></p> <p>«a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: ", professionisti singoli, associati e le società da essi costituite";</p> <p>a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"</p> <p>a-quater) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";</p>
8.69 (testo 2) + coord.2+ 8.121	<p><i>Al comma 5, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:</i></p> <p>«c-bis) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";</p> <p>c-ter) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli enti territoriali possono"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";</p>



8.72 Identico 8.73 (testo 2)+ coord.2	«c-quater). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "gestione del servizio ad utenza esterna.", è inserito il seguente periodo: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici"».
8.82	<p><i>Dopo il comma 6, è inserito il seguente:</i></p> <p>«6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»</p>
8.88 (testo 2)	<p><i>Dopo il comma 7, è inserito il seguente:</i></p> <p>«7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 115:</p> <p>1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";</p> <p>2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";</p> <p>b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria."».</p>
8.114 testo 3	<p><i>Dopo il comma 10, è inserito il seguente:</i></p> <p>«10-bis. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche</p>



	sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al primo periodo.»
8.0.14 testo 2	<i>Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:</i> «Art. 8-bis. (Modificazioni al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "di centrali di committenza di altre Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla centrale di committenza della Regione Calabria".»
	<i>All'articolo 9</i>
9.5 (testo 2) + 9.10 (testo 2) + COORD 2 Identico 9.11	<i>Al comma 1, lettera a), le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Il commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»</i>
9.14 + COORD 2	<i>Al comma 1, lettera d), le parole: «in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,» sono soppresse.</i>
9.15	<i>Al comma 1, lettera e), terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «, dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,».</i>
9.17 testo 3	<i>Dopo il comma 1, è inserito il seguente:</i> «1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».
9.28 (testo 2)	<i>Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a)».</i>
	<i>All'articolo 10</i>
10.4 testo 2	<i>Al comma 1, alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana» sono inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».</i>
10.3 TESTO 3	<i>Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</i> «a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la



	<p>modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela."»;</p>
<p>10.3 TESTO 3</p>	<p><i>Al comma 1, lettera b), il terzo e il quarto periodo del numero 2) sono sostituiti dai seguenti:</i></p> <p>“Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;</p>
<p>10.60 TESTO 2</p> <p>Identici 10.61 (testo 2), 10.70 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), 10.0.28 (testo 2), 49.0.45 (testo 2)</p>	<p><i>Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:</i></p> <p>«2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:</p> <p>“e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali <i>roulottes, campers</i>, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;"».</p>
<p>10.3 TESTO 3</p>	<p><i>al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:</i></p> <p>«d) all'articolo 9-bis:</p> <p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.";</p> <p>2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la</p>



	costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";
10.3 TESTO 3	<p><i>Al comma 1, lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:</i></p> <p>"1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";</p>
10.87 testo 2	<p><i>al comma 1, lettera h), capoverso «4- bis», dopo le parole: «rigenerazione urbana», sono inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».</i></p>
10.106 testo 2 Identico 10.107 testo 2	<p><i>Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:</i></p> <p>«m-bis) dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:</p> <p>"Art. 23-quater.</p> <p><i>(Usi temporanei)</i></p> <p>1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.</p> <p>2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.</p> <p>3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:</p> <p>a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;</p> <p>b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;</p> <p>c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;</p> <p>d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.</p> <p>4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.</p>

	<p>5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.</p> <p>6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.</p> <p>7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.</p> <p>8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».</p>
10.124 TESTO 2	<p><i>Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:</i></p> <p>«p-bis) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;</p> <p>2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.";</p> <p>3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";</p> <p>4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse";</p> <p>p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;</p> <p>p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis.".</p>
10.143 Identico 10.144 (testo 3)	<p><i>Al comma 4, primo periodo, le parole: «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».</i></p>
10.146 10.148 Identico 10.149, 10.150, 10.151	<p><i>Dopo il comma 4, è inserito il seguente:</i></p> <p>«4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30,</p>

	comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»
10.3 TESTO 3	<i>Al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma."</i>
10.62 TESTO 2 Id. 10.71 testo 2, 10.55 testo 2, 10.33 testo 3	<i>Al comma 6, terzo periodo, le parole: "sono autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia" e dopo le parole: "legge 12 dicembre 2019, n. 156" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni".</i>
10.171 testo 2	Al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci».
10.172	<p><i>Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:</i></p> <p>«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla <i>Gazzetta ufficiale</i> della Repubblica italiana 20 febbraio 2018, n. 43, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato</p>

	<p>entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.</p> <p><i>2-quinquies.</i> In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma <i>2-quater</i> produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma <i>2-quater</i> sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma <i>8-ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."</p>
10.173 testo 5	<p><i>7-ter.</i> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere <i>k</i>), <i>l</i>), <i>o</i>) e <i>r</i>), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-<i>ter</i>, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>a-bis</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restandole disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".».</p>
10.0.52 (testo 2) + drafting	<p><i>Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 10-bis.</i> <i>(Semplificazioni su demolizione opere abusive)</i></p> <p>1. L'articolo 41 del decreto del Presidente del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "ART. 41 <i>(Demolizione di opere</i></p>



	<p><i>abusive</i>). - 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.</p> <p>2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".».</p>
	<i>All'articolo 11</i>
11.23 TESTO 2	<p><i>Dopo il comma 3, sono aggiunti, i seguenti:</i></p> <p>«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziare, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.".</p> <p>3-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".</p> <p>3-quater. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:</p>
11.9	<p>a) al comma 1, primo periodo:</p> <p>1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c), d),";</p> <p>2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";</p> <p>b) al comma 4-bis, terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».</p>
11.0.68 Identici 11.0.69 e 11.0.70	<p><i>Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:</i></p> <p>«Art. 11-bis. (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)</p> <p>1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3-bis, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse;</p> <p>b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2"».</p>

Em. terremoto aggiunto	2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "la data del 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole "il termine perentorio del 30 novembre 2020".
	<i>All'articolo 12</i>
12.2 (testo 2)	<i>Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) al primo periodo, le parole: «rendono pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente," b) al secondo periodo, dopo le parole: "di conclusione dei procedimenti" sono inserite le seguenti: ", nonché le ulteriori modalità di pubblicazione".
12.6 (testo 2)	Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 8-bis dopo le parole: «6-bis» sono inserite le seguenti: «primo periodo».
12.10 (testo 2) Identici 12.31 e 12.32	<i>Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:</i> «a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede."»;
12.22	<i>Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:</i> «i-bis) dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente: "Art. 21-decies. (Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali) 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere il quale, entro trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, ovvero decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione rimette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».
12.0.5	<i>Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:</i> <i>«Art. 12-bis.</i> <i>(Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)</i> 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, all'articolo 15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del



	<p>lavoro individuati con provvedimento del Direttore, si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.</p> <p>2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.</p> <p>3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 12:</p> <p>1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.";</p> <p>2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.";</p> <p>3) al comma 3:</p> <p>- dopo le parole: "attestato da apposito verbale,", sono inserite le seguenti: "oppure in caso di rigetto del ricorso,";</p> <p>- le parole: "con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con" sono soppresse;</p> <p>4) il comma 4 è soppresso;</p> <p>b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 14. - (<i>Disposizioni del personale ispettivo</i>) - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.</p> <p>2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.</p> <p>3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto."».</p>
	<i>All'articolo 14</i>
14.2	<i>Al comma 1, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea» sono inserite le seguenti: «nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti».</i>
	<i>All'articolo 15</i>



15.1	<i>Al comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre».</i>
15.2 (testo 2) <i>Identici 15.3 (testo 2) e 15.4 (testo 2)</i>	<i>Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» sono inserite le seguenti: «gli ordini e le associazioni professionali».</i>
15.7	<i>Dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi", sono inserite le seguenti: "e le prestazioni"».</i>
15.500	<i>Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».</i>
15.10	<i>Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».</i>
	<i>All'articolo 16</i>
16.0.4 (testo 2)	<i>Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:</i> <i>«Art. 16-bis (Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53).</i> <i>1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle procure della Repubblica" sono aggiunte le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del parlamento,"».</i>
16.0.24 (testo 5) <i>Identici 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3) e 49.0.63 (testo 3) + Coord.2</i>	<i>Art. 16-ter (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)</i> <i>1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:</i> <i>a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;</i> <i>b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;</i> <i>c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;</i> <i>d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;</i> <i>e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.</i> <i>2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea."</i>
16.0.30	<i>Art. 16-quater. (CCNL Unificazione Codifica)</i>



	<p>1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.»</p>
<p>16.0.37</p> <p>Identico 19.0.89</p>	<p><i>Art. 16-quinquies.</i></p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)</i></p> <p>1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" sono inserite le seguenti: "e di fase II"».</p>
	<i>All'articolo 17</i>
<p>17.1</p> <p>Identici 17.2 e 17.3</p>	<p><i>Dopo il comma 1, è inserito il seguente:</i></p> <p>«1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».</p>
<p>17.4</p> <p>Identici 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2)</p>	<p><i>Al comma 2, le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».</i></p>
<p>17.22</p> <p>Identici 17.23 e 17.0.53 (testo corretto)</p>	<p><i>Dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i></p> <p>«4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2020"».</p>
<p>17.28 (testo 2)</p>	<p>«4-ter. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.</p> <p>4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,</p>



	convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.»
17.0.50 Identico 17.0.51	Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) 1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».
	All'articolo 19
19.3	All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: «Fino al 31 dicembre 2020,» sono soppresse;
19.5 TESTO 4	b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» sono inserite le seguenti «di ruolo»; c) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;
19.5 (T4 seguito)	d) al comma 1, lettera e), le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»; e) al comma 1, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata




	<p>dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.";</p> <p>f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;</p> <p>f) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;</p>
19.15	<p>«1-ter. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.</p>
19.16 Id. 19.0.91	<p>1-quater. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, recante: "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari", è abrogato».</p>
19.17	<p>g) al comma 2, al primo periodo, le parole: «dopo il comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2», e le parole: «10-bis» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»; all'ultimo periodo, le parole: «a 10» sono sostituite dalle seguenti: «a 9».</p> <p>h) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» sono aggiunte le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico».</p>
19.21 (testo 2)	<p>i) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto».</p>
19.33 TESTO 5	<p>l) Dopo il comma 5, è inserito il seguente:</p> <p>«5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni</p>



	interessate nonché con i doveri attinenti al servizio possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.».
19.5 (T4 seguito)	<p>l) <i>dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:</i></p> <p>«6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico"».</p> <p>6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.</p>
19.35	6-quater. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
19.44 (testo 2) id. 19.45 (testo 2)	6-quinquies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge."».
19.0.76	<p><i>Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Art. 19-bis.</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali)</p> <p>1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-quinquies, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"1-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.</p>

DISPOSIZIONE
STRALCIATA
EX ART.
161,
CO
3-TER,
DEL
REGOLAMENTO
DEL
SENATO



	1-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni."».
	<i>All'articolo 20</i>
20.10	<i>Dopo il comma 2, è inserito il seguente:</i>
Identico 20.20 (testo 2), 20.34 (testo 2), 20.35 (testo 2), 20.36 (testo 2), 20.37 (testo 2), 20.38 (testo 2), 20.0.8 (testo 4) e 20.0.10 (testo 2)	«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "due".».
20.0.18 (testo 2)	<i>Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:</i> «Art. 20-bis. (Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
	<i>All'articolo 21</i>
1.3 (testo 2)	<i>All'articolo 21, comma 2, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».</i>
	<i>All'articolo 24</i>
024.1 TESTO 2	<i>All'articolo 24, è premesso il seguente:</i> «Art. 024. 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di



	patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020».
24.0.6 testo 2	<p><i>Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>"Articolo 24-bis</i> <i>(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)</i></p> <p>1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.</p> <p>2. I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo</p> <p>8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:</p> <p>a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM 2004 n.327;</p> <p>b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza</p> <p>4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"</p>
	<i>All'articolo 27</i>
27.1	<i>Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"»</i>
27.0.6 (testo 2)	<i>Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:</i>
Identici 27.0.7 (testo 2) e 27.0.8 (testo 2)	<p>«Art. 27-bis. (Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).</p> <p>1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo <i>Internet of Things</i>, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet."».</p>
	<i>All'articolo 29</i>



29.0.3 (testo 2)	<i>La rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».</i>
29.1 <i>Identici 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5</i>	<i>Al comma 1, lettera c), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».</i>
29.0.3 (testo 2) + 49.16 (T3 lettera i)	<i>Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:</i> «2-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7."»
29.0.23 Id. 29.0.20 testo 2	<i>Dopo l'articolo 29, sono inseriti i seguenti:</i> «Art. 29-bis. (Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104." 2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.
29.0.36	<i>Art. 29-ter. (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)</i> 1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. 2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».



	<i>All'articolo 30</i>
30.2 <i>Identici 30.3 e 30.4</i>	<i>Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».</i>
30.5	<i>Al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei;».</i>
30.0.6	<i>Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:</i> <i>«Art. 30-bis.</i> <i>(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)</i> <i>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "che vi consentono." sono soppresse;</i> <i>b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: "previa definizione di appositi accordi" sono soppresse.</i>
	<i>All'articolo 31</i>
31.1 (testo 2)	<i>Al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «promuovendo la consapevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;</i> <i>al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «promuovendo la consapevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» aggiungere, in fine, le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.».</i>
31.3	<i>Al comma 1, lettera d), le parole da: «le parole» fino a: «nonché,» sono soppresse.</i>
31.5	<i>Dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente"».</i>
	<i>All'articolo 32</i>
32.1	<i>Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» il comma 2 è sostituito dal seguente:</i> <i>«2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica».</i>
	<i>All'articolo 33</i>
33.2	<i>Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» sono inserite le parole: «, che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,».</i>
	<i>All'articolo 34</i>
34.1	<i>Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».</i>



34.2	<p><i>Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa».</i></p> <p><i>All'articolo 36</i></p>
36.1	<p><i>Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», sono inserite le seguenti: «, pubblici e privati,».</i></p> <p><i>All'articolo 37</i></p>
37.1 TESTO 2	<p><i>a) al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito con il seguente:</i> <i>«2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580".»;</i></p> <p><i>b) al comma 2, le parole: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavi delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».</i></p>
37.0.2 TESTO 2	<p><i>Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 37-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)</i></p> <p><i>1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.».</i></p> <p><i>All'articolo 38</i></p>
38.22 testo 3	<p><i>Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) dopo la lettera d), inserire la seguente:</i> <i>«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:</i></p>



	<p>"2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato";</p> <p>b) dopo la lettera e), inserire la seguente:</p> <p>«e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;</p> <p>2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:</p> <p>c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».</p>
38.50	<p><i>Dopo il comma 6 è inserito il seguente:</i></p> <p>«6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».</p>
38.0.1 testo 2	<p><i>Dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>“Art. 38-bis</i> <i>(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)</i></p> <p>1. Fuori dai casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento del 80 l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.</p> <p>2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,</p>

	<p>le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p>3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.</p> <p>4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.</p> <p>5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni."</p>
	<i>All'articolo 39</i>
39.5	<p><i>Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:</i></p> <p>«2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244.».</p> <p><i>Conseguentemente, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».</i></p>
39.0.4	<p><i>Dopo l'articolo 39, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p>«Art. 39-bis.</p> <p><i>(Modifiche alla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it")</i></p> <p>1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:</p> <p>"1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la</p>

	<p>conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza";</p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6";</p> <p>c) i commi 4 e 5 sono abrogati;</p> <p>d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma <i>Incentivi.gov.it</i> con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2".</p> <p>2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».</p>
39.0.39	<p>«Art. 39-ter.</p> <p>(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)</p> <p>1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito un assetto organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A."».</p>
	<i>All'articolo 40</i>
40.4 TESTO 3	<p>Dopo il comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</p> <p>«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.</p>
40.6	<p>12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2492:</p> <p>1) dopo il terzo comma è inserito il seguente "Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.";</p>



	<p>2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione".</p> <p>b) all'articolo 2495:</p> <p>1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal comma seguente.";</p> <p>2) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere."»</p>
<p>40.0.14 Identico 40.0.15 (testo corretto)</p>	<p><i>Dopo l'articolo 40, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 40-bis.</i> <i>(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).</i></p> <p>1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché";</p> <p>b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».</p>
<p>40.0.28 (testo 2)</p>	<p><i>Art. 40-ter (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).</i></p> <p>1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano"; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. 3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione."»</p>
<p>40.0.22 TESTO 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 40-quater.</i></p> <p>1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità</p>



	<p>semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».</p>
	<i>All'articolo 41</i>
41.2	<p><i>Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</i></p> <p>«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale"».</p>
	<i>All'articolo 43</i>
43.33 (testo 3)	<i>Dopo il comma 4, è inserito il seguente:</i>
Identici 43.34 (testo 5) e 43.35 (testo 2)	<p>"4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree."</p>
43.41	<p><i>Dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i></p> <p>«7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.</p> <p>7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:</p> <p>a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;</p> <p>b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;</p> <p>c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione</p>



	utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
43.43	7- <i>quater</i> . In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
43.55	7- <i>quinqies</i> . All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5-bis. In caso di adesione al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009."».
43.0.62 testo 2	<p><i>Dopo l'articolo 43, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p style="text-align: center;">«Articolo 43-bis <i>(Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti)</i></p> <p>1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".</p>
43.0.70 TESTO 3	<p style="text-align: center;">Art. 43-ter <i>(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962)</i></p> <p>1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;</p>



	<p>b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»;</p> <p>c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC»;</p> <p>d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;</p> <p>e) l'articolo 46 è abrogato;</p> <p>f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».</p>
<p>43.0.7 TESTO 4</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 43-quater</i> <i>(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).</i></p> <p>1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quan93 to associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i</p>



	<p>requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.</p> <p>2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» sono aggiunte le parole «e delle acque interne».</p>
43.0.98	<p style="text-align: center;"><i>Art. 43-quinquies.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)</i></p> <p>1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p>"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</p> <p>3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».</p>
	<i>All'articolo 44</i>
44.5 TESTO 2	<p><i>L'articolo 44 è sostituito dal seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>"Articolo 44</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure a favore degli aumenti di capitale)</i></p> <p>1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:</p> <p>a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;</p> <p>b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.</p> <p>3. Sino alla data del 30 giugno 2021 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma,</p>



	<p>secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.</p> <p>4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.";</p> <p>b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"; dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono aggiunte le parole: "o nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono sostituite dalle parole: "due sedute";</p> <p>c) al comma 4, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono aggiunte le parole: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.".</p>
44.0.5	<p><i>Dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:</i></p> <p><i>Art. 44-bis.</i></p> <p><i>(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)</i></p> <p>1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1 lettera w-quater. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: "il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse;</p> <p>b) le parole: "entrambi i predetti limiti" sono sostituite dalla seguente: "tale limite";</p> <p>c) le parole: "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti" sono soppresse.</p> <p>2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».</p>
	<i>All'articolo 45</i>
45.0.5 testo 2 + coord.	<p><i>Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:</i></p> <p><i>"Art 45-bis</i></p> <p><i>(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)</i></p> <p>1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti</p>



	<p>di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 173 del 17 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.</p> <p>2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.</p>
	<i>All'articolo 46</i>
46.7	<i>Al comma 1, lettera b), numero 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».</i>
	<i>All'articolo 48</i>
48.20 testo 2	<i>Alla rubrica, dopo le parole "della logistica portuale", sono inserite le seguenti: ", e del cold ironing".</i>
48.4 (testo 2)	<p><i>Dopo il comma 1 è inserito il seguente:</i></p> <p>«1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";</p> <p>b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità." .</p>
48.5 (testo 2)	<p><i>Dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti."»</i></p>
48.13 TESTO 2 Id. 48.10 – 48.11 – 48.12 TESTI 2	<p><i>Dopo il comma 5, è inserito il seguente:</i></p> <p>«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:</p> <p>1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".».</p>
48.20 testo 2	<p><i>Dopo il comma 7, è inserito il seguente:</i></p> <p>«7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite <i>cold ironing</i>, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi."»</p> <p>[...]</p>
48.0.9 + coord .2	<p><i>Dopo l'articolo 48, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 48-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)</i></p> <p>1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modifiche:</p>



	<p>1) All'articolo 4:</p> <p>a) al paragrafo c) la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radio elettrica";</p> <p>b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle parole: "500 tonnellate".</p> <p>c) il paragrafo d) è abrogato.</p> <p>2) All'articolo 6:</p> <p>a) al penultimo periodo le lettere: "c)" e "d)" sono eliminate;</p> <p>b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:</p> <p>"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".».</p>
48.0.14	<p>Art. 48-ter.</p> <p><i>(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)</i></p> <p>1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".».</p>
48.0.15 (testo 2)	<p>Art. 48-quater</p> <p><i>(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)</i></p> <p>1 - Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, comma 1, dopo le parole "agenti raccomandatari" sono inserite le seguenti "avvisatori marittimi;</p> <p>2 - All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 le parole "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020".</p>
48.0.20 testo 2	<p>Art. 48-quinquies.</p> <p><i>(Zona logistica semplificata)</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti.". All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017, è aggiunto, in fine,</p> <p>il seguente periodo: "Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017."».</p>
	<i>All'articolo 49</i>
49.2 TESTO 2	<i>Al comma 5, capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:</i>



	<p>«c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.».</p>
49.5	<p><i>Dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i></p> <p>«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che abbiano la proprietà o la disponibilità in <i>leasing</i>" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprietà, la disponibilità in <i>leasing</i> o ad uso noleggio a lungo termine".</p>
<p>49.16 testo 3 Id. 49.0.46 testo 3, 49.0.47 testo 3 e 49.0.111 testo 4 per lettera i) v. 29.0.3 (T2)</p>	<p>5-ter. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2:</p> <p>1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-bis. Strade urbane ciclabili;"</p> <p>2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-bis. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.";</p> <p>b) all'articolo 3, comma 1:</p> <p>1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;</p> <p>12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;"</p>



2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: "58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-*bis*) stabilire che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-*bis*, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i- ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale



funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo



omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

~~i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";~~

l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della

patente di guida, trasmette, pervia informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4- ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a "doppio senso ciclabile" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto in leasing.";

r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";



3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";

s) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-*quinqüies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino



	<p>al 31-marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."</p> <p>5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";</p> <p>b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo."</p> <p>5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".</p> <p>5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p> <p>5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".</p> <p>5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.</p> <p>5-duodecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».</p>
49.0.22	<p><i>Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 49-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)</i></p> <p>1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile</p>



	<p>1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.</p> <p>2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».</p>
	<i>All'articolo 50</i>
50.18	Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
50.28 Testo 2	<p><i>Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso "2-bis" sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i></p> <p>«2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.</p> <p>2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.».</p>
50.31	<i>Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» sono inserite le seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare ovvero limitrofe».</i>
50.48 testo 2	<i>Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole "dell'ISPRA" sono sostituite dalle seguenti "del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132"</i>
50.25 testo 3 Identici 50.26 e 50.27, TESTI 2	<i>e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I componenti nominati nella Commissione tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo".</i>
50.58 TESTO 2 Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3	<p><i>al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;</p> <p>b) al comma 4, le parole: «Entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;</p> <p>c) al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» sono aggiunte la seguente: «ulteriori»;</p>
50.58 TESTO 2 Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3	<i>al comma 1, lettera i), numero 3), le parole "dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.", e" sono soppresse;</i>



50.58 TESTO 2 Id. 50.59 testo 2 e 50.60 testo 3	<i>al comma 1, lettera l), numero 3), il punto «3.2.» è soppresso;</i>
50.58 TESTO 2	<i>al comma 1, lettera n):</i> a) al numero 2), il quarto periodo è soppresso e, al quinto periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»; b) al numero 3, il quinto periodo è soppresso;
50.98	<i>al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del»</i>
50.103	<i>Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:</i> «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; 2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni;"».
50.106 e 50.107 +Coord.2	<i>Al comma 1, dopo la lettera p), sono inserite le seguenti:</i> «p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente";
50.113 TESTO 2 Identici 50.114, 50.115, 50.116, 50.117, 50.118	<i>p-ter). All'articolo 102, comma 1, la parola "ovvero" è sostituita con le seguenti "o, in alternativa".</i>
50.119 Testo 2	<i>Al comma 1, la lettera q) è sostituita con la seguente: "q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite dalle seguenti: «di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate»;"</i>
50.122	<i>Al comma 1, lettera r), al numero 2) la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»</i>
50.48 TESTO 2	<i>Dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema</i>



	nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
50.139 e 50.140	<p><i>il comma 4 è sostituito con il seguente:</i></p> <p>«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>
50.0.17 Testo 2 + Coord. 2.	<p><i>Dopo l'articolo 50, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>“Articolo 50-bis</i> <i>(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)</i></p> <p>1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 4) è premesso il seguente: "4-<i>quater</i>) gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.</p>
50.0.18 TESTO 2	<p style="text-align: center;"><i>Art. 50-ter.</i></p> <p><i>(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-<i>sexies</i>, aggiungere la seguente: "m-<i>septies</i>. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-<i>bis</i> e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione".».</p>
	<i>All'articolo 52</i>
52.19 Testo 2	<i>Al comma 1, capoverso “Art. 242-ter”, al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: “d) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che</i>



	il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252, e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242"
52.0.5 TESTO 2	<p><i>Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 52-bis. (Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)</i></p> <p>1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "il 31 dicembre 2023"».</p>
	<i>All'articolo 53</i>
53.3 testo 2	<p>a) <i>Al comma 1, alinea, le parole: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»;</i></p> <p>b) <i>al comma 1, capoverso comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> 1) <i>le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono sostituite con le seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente, ovvero dell'autorità competente»;</i> 2) <i>le parole: "da avviare" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti "da concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso";</i></p> <p>d) <i>dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6."</i></p>
53.1 TESTO 2 Identico 53.18	<p><i>Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p><i>«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</i></p> <p>1) <i>al comma 3 dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";</i></p> <p>2) <i>al comma 4 le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)";</i></p> <p><i>2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", nonché dopo le parole: "L'onere reale</i></p>



	viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio"; 2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.", nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in sede amministrativa".».
53.17 Testo 2 + 53.3 testo2 (lett.c)	<i>Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:</i> «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.»
53.21	<i>Dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</i> «3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area".
53.2 TESTO 4	3-ter. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate."
	<i>All'articolo 54</i>
54.5	Al comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole: «realizzazione di interventi» sono inserite le seguenti: «collaudati»
54.6	<i>Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»; b) al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare»
54.8 testo 4	<i>All'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:



	<p>« 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica."</p> <p>b) All'art. 54 comma 3 capoverso 4-bis le parole "Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67 comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di cui all'art. 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti".</p>
54.10 Testo 2 + coord. 2	<p><i>Dopo il comma 3, è inserito il seguente:</i></p> <p>"3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati."</p>
	<i>All'articolo 55</i>
55.2 TESTO 2	<p><i>Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>1) al numero 1), dopo le parole "nonché dell'ente parco interessato" sono aggiunte le seguenti: ", sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica";</p> <p>2) dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere"."</p>
55.3 testo 2 Identici 55.4 t2 e 55.5 t2	<p>a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti: «"primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché "»;</p> <p>b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco" sono aggiunte le seguenti: "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296";</p> <p>c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227</p>



	<p>del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";</p> <p>2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";</p> <p>3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";</p>
55.8 testo 2	<p><i>All'articolo 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi 590, secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160."</i></p>
55.0.12 testo 3 Id. 10.191 testo 5, 10.159 testo 2 e 10.0.40 testo 2	<p><i>Dopo l'articolo, è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 55-bis.</i></p> <p>1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.</p>

	1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.»
	<i>All'articolo 56</i>
56.21 testo 2	<i>Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:</i> «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni"
56.29 Id. 56.30 testo corretto	<i>Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», sono sostituite dalle seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali».</i>
56.45 testo 2	1) <i>al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» sono aggiunte le seguenti: «o che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;</i> 2) <i>al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» sono aggiunte le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»</i>
56.49	<i>Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387 del 2003».</i>
56.57 e 56.58 (coord. 2)	<i>Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> 1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 1 le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica»»; 2) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti"».
56.60 testo 2	<i>Sono apportate le seguenti modificazioni:</i>



<p>Id. 56.61 testo 3 corretto + Coord.2</p>	<p><i>a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:</i> «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, inserire infine le seguenti lettere: "l) Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini: i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto. m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda."»; 191 <i>b) dopo il comma 8, è aggiunto, infine, il seguente:</i> «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."».</p>
<p>56.89</p>	<p><i>Dopo il comma 8, è aggiunto, infine, il seguente:</i> «8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020»</p>
<p>56.91 Id. 56.90, 56.92, 56.93</p>	<p><i>Dopo il comma 8, è inserito il seguente:</i> «8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" sono sostituite con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella LA del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».</p>
	<p><i>All'articolo 57</i></p>
<p>57.5 Identico 57.6</p>	<p><i>Dopo il comma 2 è inserito il seguente:</i> «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».</p>
<p>57.7 Identico 57.8</p>	<p><i>il comma 5 è sostituito dal seguente:</i> «5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:</p>



	"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257"».
57.10	<i>Dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,"».</i>
	<i>All'articolo 59</i>
59.1 e 59.2	<i>il comma 1 è soppresso.</i>
	<i>All'articolo 60</i>
60.5	<i>Sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la lettera a) è soppressa; b) al comma 5, la lettera a) è soppressa.</i>
60.8	<i>Al comma 4, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) al capoverso «2-bis.»: 1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista»; 2) sopprimere l'ultimo periodo; b) al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo.
60.20, 60.21 e 60.22	<i>Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato; b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18: I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio."; c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: "11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza."».</i>
60.0.1	<i>Dopo l'articolo, è inserito il seguente:</i> «Art. 60-bis. (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio) 1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO ₂) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 /CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006" sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono aggiunte le seguenti: "per la parte in terraferma"; b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio

	sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale e per essi il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO ₂ , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO ₂ inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale." c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO ₂ possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." 2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO ₂ in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto della CO ₂ e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero della CO ₂ possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate».
	<i>All'articolo 62</i>
62.3 testo 2 Identici 62.4 t2 e 62.5 t2	<i>Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» Sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»</i>
62.12 TESTO 2 Id. 62.10 testo 3 e 62.11 testo 3	<i>Al comma 1, capoverso «2-quater», la lettera c) è sostituita con la seguente:</i> «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante: 1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi; 2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».
62.0.1	<i>Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti:</i> <i>«Art. 62-bis.</i> 1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto

	<p>ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.</p> <p>2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.</p>
62.0.2	<p style="text-align: center;">Art. 62-ter.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640, e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.</p> <p>3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, odi un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.</p> <p>4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A.. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi</p>

	<p>per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.</p> <p>6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:</p> <p>a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;</p> <p>b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;</p> <p>c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.»</p>
62.0.5 testo 3	<p style="text-align: center;">Art. 62-quater.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)</i></p> <p>1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta".</p> <p>2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»</p>
	<i>All'articolo 63</i>
63.1 + Coord. 2	<p>1) <i>il comma 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>«1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico delle foreste e delle filiere forestali" da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali d'Indirizzo Territoriale per ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le</p>



	vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo». 2) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la tutela della biodiversità»
63.7	<i>Al comma 3, le parole: «è adottato previa intesa» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa».</i>
63.0.8	<i>Dopo l'articolo, è inserito il seguente:</i> «Art. 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) 1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: ", fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,"» <i>All'articolo 64</i>
64.1	<i>Al comma 1, lettera a), le parole: «cicli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»</i>
64.5	<i>Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:</i> «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" inserire le seguenti parole: "anche realizzati con l'intervento di Università e/o organismi privati di ricerca"».
64.0.26 testo 3 Identici 64.0.27 t2, 64.0.28 t2, 64.0.29 t2, 64.0.30 t2	<i>Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:</i> Art. 64-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione) "1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con 182 il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.



	4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione."».
64.0.52 e 64.0.51 TESTO 2	<i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i> «Art. 64-bis. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Ulteriori modifiche di coordinamento (COORD. 1)

All'articolo 1, al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato come "decreto-legge 19 maggio 2020, n.34"».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19»;

al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».

All'articolo 3:

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando»;

al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità»;

al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono sostituite dalle seguenti: «non possa procedere».



All'articolo 6:

al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «, e dei criteri».

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono inserite le seguenti: «al Fondo»;

al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;

al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera d), le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;

al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020 nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020 nonché» e le parole: «previste dal terzo e dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal terzo e dal quarto periodo»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «per la cui realizzazione o completamento si rende necessario» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria» e, al quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di tali interventi»;

alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole: «tempestiva richiesta del Commissario» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 10:



al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, le parole: «, sono consentite» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti»;

alla lettera b), numero 1), alle parole: «Nell'ambito» è premesso il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «n. 42.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42";»;

alla lettera b), numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono sostituite dalle seguenti: «con diversi» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «incrementi di volumetria» il segno di interpunzione: «.» è soppresso;

alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con apposita dichiarazione»;

al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti igienico-sanitari» e le parole: «della presentazione e rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «della presentazione e del rilascio»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di ricostruzione».

All'articolo 11:

al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 200.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministero medesimo...» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero medesimo.»;

al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e per il turismo».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti».

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono sostituite dalle seguenti: «adottare lo strumento».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri» e le parole: «Unione delle province italiane» sono sostituite dalle seguenti: «Unione delle province d'Italia».



All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2012, n. 49»;

alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse»;

al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell'università» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza dei rettori delle università italiane».

All'articolo 20:

al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» sono sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attività»;

al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» è inserita la seguente: «boschivo»;

al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»;

al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;

al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), numero 6), le parole: «all'articolo 3-bis, comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter del presente articolo»;

alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole: «del. decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera e), numero 6), le parole: «on-line», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in rete».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» è soppressa;

al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».



All'articolo 26:

al comma 2, lettera c), le parole: «attività ad essi affidati» sono sostituite dalle seguenti: «attività ad essi affidate»;

al comma 3, al quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad attestare» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti incaricati di attestare»;

al comma 13, le parole: «al destinatario e delegato» sono sostituite dalle seguenti: «al destinatario e al delegato»;

al comma 15, lettera a), le parole: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e le parole: «semplicità di consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «semplicità di consultazione»;

al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di ogni altro procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque agli atti di ogni altro procedimento».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera c), alinea, la parola: «1-bisè» è sostituita dalle seguenti: «1-bis è».

All'articolo 29:

al comma 1, lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, alinea»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018»;

alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» e, dopo le parole: «30 giugno 2003, n. 196,» le parole: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» sono soppresse.

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «circolarità dei dati anagrafici»;

alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante».

All'articolo 31:

al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per l'amministrazione generale,»;



al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di committenza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 32:

al comma 1, capoverso Art. 13-bis:

al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'AgID»;

al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «e possono avvalersi»;

al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e nello sviluppo» e le parole: «dati e informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «dati e informazioni necessari».

All'articolo 34:

al comma 1, capoverso Art. 50-ter, comma 3, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».

All'articolo 35:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;

alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».

All'articolo 36:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «è indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle seguenti: «sono specificati»;

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sia soggetto».

All'articolo 37:

alla rubrica, la parola: «Amministrazione» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;



al comma 1:

all'alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle seguenti: «nel predetto Codice»;

alla lettera b), numero 2), al secondo periodo, le parole: «all'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione» e, al terzo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole: «commina la sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «applica la sanzione» e, al terzo periodo, dopo le parole: «19 marzo 2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013»;

al comma 2, capoverso 2:

al settimo periodo, le parole: «all'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione»;

all'ottavo periodo, le parole: «in virtù» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole: «situazioni di emergenza, sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»;

al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «a effettuare i controlli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: «18 aprile del 2016» fino a «22 gennaio del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004».

All'articolo 39:

al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

All'articolo 40:

al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro delle imprese»;

al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni»;

al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione»;



al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel decreto».

All'articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stessi,» sono sostituite dalle seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;

al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: «Ministro per il SUD» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 42:

al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» è sostituita dalla seguente: «27-novies».

All'articolo 43:

alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2011»;

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;

alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,».

All'articolo 44:

al comma 3, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,»;

al comma 4, alinea, le parole: «, come modificato dal presente articolo,» sono soppresse.

All'articolo 46:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole: «Piano Strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico»;

alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole: «piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico».

All'articolo 47:



al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati».

All'articolo 48:

alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» sono soppresse;

al comma 2, le parole: data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro».

All'articolo 49:

al comma 5, alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile».

All'articolo 50:

al comma 1:

alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: «è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.".» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine";»;

alla lettera f), capoverso Articolo 19:

al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «i chiarimenti e le integrazioni richiesti»;»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «delle integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti»;»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'autorità competente»;»;

alla lettera l), numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni" e» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni" e, al secondo periodo,»;»;

alla lettera n), numero 4), capoverso 8), primo periodo, le parole: «e dei titoli abilitativi» sono sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi».

All'articolo 52:

al comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di indagini preliminari» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

alla lettera c), le parole: «gestione rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei rifiuti».



All'articolo 53:

al comma 1, capoverso 4-quater, le parole: «ai valori di CSR determinate» sono sostituite dalle seguenti: «ai valori di CSR, determinati».

All'articolo 54:

al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e delle province autonome interessate».

All'articolo 55:

al comma 1, lettera e):

al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco» sono sostituite dalle seguenti: «se richiesta dallo stesso ente parco. L'Ente parco» e le parole: «a legislazione vigente"» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;

al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso a terzi dietro il pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento»;

al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse.

All'articolo 56:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis, comma 4, le parole: «mediante mezzo cartaceo» sono sostituite dalle seguenti: «in formato cartaceo» e la parola: «igienicosanitarie» è sostituita dalla seguente: «igienico-sanitarie»;

al comma 3, le parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 23 dicembre 2013»;

al comma 7, lettera b), alle parole: «Nei casi» è premessa la seguente numerazione: «3-bis.».

All'articolo 57:

al comma 5, le parole: «in carica» sono sostituite dalle seguenti: «in ricarica»;

al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione, la realizzazione»;

al comma 8, le parole: «un'area o insieme» sono sostituite dalle seguenti: «un'area o un insieme»;



al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione,»;

al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».

All'articolo 58:

al comma 1, capoverso Art. 35:

al comma 1, dopo le parole: «Stati membri» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;

al comma 3, le parole: «dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».

All'articolo 60:

al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;

al comma 5, alinea, le parole: «sono apportate» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate»;

al comma 7, dopo le parole: «personale docente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 62:

al comma 1, capoverso 2-quater:

alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW» è sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in servizio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;

alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore».

All'articolo 63:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata»;



al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «o di ripristino»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».

All'articolo 64:

al comma 2, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini e alle condizioni»;

al comma 5, le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio».

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «all'articolo della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14 della legge».

All'articolo 37:

al comma 1, lettera e), capoverso 7-bis, terzo periodo, le parole: «a norma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 5»;

All'articolo 38:

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «L'Ente titolare/gestore» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente titolare o gestore».

All'articolo 50:

al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 2-bis, le parole: «verifica di assoggettabilità o a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA»;

All'articolo 60:


al comma 4, lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «di cui al citato articolo 25, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato articolo 25, comma 9».



All'articolo 64:

al comma 5, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo».

IL GOVERNO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federico D'Alagni", written in a cursive style. The signature is positioned below the text "IL GOVERNO".